

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	100
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	130
AFFARI SOCIALI (XII)	»	144
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	182

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	186
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	193
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	195

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Esame Doc. XXII, n. 82 Causin 3

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 12

ATTI DEL GOVERNO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Atto n. 473 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Emendamenti C. 4388-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 11

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. Emendamenti C. 4665, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 11

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Esame Doc. XXII, n. 82 Causin.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.

C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere contrario delle Commissioni II e VII. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il suo parere all'Assemblea, mentre le Commissioni III, VI, VIII, XII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si sono espresse.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 12 di ieri, lunedì 20 novembre 2017.

Avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*).

Avverte che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Invernizzi 10.01, volto a disciplinare, anche con disposizioni di carattere penale, il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici; Invernizzi 10.02, volto a introdurre nel codice penale il reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia preliminarmente come le audizioni svolte abbiano rafforzato il convincimento del suo gruppo che la proposta di legge in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione. La proposta di legge infatti detta in modo non opportuno disposizioni rivolte a una sola fede religiosa, senza alcuna giustificazione. Si viene a creare così un regime giuridico differenziato, non basato su intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. A tale proposito osserva altresì che non esiste un diritto all'intesa, la cui concessione è una scelta politica dello Stato. La strada maestra è, a suo avviso, quella delineata dal testo in materia di libertà di coscienza e religione predisposto dal professor Roberto Zaccaria, basato su una disciplina rivolta a tutte le confessioni religiose, al di là della stipula di un'intesa, in un'ottica di pluralismo.

La proposta di legge in esame invece limita il diritto di esercitare il proprio

culto per un elevato e imprecisato numero di cittadini italiani o di persone residenti stabilmente nel nostro Paese. Si tratta quindi di una proposta basata sull'ostilità e il pregiudizio contro una confessione religiosa ampiamente diffusa in Italia. La contrarietà del suo gruppo, manifestata dall'emendamento Fiano 1.1, integralmente soppressivo del testo, nasce quindi da una considerazione di opportunità politica.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto che la maggioranza, utilizzando strumentalmente questioni di costituzionalità, preferisce bocciare – mediante proposte di modifica di soppressione dell'intero articolato – un provvedimento in quota opposizione piuttosto che confrontarsi sul merito di proposte emendative, attraverso le quali sarebbe in ogni caso possibile migliorare il testo. Fa notare che il provvedimento in esame, lungi dal voler mettere in discussione l'eguaglianza tra le confessioni religiose, intende tutelare oggettive esigenze di trasparenza e sicurezza nell'ambito dei luoghi di culto in questione, salvaguardandone l'identità e il ruolo, a fronte della obiettiva difficoltà nel sottoscrivere intese con tali comunità, rilevata anche nel corso delle audizioni informali svolte in Commissione. La finalità del provvedimento, in sostanza, sarebbe, a suo avviso, quella di vigilare al fine di impedire che in luoghi destinati al culto possano svolgersi attività ulteriori, che nulla hanno a che vedere con la fede religiosa. Ritiene che il gruppo del PD debba assumersi la responsabilità di confrontarsi con tali tematiche, nell'ambito di un sereno confronto con le opposizioni.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) condivide il richiamo fatto dal deputato Giorgis al principio costituzionale di non discriminazione religiosa. Invita tuttavia a una riflessione sul riposizionamento del contenuto della proposta di legge in modo da superare proprio il fattore discriminatorio. In questa direzione si muove, a suo avviso, l'emendamento Santerini 1.3, che sottoscrive. Tale emendamento riguarda infatti

tutte le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, prevedendo regole per i luoghi e i ministri di culto. A tale proposito, sottolinea le difficoltà del conseguimento di un'intesa con le confessioni di religione islamica, per la mancanza di un principio gerarchico in quella religione.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che con il suo intervento si è limitato a manifestare una convinta adesione ad una certa interpretazione di taluni principi della Costituzione – senza alcuna pretesa di esercitare, in via preventiva, un sindacato di costituzionalità, che giudica di competenza della sola Corte costituzionale – interpretazione dalla quale non può che derivare una valutazione di non condivisione della proposta normativa in esame, da lui giudicata inopportuna anzitutto dal punto di vista politico. Quanto all'emendamento Santerini 1.3, in precedenza richiamato, non comprende quali vantaggi potrebbero avere certe confessioni religiose nella disciplina ivi contemplata, applicabile in caso di mancanza dell'intesa, facendo notare che essa piuttosto non farebbe che introdurre ulteriori forme di pregiudizio. Osserva, peraltro, che se la finalità di tale emendamento è quella di salvaguardare le esigenze di sicurezza e trasparenza, il confronto tra lo Stato e talune comunità islamiche su tale versante è stato già intrapreso da tempo ed ha condotto a buoni risultati di natura pattizia.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) nel replicare al deputato Giorgis, ricorda il carattere progressivo del regime delle intese che, partito da realtà consolidate in Italia come la Chiesa valdese, ha investito confessioni religiose meno presenti nel nostro Paese, come ad esempio la Chiesa avventista del settimo giorno. Vedere come discriminatorio il dettato dell'emendamento Santerini 1.3 significa, a suo avviso, fare un passo indietro di molti anni. Ribadisce che la mancanza di intese con le confessioni islamiche è dovuta alla difficoltà di inquadrare un preciso interlocutore.

Emanuele FIANO (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal deputato Giorgis, fa notare che non si può non rilevare talune incoerenze del testo rispetto a taluni principi costituzionali, desumibili, ad esempio, dall'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, che impongono di regolamentare i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica mediante intese con le relative rappresentanze. Quanto all'esigenza di assicurare una regolamentazione in assenza di intese, nel ricordare che lo Stato ha già avviato un confronto con talune comunità islamiche, non ritiene corretto introdurre una disciplina generale priva di efficacia *erga omnes*, riferita ad una confessione religiosa specifica, a fronte del quadro costituzionale vigente. Soffermandosi poi sull'emendamento Santerini 1.3, fa notare che esso, sostituendo l'articolo 1, al comma 1, non fa riferimento alle confessioni senza intesa, manifestando dubbi circa l'effettiva capacità di tale proposta di modifica di superare le criticità del testo connesse al rischio di introdurre disparità di natura religiosa. Quanto agli articoli 7 e 9 del provvedimento, ritiene che essi – basandosi su una impostazione totalmente differente da quella su cui si è fondato il provvedimento sulla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, di recente approvato dalla Camera – rischiano di produrre, anche in termini di sicurezza, effetti opposti a quelli auspicati, atteso che promuovono un'autogestione nel campo della disciplina dell'albo degli Imam e della loro formazione, sostituendosi allo Stato in alcune fondamentali competenze. Quanto alle evocate difficoltà di stipulare intese con talune confessioni religiose, fa notare che – come suggerito anche dagli esperti ascoltati in Commissione – nulla vieta al legislatore di formulare indirizzi al Governo al fine di agevolare il raggiungimento di certe intese, anche parziali, soprattutto laddove esistano situazioni di oggettiva frammentazione nella rappresentanza. Rivolgendosi al deputato Sisto, fa notare che alcune delle questioni da lui poste richiedono effettivamente una regolamentazione da

parte dello Stato, ma non certo nelle modalità proposte nel testo in esame, che non tengono conto del contenuto dell'articolo 8 della Costituzione. Ritiene, in ogni caso, che il tema in discussione non possa essere affrontato in modo settoriale, meritando piuttosto di essere approfondito nel contesto più ampio di una riflessione riguardante la questione della libertà religiosa.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea come il dibattito svolto non sia stato inutile, perché permette di delineare il rapporto tra Costituzione e il suo uso politico. Quella della maggioranza è infatti una vera e propria pregiudiziale di costituzionalità svolta in Commissione, basata appunto sul pregiudizio che la proposta di legge in esame sia fondata sull'equivalenza tra Islam e terrorismo, cosa assolutamente non vera. Al contrario la proposta di legge si muove nell'ottica di eliminare quelle condizioni di poca trasparenza nei luoghi di culto che contribuiscono alla nascita di un errato concetto di equivalenza. Risultato che non si ottiene con i patti stipulati dal Governo e richiamati in questa sede, che non prevedono sanzioni. Riguardo all'articolo 8 della Costituzione, ritiene che non vada interpretato in modo assolutistico. La proposta di legge in esame, infatti, non si basa sulla costruzione di un rapporto ma sul monitoraggio doveroso di situazioni potenzialmente pericolose e, in quanto tali, limitative della libertà religiosa. Osserva, infatti, come in alcuni luoghi di culto non si esercita il sacrosanto diritto all'esercizio della propria fede religiosa e non si può quindi invocare il rispetto dell'articolo 8 della Costituzione. Quanto all'obiezione che la proposta si rivolge a una sola fede religiosa, rileva come un'interpretazione più moderna dell'articolo 3 della Costituzione porta ad ammettere leggi specifiche in situazione particolari, che non abbiano effetto *erga omnes*. In questo caso è a suo avviso giustificata e pienamente legittima una disciplina unilaterale che non è in contrasto con l'articolo 8 della Costituzione e che è tesa ad assicurare la sicurezza dei luoghi

di culto. La vera discriminazione è quella che usa la maggioranza nei confronti delle proposte di legge dell'opposizione, rifiutando qualsiasi dialogo costruttivo e proponendone solo la reiezione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), *relattrice*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, nonché sull'emendamento Santerini 1.3

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Santerini 1.3, in quanto la figura dell'Imam, in base agli statuti di tutte le confessioni religiose islamiche, non può in alcun modo essere assimilata a quella di ministro del culto.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, prende atto che gli schieramenti di sinistra, come testimoniato dai numerosi sottoscrittori degli emendamenti citati, soppressivi dell'intero articolato, non appaiono disponibili ad assumersi la responsabilità politica di confrontarsi su certe tematiche, preferendo rigettare totalmente un testo proposto dall'opposizione. Stigmatizza il sempre più frequente svilimento degli strumenti procedurali posti a tutela delle minoranze, che ha condotto, anche di recente, nell'ambito dell'esame in sede referente, ad effetti paradossali, come la sostituzione di un provvedimento in quota opposizione con uno della maggioranza. Ritenendo necessario salvaguardare le prerogative delle opposizioni, preannuncia, dunque, il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, annunciando che su tale tema il suo gruppo porterà avanti una battaglia politica.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), *relatrice*, intervenendo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, dichiara di non comprendere l'indisponibilità della maggioranza a confrontarsi su un provvedimento in quota opposizione, il quale trae origine dalla necessità, realmente esistente, di regolamentare aspetti riguardanti fondamentali esigenze di sicurezza ed integrazione, in vista dell'individuazione di soluzioni normative in grado di assicurare una pacifica convivenza rispettosa del pluralismo religioso. Fa notare che non può essere sottaciuto il rischio che può derivare da una sottovalutazione del tema, come dimostrano i diversi casi di combattenti jihadisti scoperti in tali contesti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà in votazione gli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini, 1.2, soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, e che prevedono, nella parte consequenziale, la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Avverte altresì che, con l'eventuale approvazione degli identici emendamento Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, soppressivi dell'intero articolato della proposta di legge C. 2976, si intenderebbe conferito al deputato Lattuca il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2 (*vedi allegato*), intendendosi così conferito al deputato Lattuca il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza e comunica che la deputata Garnerò Santanchè svolgerà il ruolo di relatrice di minoranza sul provvedimento.

Cristian INVERNIZZI (LNA) annuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza e che

svolgerà egli stesso il ruolo di relatore di minoranza sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Atto n. 473.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere al Governo entro il 10 dicembre 2017.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo contenente alcune novelle al regolamento che disciplina l'organizzazione della Scuola superiore di Polizia, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006.

Ricorda che la legge n. 78 del 2000 ha delegato il Governo al riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, delega da cui ha tratto origine il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante riordino dei ruoli del

personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. L'articolo 67 di tale decreto legislativo concerne la riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia, istituito dal decreto legislativo n. 341 del 1982 quale scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato. Il citato articolo 67 prevede che all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia si provveda con regolamento governativo di delegificazione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento governativo sopraggiunto è appunto il citato il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, il quale reca il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di polizia, ridenominato in quell'occasione come Scuola superiore di Polizia, decreto novellato dallo schema in esame.

La Scuola superiore di Polizia è collocata presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si tratta di un Dipartimento che è oggetto – si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame – di un complessivo riassetto avviato negli ultimi mesi del 2016, volto ad una semplificazione della struttura, a fini di rapidità decisionale e di aggiornamento ai tempi della trans-nazionalità della minaccia criminale e terroristica. In tale contesto si colloca lo schema in esame, le cui novelle rispondono a istanze diverse. Da un lato si pone il coordinamento normativo, come conseguenza della avvenuta soppressione di alcuni organi collegiali (il Consiglio direttivo e il Consiglio didattico) di cui l'articolazione interna della Scuola si componeva, nonché della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, con cui la Scuola interloquiva. Dall'altro si pone un ampliamento dell'offerta formativa e didattica, sì da svolgere attività di studio e sperimentazione, con capacità di aggiornamento nei campi più innovativi e strategici. Infine si

ha una rimodulazione interna organizzativa, circa alcune posizioni dirigenziali operanti presso la Scuola.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli.

L'articolo 1 novella, come detto, alcune disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006.

Il comma 1, lettera *a*), n. 1, novella l'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede, tra l'altro, che la Scuola svolga attività di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La novella aggiunge, tra queste attività, quelle di studio e di sperimentazione. Aggiunge altresì – quale finalità – lo sviluppo ed aggiornamento costanti dei programmi didattici, anche nei settori più innovativi e strategici, affinché l'offerta formativa risulti in linea con i più elevati livelli formativi europei ed internazionali.

Il comma 1, lettera *a*), n. 2, novella l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola svolga – sulla base di specifici accordi o convenzioni – attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di polizia, anche estere, nonché altre amministrazioni ed organismi pubblici. La novella aggiunge tra queste attività lo sviluppo di progetti di collaborazione e di interscambio formativo con strutture similari di altri Paesi od anche – entro gli obiettivi istituzionali – con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.

Il comma 1, lettera *b*), novella l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola collabori con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, che, come detto, è stata soppressa. L'articolo 21 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha infatti disposto una unificazione delle Scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a fini di razionalizzazione, attribuendo le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola na-

zionale dell'amministrazione. La novella si limita a sostituire la menzione della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, con quella, appunto, della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il comma 1, lettera *c*), novella l'articolo 4, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola stipuli convenzioni con le Università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari di Polizia, delle attività didattiche finalizzate al conseguimento del *master* universitario di secondo livello. La novella introduce — mediante l'inserimento di un « anche » riferito al *master* di secondo livello — la previsione che non necessariamente a tale specifica tipologia di titolo di studio sia ancorato l'ambito formativo e didattico, espletato con il coinvolgimento della Scuola in convenzione con le Università.

Il comma 1, alle lettere *d*), *e*) ed *f*) espunge dal decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006 la menzione ed i riferimenti a due organi interni della Scuola: il Consiglio didattico ed il Consiglio direttivo. Tali organi consultivi — il primo, per il riguardo didattico e formativo, il secondo, per la formulazione di vari giudizi di idoneità — come detto sono stati soppressi. Tale soppressione si iscrive entro un generale riordino degli organi collegiali dell'amministrazione pubblica. Da qui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 che prorogava per un solo biennio l'esistenza dei due organi collegiali.

Il comma 1, lettera *g*), rimodula l'organizzazione della Scuola, riformulando l'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. Viene mantenuta la bipartizione in due Servizi, retti ciascuno da un dirigente superiore del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia: il Servizio affari generali — il cui direttore è altresì vice direttore della Scuola — ed il Servizio didattica. È altresì conservata la tripartizione di ciascun Servizio in tre

uffici, retti ciascuno da un primo dirigente del personale di Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia. Il Servizio affari generali si articola, secondo lo schema, in ufficio affari generali, ufficio amministrazione e documentazione e ufficio personale, logistica e sicurezza. Il Servizio didattica si articola in ufficio ricerca e innovazione strategica, ufficio studi e addestramento e reparto corsi. Lo schema in esame modifica, per alcuni riguardi, le competenze attribuite ai singoli uffici. Entro il Servizio affari generali, l'ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento vede ad esempio ridefinite le sue attribuzioni, orientate ora all'espletamento dei compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione e verifica degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Perde invece l'attribuzione della valutazione del fabbisogno formativo e la cura dei rapporti con gli altri istituti e luoghi di formazione. L'ufficio amministrazione e documentazione ha attribuite competenze di documentazione e gestione archivistica, di controllo di gestione e qualità, nonché di comunicazione istituzionale e relazioni esterne e cerimoniale. L'ufficio personale, logistica e sicurezza perde la cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali e dei supporti didattici, ma vede riconosciuta la competenza sui supporti tecnologici, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro. Entro il Servizio didattica è inserito un ufficio ricerca e innovazione strategica, in cui convergono l'attività di ricerca e di studio, di sperimentazione e di consulenza, la programmazione didattica e dei corsi di formazione sperimentali nonché i rapporti di cooperazione e di interscambio formativo, anche a livello sovranazionale. L'ufficio studi e addestramento viene ad assommare funzioni finora svolte dai distinti ufficio studi e ufficio addestra-

mento. Acquista alcune attribuzioni – quali la valutazione del fabbisogno formativo, i rapporti con le università a fini didattici-, mentre ne perde altre, trasferite al reparto corsi. Il reparto corsi diviene infatti ora preposto allo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale. Ad esso sono altresì attribuite la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame, nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità. Lo schema mantiene ferma la previsione del decreto del presidente della Repubblica n. 256 secondo cui al Servizio affari generali è assegnato un primo dirigente che espleti attività tecnico-scientifica o tecnica – con funzioni di vice consigliere ministeriale – per le esigenze della promozione tecnologica della Scuola, aggiungendo però, oltre a questa, la promozione logistica ed informatica. Tale primo dirigente appartiene dunque ai ruoli tecnici della Polizia, laddove gli altri dirigenti dei due Servizi appartengono ai ruoli ordinari. Lo schema conferma poi la titolarità, in capo al Direttore della Scuola, dell'organizzazione interna degli uffici, così come mantiene immodificata la facoltà della Scuola di avvalersi – per particolari esigenze didattico-formative – di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 dello schema dispone che l'entrata in vigore del regolamento in esame è differita al decorrere del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, le misure organizzative necessarie per l'attuazione.

La relazione tecnica riporta il dato relativa all'attuale dotazione effettiva di personale della Scuola. Si tratta di 150 unità, di cui 115 della Polizia di Stato e 35 dell'Amministrazione civile dell'interno, oltre al personale dirigenziale. Tale dota-

zione – si legge nella relazione tecnica – appare adeguata all'assetto organizzativo e funzionale della Scuola, anche nella configurazione prevista dallo schema.

Si ricorda infine che il disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. n. 2960), attualmente all'esame del Senato, prevede uno stanziamento a legislazione vigente – non modificato dalle sezioni I e II del medesimo disegno di legge – pari a 371.724 euro (per il 2018, in conto competenza). Tale stanziamento è per le spese per il funzionamento dell'Istituto superiore di Polizia e per i corsi di aggiornamento e specializzazione del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato (cap. 2721/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). Il medesimo stanziamento è una delle voci di spesa ricomprese nel capitolo 2721 relativo alla formazione professionale del personale della Polizia di Stato, per il quale sono previsti a legislazione vigente (senza modifiche da parte delle sezioni I e II) 3,96 milioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

Emendamenti C. 4388-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.

Emendamenti C. 4665, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam (C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

* **1. 1.** Fiano, Carbone, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Giachetti, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Mauri, Marco Meloni, Naccarato, Francesco Sanna.

(Approvato)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

* **1. 2.** Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo dei luoghi di culto, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito il Registro pubblico dei luoghi di culto.

2. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo dei ministri di culto delle confes-

sioni religiose senza intesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito l'Albo nazionale dei ministri di culto.

Conseguentemente, ovunque ricorra sostituire la parola: Moschea con le seguenti: Luoghi di culto e ovunque ricorra la parola: Imam con le seguenti: Ministri di culto.

1. 3. Santerini, Gigli.

ART. 2.

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con i seguenti:

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici di culto).

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, l'autorizzazione per la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di

culto, per la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è regolamentata dalla presente legge.

ART. 3.

(Norme di competenza statale e delega al Governo in materia di statuti).

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;

d) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

e) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l'attività di esposizione didattica della dottrina religiosa;

g) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;

h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui all'interno dei luoghi di culto sia accertato l'inneggiamento alla violenza, l'apologia della violenza o siano propagate, diffuse o

alimentate ideologie riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali, fondamentaliste, razziste o xenofobe, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

7. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

8. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 1, comma 2, se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i principi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

ART. 4.

(Norme di competenza regionale).

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 5.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. È fatto divieto a soggetti stranieri quali enti, associazioni e organizzazioni riconosciute dallo Stato italiano di contribuire attraverso finanziamenti alla costruzione di luoghi di culto. Da tale divieto

sono esclusi i finanziamenti da parte di entità governative statali straniere riconosciute e autorizzate dallo Stato italiano.

4. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa che ne hanno fatto richiesta e che siano legalmente residenti nel territorio di competenza.

6. Il piano di cui al comma 5 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 4. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

ART. 5.

(Norme urbanistiche ed edilizie).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi;

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se

già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 4, comma 5, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno i soggetti appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che abbiano conseguito idonea e certificata abilitazione all'esercizio della funzione di ministri del culto, formatori spirituali e guide di culto presso istituti di formazione legalmente riconosciuti, anche stranieri purché gli Stati di appartenenza abbiano stipulato specifiche convenzioni bilaterali con lo Stato italiano. L'iscrizione al registro dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto avviene previo superamento del corso integrativo di « cultura e valori italiani » da istituire a cura del Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento dei titoli e stila l'elenco di Stati stranieri che abbiano chiesto di avviare specifiche convenzioni per il riconoscimento dei titoli abilitanti ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 2, comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

4. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 3, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.

2. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 2, sostituire le parole: o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto con le seguenti: , a condizione che siano iscritti all'Albo di cui all'articolo 7 della presente legge,.

2. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: ed esteri con le seguenti: che, a pena di inammissibilità della domanda devono avere residenza nel territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b.bis) l'attestazione della residenza in territorio italiano di enti, persone fisiche o comunque da parti terze che abbiano finanziato la realizzazione della moschea.

3. 1. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Rondini.

Al comma 1, sopprimere le parole: o è responsabile della direzione del luogo di culto.

3. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o è responsabile della direzione del luogo di culto.

3. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 3, lettera a), punto 3), sopprimere le parole: o funzioni analoghe.

3. 4. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituto di credito aggiungere le seguenti: che abbia sede in Italia.

3 5. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: cura con le seguenti: e il Comune nel cui territorio e ubicata la moschea curano.

4. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: Registro aggiungere le seguenti: sentito il comune interessato.

4. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Sopprimere il comma 3.

4. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 5.

Al comma 1 dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e che la moschea sia stata realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: e se fino alla fine del comma.

5. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 6.

Al comma 1 sopprimere le parole: o funzioni analoghe.

6. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 2 sopprimere le parole: o il responsabile della direzione del luogo di culto.

6. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 2 sopprimere le parole: ed esteri.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: nei casi di particolare gravità aggiungere le seguenti: o qualora abbia ricevuto finanziamenti da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale.

6. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 3 sopprimere le parole: o il responsabile della direzione del luogo di culto.

6. 4. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Rondini.

Al comma 4, sopprimere le parole: , nei casi di particolare gravità,.

6. 5. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici).

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 4.

ART. 10-ter.

(Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscono l'identificazione nei luoghi pubblici).

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 612-ter. – *(Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto o all'utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti

religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

10. 01. Invernizzi, Molteni, Rondini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo).

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414.1. – *(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o *sharia*, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della *sharia* o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o *jihadista* è punito con la reclusione da tre a cinque anni ».

10. 02. Invernizzi, Molteni, Rondini.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	24
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	37
--	----

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
--	----

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679 approvata, in un testo unificato, dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
---	----

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
---	----

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. COM (2017) 489 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione</i>)	35
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	39
--	----

INTERROGAZIONI:

5-12481 Cominardi: Sulla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi	36
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	42
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Atto n. 475.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione parlamentari dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017.

Rileva, nello specifico, che la lettera *a)* del richiamato comma 16 prevede la procedibilità a querela: per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata); per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale; è fatta salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la persona offesa sia incapace per età o per infermità; ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale.

Rammenta che la lettera *b)* del medesimo comma 16 detta il regime transitorio, prevedendo termini diversi di presentazione della querela per i reati di cui alla lettera *a)*: se commessi prima della data di

entrata in vigore delle disposizioni attuative della delega in esame, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto-reato; se è pendente il procedimento penale, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Evidenzia che con l'intervento introdotto dal decreto legislativo in esame, in base alla delega, si preferisce, sostanzialmente, condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali. La relazione del Governo all'A.G. 475 ricorda, inoltre, come l'intervento normativo proposto vada ricollegato alla volontà di favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (nuovo articolo 162-ter del codice penale), introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile.

Segnala che con le indicate finalità, il provvedimento in esame — che consta di 15 articoli — novella il codice penale intervenendo in una duplice direzione: da un lato, estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio; dall'altro limita, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio. In base alle previsioni di delega sono resi punibili a querela una serie di reati contro la persona del codice penale, sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 del decreto, novella l'articolo 606 del codice penale aggiungendo un comma in base a cui l'arresto illegale come reato punibile a querela. Si tratta del reato del pubblico ufficiale che procede all'arresto di una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a tre anni. Secondo l'Analisi di impatto della regolamentazione

(AIR), nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti nel Casellario 74 provvedimenti definitivi di condanna per arresto illegale. L'articolo 2 modifica l'articolo 607 del codice penale aggiungendo un comma che rende punibile a querela l'indebita limitazione della libertà personale. È il reato del pubblico ufficiale preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La pena è la reclusione fino a tre anni. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 6 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 607 del codice penale. L'articolo 3, novella l'articolo 609 del codice penale con un comma aggiuntivo che stabilisce la perseguibilità a querela del reato di perquisizione e ispezione personali arbitrarie. È il reato del pubblico ufficiale che procede a perquisizione o ispezione personali arbitrarie su una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a un anno. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 276 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 609 del codice penale.

Fa presente che l'articolo 4 novella l'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia (la minaccia nei confronti di una persona di un danno ingiusto). La fattispecie base di minaccia, punita con la multa fino a euro 1.032, è già perseguibile a querela. In attuazione della delega, viene modificato il regime di procedibilità relativo alle ipotesi aggravate: minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 c.p. (vedi ante, paragrafo precedente). Viene a tal fine esplicitato in un nuovo terzo comma che si procede di ufficio per il reato commesso in uno dei modi di cui all'articolo 339 c.p. A seguito delle modifiche apportate dallo

schema in esame, il secondo comma dell'articolo 612 c.p. stabilisce esclusivamente la pena per entrambe le ipotesi di minaccia aggravata, senza alcuna indicazione circa il regime di procedibilità. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 56.544 provvedimenti definitivi di condanna per minaccia aggravata.

Rammenta che l'articolo 5 modifica l'articolo 615 del codice penale che punisce la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Un nuovo terzo comma limita l'attuale procedibilità d'ufficio alla fattispecie più grave, relativa all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi; la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Il reato diventa, invece, punibile a querela della persona offesa nel caso, ritenuto meno grave e punito con la reclusione fino a un anno, in cui il pubblico ufficiale si introduca nei luoghi indicati senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. Secondo l'AIR, tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 5 provvedimenti definitivi di condanna ex articolo 615, secondo comma, del codice penale. L'articolo 6 novella l'articolo 617-ter del codice penale relativo al reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Attualmente, sia la fattispecie base (primo comma, punita con la reclusione da uno a quattro anni) che quella aggravata (secondo comma, punita con la reclusione da uno a cinque anni) del reato sono perseguibili d'ufficio. La prima, che diventa punibile a querela, consiste nel reato comune di colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente in-

tercettata, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. L'ipotesi aggravata riguarda lo stesso fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. L'articolo 6 del decreto limita a tale più grave ipotesi la procedibilità d'ufficio. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 7 provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'articolo 617-ter, primo comma, del codice penale.

Fa presente che l'articolo 7 modifica l'articolo 617-sexies del codice penale rendendo punibile a querela della persona offesa il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (primo comma). Si tratta del reato commesso da colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nelle ipotesi più gravi del secondo comma, il reato – punito con la reclusione da uno a cinque anni – rimane procedibile d'ufficio; si tratta delle ipotesi in cui il reato è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, reca

iscritti al Casellario 6 provvedimenti definitivi di condanna per il reato di cui all'articolo 617-sexies, primo comma, del codice penale. L'articolo 8 interviene sull'articolo 619 del codice penale che punisce la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. La fattispecie base del reato (primo comma, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni) diventa punibile solo a querela di parte. Rimane procedibile d'ufficio il reato, commesso senza giusta causa, ove sia rivelato, anche solo parzialmente, il contenuto della corrispondenza (secondo comma); la pena in tal caso è la reclusione da sei mesi a cinque anni (congiunta con la multa da 30 a 516 euro). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 78 provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'articolo 619, primo comma, del codice penale.

Rammenta che l'articolo 9 introduce la procedibilità a querela per il reato previsto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all'articolo 620 del codice penale, consistente nella condotta di quest'ultimo che, avendo notizia – in questa sua qualità – del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 12 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 620 del codice penale.

Evidenzia che nei successivi articoli, lo schema di decreto interviene con riguardo ad alcuni reati contro il patrimonio contenuti nel codice penale. L'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 del co-

dice penale. In base al primo comma, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. Il secondo comma prevede attualmente l'aumento della pena detentiva (la reclusione da sei mesi a quattro anni) e la procedibilità d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 126 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 638, secondo comma, del codice penale. L'articolo 11 amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale. Attualmente, in base al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale la truffa è punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (in questi ultimi casi si procede evidentemente d'ufficio). Con la modifica introdotta sono ridotte le ipotesi aggravate che determinano la procedibilità d'ufficio. Infatti, in base alla modifica introdotta si procede a querela per il reato di truffa salvo che ricorra: taluna delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma, numeri 1 (truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), 2 (truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità) e 2-bis (truffa commessa in presenza dell'aggravante della c.d. minorata difesa di cui all'articolo 61, n. 5, c.p.), limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'articolo 61, n. 7, c.p. L'inciso « limitatamente alla commissione

del fatto con approfittamento di circostanze di persona » pare parzialmente ritagliato nell'ambito della aggravante comune della minorata difesa prevista dall'articolo 67, primo comma, numero 5), c.p. (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 814 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 640, terzo comma, c.p. L'articolo 12, novellando l'articolo 640-ter relativo al reato di frode informatica (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), restringe al quarto comma il novero delle circostanze aggravanti la cui presenza comporta la procedibilità d'ufficio. Attualmente il delitto è infatti punibile a querela salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. Fermo restando l'attuale riferimento alle fattispecie previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 640-ter c.p., la procedibilità d'ufficio viene infatti circoscritta – analogamente a quanto previsto per la truffa – alle aggravanti della minorata difesa, di cui al n. 5 dell'articolo 61, c.p., limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al n. 7 dell'articolo 61 c.p. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risulta iscritto al Casellario un solo provvedimento definitivo di condanna per violazione dell'articolo 640-ter, quarto comma, c.p.

Evidenzia che l'articolo 13, sopprimendo il terzo comma dell'articolo 646 c.p., estende il regime della procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita, anche alle ipotesi aggravate in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (secondo comma) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (articolo 61, n. 11, del codice penale). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017,

risultano iscritti al Casellario 1.233 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 646, terzo comma, c.p. L'articolo 14 disciplina il regime transitorio in relazione alle fattispecie per le quali lo schema in esame introduce la procedibilità a querela. In particolare: se tali reati sono stati commessi prima della data di entrata in vigore dello schema, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (comma 1); se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (comma 2); se alla data di entrata in vigore dello schema in esame i processi sono pendenti dinanzi alla Cassazione, resta fermo il regime di perseguibilità attualmente previsto (comma 3). Sebbene non espressamente oggetto della disciplina transitoria, l'ipotesi in cui la persona offesa non ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato pare ricadere nella disciplina generale dell'articolo 124 del codice penale sul termine per proporre querela.

Rileva che la relazione illustrativa precisa che in pendenza del giudizio di Cassazione l'informazione alla persona offesa diviene assai disagiata « e non può onerarsi il giudice di legittimità di un simile incombente, a cui non può attendere per la peculiarità del ruolo e della funzione ».

Fa presente, in fine, che l'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, conclusivamente, che la relazione illustrativa dello schema di decreto precisa le ragioni per le quali il regime di procedibilità non è stato modificato con riferimento ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio previsti dal codice penale. Le specifiche disposizioni di delega relative al regime di procedibilità non prevedono espressamente, ai fini della

determinazione del regime di procedibilità da parte del legislatore delegato, criteri selettivi tra le tipologie di reato individuate, ulteriori rispetto al limite di pena e alle condizioni che impongono la procedibilità di ufficio. In particolare, la relazione sottolinea che: per il delitto di lesioni personali il legislatore ha già equiparato la malattia allo stato di incapacità e tale condizione impedisce in base alla delega la perseguibilità a querela; per alcuni reati (tra cui: rissa, articolo 588; autoriciclaggio, articolo 648-ter) non sarebbe possibile una netta individuazione della persona offesa; per il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608) sussiste una particolare situazione in cui versa la persona offesa; alcuni reati sono diretti alla tutela di interessi pubblici o presentano una potenzialità lesiva che trascende la posizione meramente individuale (ad esempio, le condotte di danneggiamento non sono riconducibili a fatti criminosi che connotano soprattutto i rapporti tra privati).

Vittorio FERRARESI (M5S), nel riservarsi di svolgere una più approfondita analisi del provvedimento in discussione, ritiene che il Governo dovrebbe meglio riflettere su alcune disposizioni in esso contenute. In particolare, evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema di decreto in titolo, che ampliano il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale, a suo avviso, possono costituire un serio limite a che venga perseguito tale odioso reato. Rileva, infatti, che, poiché in caso di truffa aggravata spesso la vittima non si accorge di essere stata raggirata, qualora tale fattispecie di reato fosse perseguibile solo a querela di parte, lo stesso risulterebbe molto spesso impunito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri e Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.

C. 2976 Garnero Santanchè ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge A.C. 2976, a prima firma della deputata Santanchè, ha l'obiettivo di regolamentare la costituzione di moschee e l'attività degli imam.

Rammenta che, a tal fine, il provvedimento prevede: l'istituzione di un registro pubblico delle moschee in Italia, alla cui iscrizione provvede il Ministro dell'interno, previa verifica degli elementi e della documentazione da parte della prefettura-UTG competente per territorio (artt. 2-5); il controllo da parte del prefetto sulle moschee registrate, anche con riguardo alle attività compiute all'interno delle moschee (articolo 6); l'istituzione dell'albo nazionale degli imam, la cui iscrizione è disposta dal Ministero dell'interno a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari (articolo 7-8); l'istituzione di una Commissione per l'albo degli imam che, tra i vari compiti, rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione all'albo (articolo 9); disposizioni per la formazione di coloro che già esercitano la funzione di imam e per coloro che intendono svolgerla (articolo 10).

In particolare, segnala che l'articolo 1 individua una duplice finalità del provvedimento in discussione: la salvaguardia dell'identità e del ruolo delle moschee e degli imam; il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza. Il registro delle moschee e l'albo degli imam sono istituiti per il perseguimento di tali scopi e sono disciplinati nel rispetto dei principi di costituzionali della parità di tutti i cittadini (articolo 3 Cost.) e della libertà religiosa.

Fa presente che l'articolo 2 del provvedimento istituisce, presso il Ministero dell'interno, il registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale. L'iscrizione nel registro è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte di coloro che svolgono la funzione di imam o dai soggetti responsabili del luogo di culto. La richiesta è indirizzata al Ministero dell'interno ed è presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea.

Rammenta che l'articolo 3 introduce una serie dettagliata di requisiti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione. L'articolo 4 disciplina la procedura di esame delle istanze di iscrizione al registro, prevedendo che la prefettura curi la fase istruttoria della domanda, provvedendo anche ad assumere pareri e informazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza. Ai sensi dell'articolo 5, il prefetto, accertata la presenza di tutti i requisiti, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel registro. I prefetti, oltre ad istruire le richieste di iscrizione al registro, adempiono a diversi compiti in materia di vigilanza e controllo sulle moschee registrate (articolo 6). In particolare, essi: vigilano sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea; segnalano le variazioni di chi esercita la funzione di imam; comunicano «i fatti di particolare importanza» al Ministro dell'interno; curano il controllo periodico sull'osservanza delle norme prescritte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

Il prefetto, inoltre, ha la facoltà, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla proposta di legge, di proporre al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione al registro e, nei casi di particolare gravità, di disporre la chiusura temporanea della moschea nelle more della decisione del Ministro, così come di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della funzione di imam.

Evidenzia che l'articolo 7 istituisce e disciplina l'albo nazionale degli imam. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'esercizio della funzione di imam ed è prevista la presentazione di apposita istanza al Ministro dell'interno tramite la prefettura competente per il luogo di residenza del richiedente. Per l'iscrizione all'albo gli imam devono essere in possesso di seguenti requisiti: residenza e domicilio in Italia; conoscenza della lingua italiana; maggiore età; assenza di sentenze di condanna definitiva (pronunziate o riconosciute in Italia), per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati; sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'albo degli imam; conoscenza e condivisione dei principi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana; conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione; attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'albo degli imam (l'attestato è rilasciato previo superamento di un corso di formazione).

Rileva che, inoltre, il richiedente deve risultare estraneo ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o «legate o contigue» ad esse. Tale requisito è verificato dal prefetto tramite gli organi di pubblica sicurezza. Il prefetto, inoltre, ha

la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza di tali requisiti e in caso di mancanza chiede al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione all'albo.

Rammenta che la revoca e la sospensione dell'iscrizione all'albo sono oggetto di disciplina specifica dell'articolo 8. La sospensione dall'albo è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto e si applica nel caso l'interessato sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore al massimo a 3 anni. La revoca dell'iscrizione interviene, oltre che nei casi di perdita dei requisiti, qualora il comportamento dell'imam costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, anche in considerazione dei procedimenti penali in corso. Anche in questo caso, la revoca è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto. La revoca dell'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo e l'impossibilità definitiva per la persona di presentare altra richiesta di iscrizione.

Fa presente che l'articolo 9 prevede l'istituzione la Commissione per l'albo degli imam presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il compito di formare e tenere l'albo. L'articolo 10 prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. L'articolo 11 dispone che i soggetti ai quali si applica la proposta sono tenuti a procedere alla registrazione delle moschee, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro 6 mesi devono essere adeguati gli edifici di culto e devono essere nominati gli imam secondo le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge in discussione.

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo della proposta di legge Dell'Orco C. 2436, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, in materia di promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

Evidenzia che il provvedimento, che si compone di sei articoli, è finalizzato, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità che prevede l'utilizzo condiviso di veicoli privati, in modo da contribuire in modo significativo, come strumento di mobilità sostenibile, alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.

Rammenta che l'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di *car pooling*, che si riferisce alla modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due e più utenti che devono percorrere lo stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Rileva che l'articolo 2-*bis*, al comma 1, nel prevedere le caratteristiche del *car pooling*, dispone che lo stesso, svolto nelle forme disciplinate dal provvedimento in discussione, costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.

Fa presente, in fine, che l'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4-*bis*, in fine, prevede una clausola

di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679 approvata, in un testo unificato, dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame (Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche), che consta di 14 articoli, è stata approvata in prima lettura dal Senato, in un testo unificato, il 3 ottobre scorso.

Rileva che essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordo-cecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.

In particolare, segnala che l'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e con il de-

creto legislativo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge n. 18 del 2009, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordo-cecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio.

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnalo altresì che l'articolo 4, al comma 7, prevede che la Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.C. 4741)

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnalo, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – introdotto nel corso dell'esame al Senato – che novella, con l'inserimento di un ultimo comma, l'articolo 162-*ter* c.p., escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*).

Rammenta che le condotte riparatorie riguardano i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione. Il delitto di *stalking* è punibile a querela. Peraltro, quando il delitto sia commesso mediante minacce reiterate e aggravate, l'articolo 612-*bis*, quarto comma, c.p., prevede la irrevocabilità della querela; la procedibilità di ufficio è, inoltre, prevista in alcune ipotesi aggravate. In tali casi risulta quindi già precluso, nella vigente legislazione penale, il ricorso all'istituto di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale. L'articolo 162-*ter* del codice penale stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (articolo 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio

della persona offesa (articolo 1209 c.c.). La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'articolo 240, secondo comma., c.p., l'applicazione della confisca obbligatoria. All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge 103/2017 (articolo 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

Ricorda che presso la Commissione è in corso l'esame di tre proposte di legge

di analogo contenuto (C. 4606, C. 4718 e C. 4727), anch'esse finalizzate ad escludere il reato di *stalking* dall'ambito di applicazione delle condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter del codice penale.

Rammenta, altresì, che è in corso di esame da parte della Commissione la proposta di legge C. 4680, diretta a consentire la possibilità delle condotte riparatorie per i soli delitti contro il patrimonio.

Rileva che l'articolo 2-bis, comma 28, del decreto-legge in discussione (*Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*), nel novellare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) modifica la platea dei soggetti legittimati alla richiesta di contributi per la ricostruzione privata di immobili distrutti o danneggiati dal sisma.

Il diritto al contributo, oltre che ai proprietari e agli usufruttuari dell'immobile, spetta anche ai titolari di (altri) diritti reali di godimento. Non potranno, quindi, come attualmente previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016, avere accesso ai contributi i titolari dei diritti reali di garanzia sull'immobile (sostanzialmente i titolari dell'ipoteca sull'immobile: banche, intermediari finanziari, ecc.).

Fa presente che l'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge in esame, modifica, in favore del settore della giustizia amministrativa, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. A tal fine, con l'inserimento nell'articolo 6 del comma 5-bis, sono novellati i commi 11-bis, 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011).

Al riguardo, rammenta che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (L. 111/2011) hanno modificato la disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia (decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto.

Per quanto qui rileva, evidenzia che il comma 6 ha aumentato o rideterminato la misura del contributo unificato anche per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. Il comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento o dalla rideterminazione del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. Il comma 11-*bis* del medesimo articolo dispone la ripartizione in quote delle risorse relative alla giustizia amministrativa secondo i seguenti criteri: per 1/3 esse sono destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa; per la quota di 2/3 sono destinate nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari (che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal comma 12 dell'articolo 37) e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

In particolare, fa presente che il citato comma 5-*bis*, prevede che la suddetta quota di 2/3 sia destinata: nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa; nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga al limite di spesa annua per formazione del personale e al limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, attualmente previsti per la PA. Inoltre, in base al vigente comma 11-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 37, la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF delle risorse per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia

amministrativa è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del solo personale di magistratura amministrativa. Il comma 5-*bis*, sostituendo il secondo periodo del comma 11-*bis*, inserisce anche il riferimento alle assunzioni del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 168 del 2016 (L. 197/2016). Il predetto comma introduce una disciplina *ad hoc* per quanto concerne la giustizia amministrativa, restando sostanzialmente immutata la disciplina relativa al personale della giustizia civile.

In particolare, evidenzia che, in relazione alla giustizia amministrativa, viene stabilito che il Presidente del Consiglio di Stato debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi per la gestione dei procedimenti pendenti redatti dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Il comma 5-*bis*, infine, modifica il comma 13 dell'articolo 37, relativo al riparto tra gli uffici giudiziari civili, tributari e amministrativi delle risorse derivanti dall'aumento del contributo unificato. Anche in tal caso, è dettata una specifica disciplina per gli uffici della giustizia amministrativa. Anzitutto, la competenza per il riparto delle risorse (di cui al comma 11-*bis*) tra gli uffici della giustizia amministrativa è assegnata al Presidente del Consiglio di Stato (anziché al Ministro della giustizia), sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il riparto è, poi, sganciato da percentuali di smaltimento dell'arretrato dovendosi tenere conto delle sole produttività e dimensioni di ogni ufficio.

Fa presente che il nuovo articolo 7-*bis* del decreto-legge riduce la dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in

un numero massimo non superiore a 55 posti. Secondo il comma 1 dell'articolo 7-bis, la riduzione verrebbe formalizzata per mezzo di un apposito nuovo regolamento della banda stessa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). Il nuovo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, procederebbe anche a rivisitare le Tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

In proposito, segnala che il comma 2 dell'articolo 7-bis in esame puntualizza che la prevista riduzione dell'organico della banda musicale non comporta alcuna riduzione dell'organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, bensì una rideterminazione delle piante organiche del personale del Corpo stesso assegnate agli istituti penitenziari. Pertanto, dal comma 2 si evince che coloro i quali non faranno più parte della banda musicale saranno assegnati agli istituti penitenziari.

Evidenzia che l'articolo 13-ter del decreto-legge introdotto durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 306/1992 (L. 356/1992), da ultimo novellato dall'articolo 31, co. 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia e tiene conto del fatto che, in occasione della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017 (in vigore dal 19 novembre 2017) il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera in data 17 ottobre 2017 al Presidente del Consiglio, rilevando come nel testo modificato dell'articolo 12-sexies non fossero riproposte alcune ipotesi di reato già inserite dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa «al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea». La lettera rappresentava infatti «l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione

dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo». Conseguentemente, l'articolo 13-ter integra l'elenco dei reati che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca dei beni: reinserendo il riferimento ai reati di falsificazione o alterazione di monete, nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.) nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.); reinserendo la fattispecie della corruzione in ambito privato ex articolo 2635 c.c. Tale articolo annovera – al primo comma – i casi in cui «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». La pena della reclusione ivi prevista, salvo che il caso costituisca più grave reato, si applica anche a chi ricopre funzioni direttive – dell'impresa o dell'ente privato – diverse da quelle sopra menzionate; reinserendo l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca

misure di esecuzione»). Inoltre, prevede la confisca in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i seguenti reati informatici: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* c.p.), quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Inoltre, la modifica introduce il riferimento ai delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale. Il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo (secondo l'articolo in esame) che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

Rammenta che l'articolo 19-*bis* interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Perplessità suscita la previsione contenuta nel secondo comma in base al quale l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche a ritorno delle attività scolastiche. Si realizza così un'esenzione di responsabilità per *culpa*

in vigilando connessa ad uno specifico obbligo contrattuale assunto in virtù dell'erogazione della prestazione di trasporto in favore di soggetti minorenni.

Fa presente che l'articolo 19-*novies* del decreto-legge, (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) inserito durante l'esame al Senato, reca una novella alla legge forense che esclude, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale. In particolare la disposizione modifica l'articolo 12, comma 2, della legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare – anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi – apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti « a sé » e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Con la novella in esame l'obbligo di polizza per gli infortuni è mantenuto solamente per i collaboratori, dipendenti e praticanti dello studio legale.

Rammenta che l'articolo 19-*terdecies*, (Documentazione antimafia in agricoltura), introdotto dal Senato, intende limitare l'ambito applicativo di alcune delle nuove disposizioni – introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali. La limitazione introdotta rende la nuova disciplina – che dal 19 novembre 2017 entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usu-

fruiscono di fondi europei – applicabile solo per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro.

Evidenzia che l'articolo 19-*quaterdecies*, (Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti») il diritto a percepire un compenso equo. L'oggetto espressamente indicato del comma 1 dell'articolo 19-*quaterdecies* è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese. A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-*bis* nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte «unilateralmente» (*comma 3* dell'articolo 13-*bis*). Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Sono qualificate come «vessatorie» (*comma 4*) le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Il *comma 5* presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Si presumono vessatorie le clausole che consistono: nella riserva al cliente della facoltà di

modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

Rileva che la presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa. Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità (*comma 7*). In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo

gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Evidenzia che la disposizione in commento, dunque, non si limita a garantire il contraente debole – che in questo caso si presume essere l'avvocato – attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'articolo 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come *contra legem*, delimitando l'autonomia contrattuale. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al *comma 8*, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (*comma 9*). Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-*bis* della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (*comma 11*). Il comma 2 dell'articolo 19 *quaterdecies* estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinarie, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. Il comma 3 dell'articolo 19 *quaterdecies* prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo com-

penso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, segnala che il comma 1 dell'articolo 19 *quaterdecies* riproduce integralmente il contenuto dell'A.C. 4631, nel testo modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, già all'esame della Commissione giustizia.

Rammenta, inoltre, che una disposizione analoga è stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) ed è stata successivamente stralciata.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, con le quali, modificando l'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dalla recente legge n. 103 del 2017 di riforma del processo penale, si esclude la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del cosiddetto delitto di *stalking*. Si riserva, quindi, di formulare, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, osservazioni in merito alle disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati. Con riferimento al nuovo articolo 7-bis del decreto-legge, che riduce la dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo non superiore a 55 posti, chiede al rappresentante del Governo se tale riduzione è stata applicata a tutte le bande musicali delle Forze armate e se risulti essere vero che il direttore di tale banda musicale, che ha la sua sede a Portici, risieda, invece, a Roma. Chiede, in fine, se sia vero che tutti i progetti, anche a costo zero, presentati dalla citata banda musicale, ricevono spesso il parere contrario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare al deputato Ferraresi, fa presente che, non essendo in grado di poter fornire gli elementi informativi ri-

chiesti in via immediata, sarà cura del Ministero della giustizia rispondere ai quesiti relativi al direttore della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria e a quelli in merito ai progetti presentati dalla stessa banda, nell'ambito dello svolgimento dell'esame di un eventuale atto di sindacato ispettivo. Con riferimento, invece, al quesito relativo all'applicazione della riduzione di organico alla predetta banda musicale, evidenza che tale riduzione non costituisce una omologazione rispetto alle altre bande musicali ma una individuazione dello stato dei fatti che corrisponde all'esigenza di razionalizzare una pianta organica da tempo più estesa di quanto fosse la effettiva copertura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni relative al provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione nella seduta di mercoledì 25 ottobre 2017, introducendo alcune modifiche al disegno di legge del Governo, adottato come testobase e che il provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, è stato quindi trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del relativo parere.

In particolare, rammenta, altresì, che la I e la VI Commissione hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni; la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole; la X Commissione ha formulato un parere favorevole con una condizione.

Evidenzia, quindi, che, in base al calendario dei lavori relativo al mese di novembre, predisposto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, l'Assemblea dovrebbe avviare l'esame del provvedimento lunedì 27 novembre prossimo.

Tuttavia, in considerazione del concomitante esame, da parte della V Commissione, dell'A.C. 4741, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, segnala l'opportunità di richiedere alla Presidente alla Camera di valutare la possibilità di differire ad altra data, successiva alla conversione in legge del citato decreto-legge, l'esame in Assemblea dell'A.C. 4631 in materia di equo compenso.

Evidenzia che tale richiesta è motivata dalla circostanza che il decreto-legge n. 148 del 2017, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 19 *–quaterdecies*, comma 1, reca disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie, che riproducono integralmente il contenuto dell'A.C. 4631, come modificato dagli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente.

Fa presente, inoltre, che il provvedimento in questione, è assegnato in sede consultiva alla stessa II Commissione, che proprio nella giornata odierna ne ha avviato l'esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, in assenza di obiezioni, così rimane stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 4605 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4605, recante « Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegno di divorzio ».

In proposito, rammenta che nella seduta di mercoledì 15 novembre scorso si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sulla materia oggetto del provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in discussione e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 7 dicembre prossimo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

C. 2669 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara

concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 7 dicembre prossimo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

COM (2017) 489 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni e una raccomandazione (*vedi allegato 2*), il provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 novembre 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.55.

5-12481 Cominardi: Sulla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi.

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudio COMINARDI (M5S) replicando, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta resa, dichiara, tuttavia, di non essere soddisfatto della stessa. Nel sottolineare il proprio coinvolgimento emotivo nei confronti di una vicenda relativa ad una vittima che lo stesso conosceva personalmente, evidenzia,

da un lato, che nonostante il cittadino tunisino dichiarato colpevole dell'efferato delitto oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia stato condannato a trenta anni di carcere, lo stesso sia riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo presumibilmente in Tunisia e, dall'altro, che la famiglia della vittima è stata, di fatto, lasciata sola dallo Stato e non ha neanche potuto ricevere la provvisoria di 450.000 euro riconosciuta dalla corte di assise di Brescia. Nel sottolineare quanto a suo avviso risulti assurdo che a disciplina vigente, un cittadino tunisino non può essere estradato in Italia, chiede che il Governo effettui ulteriori sforzi per migliorare la disciplina convenzionale attualmente vigente e per rendere giustizia ai familiari della vittima di un efferato delitto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè ed abb.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

la proposta di legge in discussione si prefigge l'obiettivo di disciplinare la costituzione di moschee e l'attività degli imam;

a tal fine, il provvedimento prevede l'istituzione di un registro pubblico delle moschee in Italia, alla cui iscrizione provvede il Ministro dell'interno, previa verifica degli elementi e della documentazione da parte della prefettura competente per territorio (articoli da 2 a 5), nonché il controllo da parte del prefetto sulle stesse moschee registrate, anche con riguardo alle attività compiute al loro interno (articolo 6);

è, inoltre, prevista l'istituzione dell'albo nazionale degli imam, la cui iscrizione è disposta dal Ministero dell'interno a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari (articoli 7 e 8), e di una Commissione per l'albo degli imam che, tra i vari compiti, rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione al medesimo albo (articolo 9);

rilevato che:

i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono disciplinati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Tale articolo riconosce alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base

di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. È posto, inoltre, il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

relativamente alle associazioni islamiche, ad oggi, non sono state avviate trattative per la conclusione di intese;

per le confessioni prive di intesa, come quella islamica, trova applicazione la legge n. 1159 del 1929 (legge sui culti ammessi) e il relativo regolamento di attuazione (R.D. 289/1930);

in particolare, la legge del 1929 si fonda sul principio dell'ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica « purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume »;

entro tali limiti, pertanto, viene affermata la libertà di culto in tutte le sue forme, anche pubbliche, e l'eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione dagli stessi professata;

considerato che:

i dati individuali in materia di religione godono di una tutela rafforzata (dati c.d. sensibili) ai sensi dell'articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che richiama espressamente « le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere » e « l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso »;

la Convenzione CEDU, rispettivamente agli articoli 9 e 14, prevede la libertà di coscienza e di religione e il principio di non discriminazione;

in tale contesto la giurisprudenza della Corte EDU si è pronunciata diverse volte su doglianze di lesione del diritto di cui all'articolo 9 per provvedimenti nazionali volti a limitare le manifestazioni di carattere religioso;

ritenuto, quindi, di non valutare nel merito i profili, sia pure marginali, di

stretta competenza, in ragione dell'evidente incompatibilità del complessivo impianto del provvedimento sia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002) e dalla Corte EDU in materia di libertà religiosa, sia con la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. COM (2017) 489 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)489),

considerato che:

L'Unione europea considera le attività relative alle frodi e alle falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti un grave fenomeno in grado di generare un diffuso allarme sociale; si tratta di reati che possono ostacolare lo sviluppo del mercato unico digitale, causando rilevanti perdite economiche dirette, laddove intaccano la fiducia dei consumatori, determinando, in definitiva, una riduzione delle attività economiche;

è questo un ambito di intervento di prioritaria importanza, per cui appare pienamente condivisibile l'iniziativa della Commissione europea volta ad aggiornare l'attuale quadro giuridico in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, allo scopo di adeguarlo alla realtà tecnologica odierna, in cui sempre più frequentemente si effettuano pagamenti tramite dispositivi mobili e si ricorre all'utilizzo di valute virtuali, all'interno di un ecosistema informatico che se, da un lato, offre continuamente alle persone fisiche e giuridiche nuove opportunità e servizi digitali in grado di migliorare la qualità della vita

sociale ed economica, dall'altra, espone cittadini, imprese e istituzioni finanziarie ad un correlativo aumento delle possibilità di subire reati predatori perpetrati dalla criminalità semplice ed organizzata;

è apprezzabile l'approccio della disciplina proposta, diretta a istituire un nuovo regime tecnologicamente neutro, ovvero suscettibile di applicazione agli attuali, ma anche futuribili, strumenti di pagamento diversi dai contanti grazie ai continui progressi dei sistemi dell'informazione e della comunicazione;

appaiono altresì meritevoli gli obiettivi dichiarati nella proposta relativamente alle misure volte a facilitare le indagini e le azioni penali nei confronti delle frodi e delle falsificazioni ai danni dei mezzi di pagamenti diversi dai contanti, e potenziare gli strumenti di prevenzione, con particolare riguardo alle iniziative di sensibilizzazione degli utenti dei servizi di pagamento elettronici;

appaiono altresì condivisibili le misure volte a potenziare lo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso le nuove disposizioni relative alle funzioni e alle procedure che interessano i punti di contatto operativi nazionali, come anche i nuovi strumenti diretti ad agevolare e ad aumentare la comunicazione di un reato subito o di un sospetto di frode alle autorità competenti;

è infine apprezzabile l'intento della Commissione di predisporre nuovi strumenti in materia di assistenza delle vit-

time, sia fisiche che giuridiche, dei reati citati, in linea con la disciplina generale europea in materia di vittime di reato, e di prevedere l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare il pubblico per ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frode;

osservato che:

il nuovo regime, recante una armonizzazione minima e non integrale delle disposizioni nazionali per il contrasto e la prevenzione dei reati citati, trova la sua base giuridica – per scelta della Commissione europea – nell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce l'ambito di competenza della legislazione europea in materia penale;

la rilevanza della materia anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno avrebbe, tuttavia, potuto consigliare un'integrazione della base giuridica della nuova disciplina estendendo il riferimento alle norme del Trattato in materia di mercato interno, al fine di pervenire ad un grado più elevato di armonizzazione, almeno per la disciplina sostanziale, assicurando un contributo considerevole all'obiettivo del superamento delle marcate differenze che attualmente si registrano nelle legislazioni dei singoli Paesi membri;

la disciplina prevista dall'articolo 11, relativamente alla competenza giurisdizionale degli Stati membri, contempla una serie di criteri di attribuzione (sia obbligatori che facoltativi) che, in considerazione della peculiare natura dei reati citati, potrebbero essere attivati in maniera cumulativa per il medesimo reato, aumentando i rischi di litispendenza tra più Stati membri. Tale condizione, oltretutto tradursi in pregiudizio al principio di economia dei mezzi processuali, potrebbe determinare l'aberrante esito del contrasto tra giudicati. La possibilità di violare il principio del *ne bis in idem* risulta tanto più concreta se si considera che la normativa generale europea in materia di risoluzione di conflitti di giurisdizione

contempla esclusivamente procedure di consultazione tra le autorità competenti di Stati membri diversi, in vista del raggiungimento del consenso su una soluzione efficace. Se in esito a tale procedura il conflitto di giurisdizione persiste, la questione è demandata ad Eurojust (unità europea di cooperazione giudiziaria nel contrasto al crimine), che, tuttavia, non ha il potere di dirimere la controversia in via definitiva potendo esprimere sulla questione un semplice parere;

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, pur ritendendosi condivisibile l'impostazione della Commissione circa l'uso di una definizione di « pagamento virtuale » che possa ricomprendere anche i futuri sviluppi tecnologici, si evidenzia, tuttavia, l'opportunità di eliminare, alla lettera b), ogni riferimento ad esempi specifici;

b) all'articolo 4, lettere b) e c), si evidenzia l'opportunità di sopprimere il riferimento a « fini di utilizzazione fraudolenta », che comporterebbe problemi in termini probatori circa la dimostrazione della sussistenza del dolo specifico e non consentirebbe la punibilità di condotte già autonomamente costituenti reato;

c) all'articolo 5 (Reati connessi ai sistemi di informazione), si valuti l'opportunità di ripristinare l'attuale formulazione dell'articolo 3 della decisione quadro 2001/413/GAI nella parte in cui la descrizione della fattispecie criminale prevede il fatto di « aver causato intenzionalmente la perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona », al fine di rendere esplicito il presupposto della sottrazione della disponibilità del denaro o di altra analoga utilità del legittimo titolare;

d) relativamente all'articolo 8 (Sanzioni per le persone fisiche), si rileva la necessità di prevedere livelli di sanzione adeguati sia per poter utilizzare strumenti di indagine efficaci, come le intercettazioni, sia per poter disporre l'eventuale

applicazione di misure di natura cautelare. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, dovrebbe, inoltre, essere meglio precisato il significato della locuzione «nell'ambito di un'organizzazione criminale»; ciò al fine di poter applicare il più grave trattamento sanzionatorio previsto anche a soggetti che, pur non essendo inseriti in modo stabile nel contesto associativo, pongano in essere le condotte descritte ai precedenti articoli nella consapevolezza di agevolare, seppur in modo estemporaneo ed occasionale, le organizzazioni stesse;

e) in riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di apportare rimedi idonei per quanto riguarda il regime dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, al fine di ridurre i rischi di procedimenti paralleli e di contrasto tra giudicati, eventualmente mediante la previsione di meccanismi di prevalenza in base ai quali sia possibile privilegiare la

giurisdizione di uno degli Stati membri interessati;

f) nella medesima *ratio*, si valuti, con riferimento all'articolo 13 in materia di scambio di informazioni, l'esplicito inserimento dell'obbligo degli Stati membri di consultarsi per coordinare le rispettive iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace, ripristinando quanto già previsto nell'omologa disposizione dell'attuale decisione quadro,

e con la seguente raccomandazione al Governo:

siano attivate senza indugio tutte le procedure per adottare le misure legislative necessarie a garantire l'integrale recepimento della vigente e della futura disciplina europea in materia di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, in modo da assicurare ai risparmiatori italiani le stesse tutele di cui possono fruire quelli di altri Paesi.

ALLEGATO 3

5-12481 Cominardi: Sulla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato in discussione, gli Onorevoli interroganti ripropongono all'attenzione del Governo la vicenda relativa al cittadino tunisino Mootaz Chaambi, il quale è stato condannato dalla corte d'assise di Brescia il 26 giugno 2017 alla pena di trenta anni di reclusione perché riconosciuto responsabile del delitto di omicidio aggravato commesso in data 22 settembre 2014 ai danni della moglie, Daniela Bani.

Fin dall'inizio del procedimento relativo all'omicidio, Mootaz Chaambi aveva fatto perdere le sue tracce e, infatti, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia non è stata mai eseguita per irreperibilità del medesimo.

Come comunicato dal Ministero dell'interno, su disposizione del Ministero della giustizia, sin dal 19 novembre 2014, il segretariato generale dell'interpol, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, aveva provveduto alla diffusione delle ricerche in campo internazionale ai fini estradizionali di Mootaz Chaambi, in esecuzione della citata ordinanza cautelare.

In data 3 dicembre 2014, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha preso contatti con il collaterale ufficio tunisino per la possibile localizzazione ed il conseguente arresto in quel Paese del ricercato.

Le ricerche avviate già nel corso del procedimento non hanno avuto alcun riscontro dalle autorità tunisine e, allo stato, risultano parimenti vani i tentativi di localizzazione del Mootaz Chaambi anche dopo la condanna inflittagli dalla corte

d'assise bresciana. Come ha comunicato il Ministero dell'interno, infatti, in data 20 settembre 2017, i competenti organi italiani hanno sollecitato un intervento da parte dell'ufficio centrale nazionale Interpol di Tunisi, al quale è stato richiesto nuovamente se il latitante fosse reperibile in Tunisia e, in caso positivo, di provvedere per l'arresto del medesimo.

Purtroppo, alla data del 13 novembre, non risultano notizie circa la localizzazione del condannato.

Ferma la necessità di proseguire nelle attività, da tempo avviate, volte all'individuazione del condannato, occorre osservare quello che è il quadro normativo e convenzionale che disciplina i rapporti di cooperazione ed assistenza giudiziaria intrattenuti dall'Italia con lo stato tunisino.

Tuttora vigente, infatti, è la « Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione » sottoscritta a Roma il 15 novembre 1967 ed entrata in vigore il 19 aprile 1972.

L'articolo 15 del trattato predetto recita: « Le Alte Parti Contraenti non concederanno la estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione. Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due stati, allorché l'altra parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti,

oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda ».

Emerge dunque che, a disciplina vigente, un cittadino tunisino, come risulta essere Mootaz Chaanbi, non può essere estradato in Italia sempre che lo stesso si trovi effettivamente in Tunisia: ad oggi, infatti, questo Ministero non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da Interpol in merito alla localizzazione.

A localizzazione avvenuta, questo Ministero, come di consueto, richiederà il parere favorevole della competente Procura generale della Repubblica ad avanzare richiesta di perseguimento penale in Tunisia nei confronti di Mootaz Chaanbi ed il Ministro della Giustizia potrà procedere, in ossequio al disposto del ricordato articolo 15 della convenzione bilaterale, a richiedere il perseguimento penale alle competenti autorità tunisine.

La disciplina convenzionale attualmente vigente, tuttavia, non può ritenersi tale da soddisfare le esigenze di una seria ed efficiente cooperazione giudiziaria in materia penale.

Nella chiara consapevolezza che solo rapidi ed incisivi mezzi di assistenza giudiziaria internazionale possono agevolare il fermo contrasto alle nuove forme di criminalità, in primo luogo di matrice terroristica, l'impegno di questo Ministero è stato, nel corso degli ultimi anni proprio quello di migliorare l'efficacia degli strumenti di assistenza giudiziaria in materia penale: in questo senso, risultati di assoluto rilievo risultano quelli alla recente riforma organica del titolo XI del codice di procedura penale, attuata con l'approva-

zione del decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, nonché i decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle direttive ed alle discipline convenzionali comunitarie in materia di ordinamento europeo di indagine ed in materia di assistenza penale.

Nella medesima direzione, poi, sono state svolte incisive azioni positive volte ad intavolare e portare a termine negoziati internazionali funzionali al medesimo scopo.

In questo quadro complessivo, la competente articolazione ministeriale ha comunicato che più volte, anche nel corso del corrente anno, il Ministero della Giustizia, dopo aver inoltrato alle autorità tunisine proposte di nuovi ed aggiornati trattati in materia di estradizione, assistenza giudiziaria penale e trasferimento delle persone condannate, ha sollecitato un incontro per agevolare lo svolgimento dei negoziati, senza purtroppo ricevere, allo stato, una pronta disponibilità dalla controparte.

Il Ministero della Giustizia proseguirà comunque negli sforzi sinora compiuti per portare a compimento i negoziati per la sottoscrizione, anche con la Tunisia, di accordi bilaterali adeguati alla soddisfazione delle esigenze più attuali della Giustizia e dell'esecuzione penali.

Allo stesso modo, dovrà proseguire l'impegno del Governo affinché il responsabile dell'efferato omicidio sia, in primo luogo, localizzato ed affinché nei confronti dello stesso siano attivati tutti gli strumenti resi disponibili dall'ordinamento vigente per l'esecuzione della condanna irrogata.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della ong siriana *Center for Civil Society and Democracy (CCSD)* (*Svolgimento e conclusione*) 44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione del Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada, Paul Gibbard. (*Svolgimento e conclusione*). 45

ALLEGATO 1 (*Documento trasmesso dall'ambasciata della federazione russa*) 51

Sui lavori della Commissione 45

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 49

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato dalla Commissione*) 60

ERRATA CORRIGE 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della ong siriana *Center for Civil Society and Democracy (CCSD)*. (*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, su richiesta degli auditi, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata unicamente dalla resocontazione stenografica. Introduce, quindi, l'audizione.

Rajaa ALTALLI, *co-fondatrice e co-direttrice del Center for Civil Society and Democracy (CCSD)*, ed ulteriori rappresentanti della medesima ong siriana svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva, con specifico riferimento alla situazione in Siria. Segue un breve contributo del consigliere Federico CALABRESE MARTUSCELLI, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Interviene, quindi, per porre quesiti e osservazioni Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, al quale rispondono Rajaa ALTALLI, *co-fondatrice e co-direttrice del Center for Civil Society and Democracy (CCSD)*, ed ulteriori componenti della delegazione audita.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione del Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada, Paul Gibbard.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Paul GIBBARD, *Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, Andrea COLLETTI (M5S), Franco CASSANO (PD) e Sandra ZAMPA (PD).

Paul GIBBARD, *Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che l'Ambasciata della Federazione Russa ha trasmesso, in sostituzione della richiesta audizione, un documento dal titolo «La visione russa del futuro dell'Artico», recante la posizione del Governo russo sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva. Facendo seguito alle intese raggiunte in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 novembre scorso, autorizza la pubblicazione del testo in allegato al resoconto odierno ai fini della sua acquisizione agli atti dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, licenziato dal Senato e in scadenza il 15 dicembre 2017, con il quale il Governo ha anticipato talune misure urgenti in connessione con il disegno di legge di bilancio, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso.

Segnala che, tra gli aspetti di interesse del provvedimento, figurano rilevanti disposizioni per l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi, la sospensione dei termini per gli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, l'ulteriore estensione alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione del cosiddetto *split payment*, ovvero il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi, il mantenimento dell'IVA alle aliquote attuali, l'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo. Sottolinea che da tale meccanismo è derivato un importante progresso sul terreno della lotta contro l'evasione fiscale, testimoniato da un significativo incremento percentuale del gettito IVA.

Limitando la sua esposizione alle norme di interesse della Commissione, evidenzia l'articolo 6 del provvedimento, di novella degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 145 del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione per sostenere i processi di pace.

Anche alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di prima applicazione della legge del 2016, segnala che il decreto-legge interviene con misure di tipo ordinamentale, volte a modificare la procedura di deliberazione delle missioni nel-

l'intento di assicurare maggiore certezza agli aspetti di copertura finanziaria delle missioni.

In particolare, quanto alle modifiche all'articolo 2 della legge n. 145, il provvedimento inserisce, dopo il comma 2, relativo alla comunicazione alle Camere delle deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, un nuovo comma 2-*bis* che prevede che le deliberazioni siano corredate dalla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

La novella al successivo comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145 prevede che, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse, le competenti Amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali – anziché mensili – determinate in proporzione alle risorse iscritte nel Fondo missioni, di cui all'articolo 4, anziché in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali – anziché mensili – da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle Amministrazioni competenti.

Dopo il comma 4 è inserito un nuovo comma 4-*bis* che prevede che, per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere disposta un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel Fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Tale anticipazione può essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di presentazione della deliberazione o delle relazioni annuali alle Camere su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Evidenzia che tali innovazioni normative rendono più fluido e funzionale il

meccanismo di assegnazione dei fondi in vista dell'approvazione definitiva degli strumenti normativi di autorizzazione.

Evidenzia, altresì, che sul punto si è espressa favorevolmente la 3^a Commissione del Senato che ha tuttavia osservato che le nuove procedure potrebbero essere meglio definite per valorizzare il ruolo del Parlamento e che il termine di dieci giorni entro cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre l'anticipazione fino al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo missioni dovrebbe decorrere non dalla data di presentazione delle deliberazioni ma dalla data dell'autorizzazione da parte del Parlamento. Sul medesimo punto ha convenuto, seppur in termini più assertivi, la Commissione Difesa del Senato che sulla medesima questione ha apposto una condizione al parere favorevole.

Nel corso dell'*iter* presso il Senato, con emendamento all'articolo 6, comma 1, lettera a), è stata inserita un'ulteriore modifica alla legge n. 145 del 2016 al fine di prevedere che l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio di ripartizione del Fondo missioni, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145, avvenga entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo da parte del Parlamento, in modo da velocizzare l'*iter* di assegnazione delle risorse alle varie missioni.

Passando alle modifiche all'articolo 3 della legge n. 145, relativo alla sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, le nuove disposizioni prescrivono al Governo la produzione alle Camere di una relazione analitica annuale sulle missioni e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il cui concerto avvenga non solo con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, bensì anche con il Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo che tale relazione analitica annuale, corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna missione, sia verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

di contabilità pubblica. Introducendo un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 3, si prevede inoltre che, per la prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione annuale sia corredata dalla relazione tecnica con la quantificazione dei relativi oneri, positivamente verificata dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica del 2009.

A tal proposito osserva che l'articolo 17, comma 3, della legge del 2009 impone la presentazione di una relazione tecnica in riferimento ad un elenco tassativo di atti normativi tipici, quali disegni di legge, schemi di decreto legislativo, emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie. La relazione tecnica deve recare la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Ciò detto evidenzia la particolarità di un dettato normativo che prescrive la presentazione della relazione tecnica con riferimento ad atti quali la deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, e la relazione annuale, di cui all'articolo 3 della legge n. 145 del 2016.

Quanto alle modifiche all'articolo 4 della legge n. 145, relativo al Fondo missioni, in analogia con quanto sopra riferito, fa presente che si dispone che, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse, le competenti Amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali – anziché mensili – determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui al medesimo articolo 4 – anziché, come originariamente previsto, in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale

scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali – anziché mensili – da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle Amministrazioni competenti.

Restando ancora sul tema delle missioni, segnala che il comma 5 dell'articolo 6 reca il rifinanziamento del Fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 – al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017 – con copertura a valere sull'articolo 20. Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio di riparto del Fondo missioni ha permesso la copertura finanziaria per i soli primi nove mesi del 2017, in quanto la consistenza dell'apposito fondo è pari a euro 997.247.320, « che non consente di far fronte al fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere che ammonta a 1.427.745.294 euro », come evidenziato nella relazione illustrativa dell'atto del Governo n. 439, recante lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Rileva che la relazione tecnica del provvedimento in esame evidenzia che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, è pari a 1.428 milioni di euro: le risorse disponibili sul Fondo missioni sono pari a 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo consumi intermedi anche a seguito della legge di assestamento per il 2017. Pertanto l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del 2017 è pari appunto a 140 milioni di euro.

Passando ad illustrare ulteriori profili di competenza, segnala l'articolo 14 del provvedimento che revisiona la disciplina del cosiddetto *golden power*, ovvero i poteri speciali che consentono al Governo di intervenire sugli atti societari delle im-

prese, pubbliche o private che siano, e in ciò risiede la novità, laddove valuti la sussistenza di « minaccia di grave pregiudizio » per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché, negli altri settori, per gli interessi pubblici relativi al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Nel valutare le potenziali minacce il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, può intervenire con tre leve di crescente potenza: condizioni prescrittive all'acquisto di partecipazioni; veto all'adozione di delibere da parte degli organi societari; opposizione all'acquisto di partecipazioni. Il decreto amplia i settori di applicazione del *golden power* a quelli aventi alta intensità tecnologica, tra cui le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, di cui la Commissione si è di recente occupata, e inserisce il MAECI nel circuito del concerto per l'emanazione degli appositi regolamenti.

Il decreto stabilisce anche che una parte dell'onere complessivo del provvedimento, pari a poco più di un miliardo di euro, sia coperto mediante riduzione delle dotazioni di cassa relative ai ministeri. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si prevede una riduzione per 43,7 milioni di euro, tutti a carico della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » e per settori cruciali della nostra politica estera, come la cooperazione allo sviluppo e la rappresentanza all'estero di cittadini e imprese. Su tale profilo evidenzia che la Commissione del Senato ha apposto una condizione al suo parere favorevole affinché, in vista dell'esame del disegno di legge di bilancio, sia assicurato il rilancio delle capacità operative della Farnesina, anche attraverso il rafforzamento dell'organico nelle aree funzionali e l'incremento dei contingenti di personale locale.

Tutto ciò premesso, anche in vista della presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio, ritiene che vi siano i tempi per un'approfondita valutazione del provvedimento, anche nell'ottica di

una interazione con la Commissione Difesa, con cui è stato condiviso il percorso di esame della legge quadro sulle missioni internazionali.

Preannuncia, pertanto, in vista di una prossima seduta, la presentazione di una proposta di parere volta a recepire il più possibile i contributi al dibattito e a fornire, anche per il futuro, elementi di orientamento, soprattutto sul terreno di un'eventuale modifica della legge n. 145 del 2016, cui questa Commissione ha intensamente lavorato a partire dalla XV legislatura.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale

dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Attività produttive, mentre la Commissione Cultura ha preannunciato di non procedere all'espressione de previsto parere. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, ha presentato l'emendamento 3.1, di recepimento della condizione (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime un orientamento favorevole sull'emendamento della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 910 di mercoledì 15 novembre 2017, a pagina 57: alla prima colonna, ventitreesima riga, sostituire le

parole « è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio » con le seguenti « sono ancora pervenuti i pareri della Commissione Bilancio e della Commissione Cultura »; alla seconda colonna, quattordicesima riga, sopprimere la parola: « Cultura ».

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**DOCUMENTO TRASMESSO DALL'AMBASCIATA
DELLA FEDERAZIONE RUSSA***La visione Russa del futuro dell'Artico*

Il futuro e la prosperità della Federazione Russa sono strettamente legati all'Artico, che genera il 10 per cento del PIL russo e il 20 per cento del totale delle esportazioni. Il contributo della regione artica al nostro sviluppo continuerà a crescere nel corso degli anni.

I nostri documenti strategici, approvati dal Presidente, definiscono con chiarezza i seguenti interessi prioritari della Russia nell'Artico:

1. utilizzare le risorse della zona artica della Federazione Russa a vantaggio dello sviluppo sostenibile della Russia;
2. garantire la pace e la cooperazione nell'Artico;
3. preservare gli ecosistemi unici dell'Artico;
4. sviluppare la Rotta marittima del nord.

Nell'agosto 2017 il Governo russo ha adottato il Programma di Stato per lo sviluppo socioeconomico della zona artica della Federazione Russa. Più di tre miliardi di dollari USA sono stati stanziati a favore di tale programma che si prefigge tre obiettivi principali:

1. creare « aree perno » per lo sviluppo dell'Artico;
2. sviluppare la Rotta marittima del nord;

3. creare nostri equipaggiamenti e tecnologie per l'industria degli idrocarburi e per l'industria meccanica, necessari per l'esplorazione delle risorse naturali dell'Artico.

La Russia è molto attiva nell'Artico e ha circa 150 progetti in corso di realizzazione o in fase di valutazione finale. Il valore totale di questi progetti è pari a circa 80 miliardi di dollari USA e il grosso degli investimenti proviene dal settore privato.

L'iniziativa portabandiera della cooperazione internazionale nell'Artico è il progetto *Yamal LNG* (Liquefied Natural Gas). Nell'agosto 2017 i nostri partner di 14 Paesi hanno visitato l'insediamento di Sabetta nella penisola di Yamal e hanno avuto modo di vedere il moderno aeroporto in grado di ricevere grandi aerei cargo, il terminale marittimo in costruzione per metaniere con capacità sino a 172.000 metri cubi e l'impianto di lavorazione del gas dalla capacità produttiva di 16,5 milioni di tonnellate di LNG (entrerà in funzione alla fine di quest'anno).

Il progetto *Yamal LNG* è un esempio degli sviluppi oggi in atto nell'Artico russo. Quattro anni fa la popolazione di Sabetta era di circa trecento abitanti, oggi supera i trentamila. Il totale degli investimenti nel progetto ammonta a circa 26 miliardi di dollari USA, con una quota statale che non supera i due miliardi e mezzo di dollari USA.

La Russia è pronta a intensificare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nella regione, ma si aspetta anche un

atteggiamento imparziale nei confronti delle sue aziende interessate a progetti in altri paesi della regione artica.

Le merci prodotte nell'Artico russo saranno trasportate attraverso la Rotta marittima del nord. L'anno scorso ne sono stati consegnati 7,4 milioni di tonnellate, volume che si triplicherà nel giro di tre anni e che nel 2025 potrebbe raggiungere i 35 milioni di tonnellate. Per questo occorrono enormi investimenti in infrastrutture portuali, connettività, servizi avanzati alla navigazione e costruzione di rompighiaccio (secondo le previsioni, nel 2021 tre nuovi rompighiaccio nucleari entreranno in funzione lungo la Rotta marittima del nord).

Nel prossimo futuro, gran parte delle merci trasportate attraverso la Rotta marittima del nord saranno di origine russa o avranno la Russia come destinazione finale. Ma vi è anche un'enorme potenziale come via di transito più breve fra l'Asia e l'Europa. Nel 2017 sei navi hanno percorso questa rotta dalla Cina all'Europa.

La Russia è impegnata nei confronti dell'Accordo di Parigi sul clima e si sta preparando a ratificarlo. È importante ridurre al minimo l'impatto dell'aumento delle attività economiche nell'Artico sull'ambiente e sul modo di vita tradizionale dei popoli indigeni.

Le grandi società russe del gas e del petrolio hanno annunciato che utilizzeranno al 100 per cento il gas associato ed escluderanno totalmente la combustione a torcia del gas (*gas flaring*). Da qui al 2023, il gigante minerario russo *Nornikel* investirà circa quattro miliardi di dollari USA in progetti ambientali nell'Artico. Le emissioni saranno ridotte drasticamente.


L'anno scorso, ad esempio, le emissioni di anidride solforosa nella penisola di Kola sono state ridotte del 22 per cento.

Ultimamente la più grande società di navigazione russa, la *Sovcomflot*, ha annunciato che convertirà le sue navi cisterna di classe *Aframax* dalla propulsione a gasolio a quella a LNG. La *Sovcomflot* è la prima società di navigazione del mondo ad aver preso questa decisione.

La Russia considera l'Artico un territorio di dialogo e cooperazione. Non esistono dispute aperte o eventuali nell'Artico sulle frontiere marittime e nemmeno sull'accesso alle risorse minerarie o biologiche. Il diritto internazionale in generale e la Convenzione ONU sul diritto del mare in particolare sono in grado di garantire nell'Artico i diritti degli Stati rivieraschi e degli altri Stati.

Nella Dichiarazione di Ilulissat del 2008, gli Stati rivieraschi hanno confermato la loro adesione al diritto internazionale e all'ordinata risoluzione delle rivendicazioni concorrenti sulla piattaforma continentale estesa nell'Oceano Artico. Il decennale della Dichiarazione nel 2018 costituirà una buona occasione per confermare collettivamente che le disposizioni di tale documento politico restano valide.

La Russia ripone fiducia nei meccanismi collettivi. Le attività del Consiglio Artico hanno contribuito immensamente a prevenire qualsiasi conflitto nella regione. In occasione della riunione del Consiglio Artico a Fairbanks nel maggio scorso, gli Stati artici hanno confermato una volta di più il loro impegno a favore della pace, della stabilità e della cooperazione. La Russia crede che sarà il partenariato a dar forma al futuro dell'Artico.



Russia's priorities in the Arctic:

To utilize
resources for
the
sustainable
development

To ensure
peace and
cooperation

To preserve
the unique
Arctic
ecosystems

To develop
the Northern
Sea Route

State Programme for Socio-Economic Development of the Arctic Zone of the Russian Federation


(adopted August 31, 2017)

*Objectives:

- to create mainstay areas for the development in the Arctic
- to develop the Northern Sea Route
- to create equipment and technologies for oil/gas and machine building industries



*Allocated - 3 bln USD

150 projects - total value 80 bln USD
(investments mainly from private sector)



Yamal - LNG

- Stakeholders - companies from Russia, China and France
- Investments - 26 bln USD
- Contributions from the state budget - 2,5 bln USD
- Cargo capacity of LNG carriers up to 172 000 cbm
- Annual production 16,5 mln tons





The Northern Sea Route

*2016 - 7,4 mln tons

*2025 - at least 35 mln tons

*Development focused on:

- Port infrastructure
- Connectivity
- Advanced navigation services
- Construction of icebreakers




Environmental commitments

* Paris climate agreement


* Oil and gas companies - to utilize 100% of the associated gas and to exclude gas flaring totally

* Mining company Nornikel - to invest 4 bln USD by 2023 to reduce emissions

* Shipping company Sovcomflot - first in the world to transfer its Aframax class tankers from diesel fuel to LNG



Our vision



ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (C. 4609 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3

(Copertura finanziaria).

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3

(Copertura finanziaria).

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, è valutato un onere di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. La Relatrice.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	64
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
SEDE REFERENTE:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (<i>Esame e rinvio</i>)	73
AVVERTENZA	80
ERRATA CORRIGE	80

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modi-

ficazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.
C. 4466 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 19 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di

carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.
C. 4467 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame non ri-

sultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 19 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favo-

revole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

C. 4388 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento in titolo nella seduta del 15 novembre 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Rammenta altresì che, in tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento, la Commissione ne ha disposto il rinvio dell'esame. Osserva che la richiesta di chiarimenti concerneva, tra l'altro, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 4, comma 6, volto a prevedere l'introduzione dell'obbligo per le imprese di versare alla gestione per gli interventi assistenziali dell'INPS (GIAS), per ciascun lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale NASpI spettante al lavoratore. Ricorda inoltre che la Commissione di merito, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 16 novembre 2017, deliberando di conferire il mandato alla relatrice a riferire in senso contrario all'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta

del 15 novembre 2017, in relazione al testo attualmente all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che le somme versate, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, alla gestione per gli interventi assistenziali dell'INPS (GIAS), per ciascun lavoratore licenziato, pari a sei volte il trattamento mensile iniziale NASpI spettante al lavoratore, saranno destinate al finanziamento degli oneri sostenuti dall'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4388 e abb.-A, recante Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le somme versate, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, alla gestione per gli interventi assistenziali dell'INPS (GIAS), per ciascun lavoratore licenziato, pari a sei volte il trattamento mensile iniziale NASpI spettante al lavoratore, saranno destinate al finanziamento degli oneri sostenuti dall'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fa-

scicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, poiché le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.

C. 4665, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico

del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, conferma la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, anche avuto riguardo al carattere prudenziale delle stime concernenti i benefici fiscali previsti dal medesimo provvedimento. Precisa, inoltre, che l'onere di 51.920 euro annui per le spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del Forum Internazionale dell'Energia deve essere espresso in termini meramente previsionali, in quanto lo stesso non è delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa. Infine, ferma restando la decorrenza dall'anno 2017 dell'onere di 100.000 euro annui, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 quale contributo finanziario obbligatorio annuale al bilancio del Segretario del Forum Internazionale dell'Energia – già versato dal nostro Paese negli anni passati –, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura dei restanti oneri recati dagli Accordi in esame, ritiene necessario prevedere un aggiornamento del profilo

temporale degli oneri medesimi, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 3, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente aggiornando la decorrenza della relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4609 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si conferma la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dal

provvedimento, anche avuto riguardo al carattere prudenziale delle stime concernenti i benefici fiscali previsti dal medesimo provvedimento;

L'onere di 51.920 euro annui per le spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del Forum Internazionale dell'Energia deve essere espresso in termini meramente previsionali, in quanto lo stesso non è delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa;

ferma restando la decorrenza dall'anno 2017 dell'onere di 100.000 euro annui, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 quale contributo finanziario obbligatorio annuale al bilancio del Segretario del Forum Internazionale dell'Energia – già versato dal nostro Paese negli anni passati –, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura dei restanti oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 3, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente aggiornando la decorrenza della relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è valutato un onere di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.

Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente al riguardo che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del competente Ministero dello sviluppo economico.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Nuovo testo C. 3792.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge in esame, di inizia-

tiva parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. In merito agli articoli 1 e 2, che prevedono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, per quanto riguarda i profili di quantificazione, rileva che la normativa in esame interviene sui termini di prescrizione per i crediti da fornitura di acqua, gas ed elettricità, relativi alle utenze domestiche e alle microimprese, riducendoli a due anni rispetto ai cinque attualmente previsti, ai sensi dell'articolo 2948, numero 4, del codice civile, e ciò anche con riferimento alle accise.

Si interviene altresì sui termini di pagamento dei conguagli, prevedendo ipotesi di sospensione dei pagamenti in pendenza di reclami all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) da parte del consumatore. Evidenzia che le predette norme sono applicabili alle fatture con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della disciplina in esame, secondo la modulazione temporale prevista dall'articolo 2. Ciò premesso, con riferimento alla fornitura di energia elettrica e di gas ritiene che andrebbero verificati gli effetti di gettito sia in termini di accise, rispetto alle quali è espressamente prevista una riduzione dei termini di prescrizione, sia in termini di IVA, tenuto conto che tale imposta segue il debito principale, per il quale è parimenti prevista la prescrizione in due anni.

Ritiene che i medesimi chiarimenti, riferiti al gettito per IVA e accise, andrebbero forniti con riguardo alle ipotesi di sospensione dei pagamenti previste dal testo in esame. Ritiene inoltre che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine alla significatività di eventuali effetti di carattere indiretto, inerenti il gettito da imposte dirette, connessi alla redditività delle imprese fornitrici.

Con riferimento alla fornitura idrica, assoggettata ad IVA, pone in evidenza i seguenti aspetti: la tariffa del servizio idrico integrato è determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del testo

unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006; il piano economico-finanziario d'ambito deve assicurare, in ottica previsionale e con aggiornamento annuale, il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del predetto testo unico; la proposta in esame prevede, all'articolo 2, che per il settore idrico le norme siano applicabili a decorrere dal 2020.

In base ai predetti elementi, ritiene che andrebbero verificati, anche in questo caso, gli effetti in termini di gettito IVA. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione riguardo alle conseguenze sulle entrate degli enti di governo dell'ambito territoriale per il servizio idrico (soggetti gestori del servizio, inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione, cui partecipano obbligatoriamente gli enti territoriali), al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario. Infine, allo scopo di escludere oneri per la finanza pubblica, considera necessario acquisire una conferma circa la sostenibilità per l'AEEGSI degli interventi necessari per l'adeguamento del sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010, volto a consentire, entro il 1° gennaio 2020, l'accesso per i clienti finali, senza oneri a carico di questi ultimi, ai dati riguardanti i propri consumi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento in titolo, non corredato di relazione tecnica, rileva preliminarmente che l'articolo 14 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica presentata al Senato richiedeva alle amministrazioni competenti una dimostrazione dell'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame. Tanto premesso, evidenzia che molte delle previsioni del provvedimento, ove non considerate di portata meramente programmatica, appaiono suscettibili di determinare un impatto finanziario rispetto al quale andrebbe valutata la disponibilità delle relative risorse, al fine di escludere possibili effetti onerosi per la finanza pubblica. Ciò posto, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo a sostegno della neutralità finanziaria asserita dall'articolo 14. Tali elementi appaiono, tra l'altro, necessari con riferimento: al riconoscimento del diritto di libera scelta ai percorsi formativi e agli ausili utilizzati per il pieno sviluppo della persona e la sua piena inclusione sociale, di cui all'articolo 2; all'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti di misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, di cui all'articolo 8, comma 2; alla promozione dell'insegnamento della LIS e della LIS tattile da parte delle università e ai servizi di interpretariato da parte di organi con autonomia di bilancio, di cui agli articoli 6 e 10; alla costituzione del gruppo di lavoro presso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e di depositare la relazione tecnica di

passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva fornito i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito all'articolo 1, comma 2, lettera e), che modifica l'articolo 2214-*quater* del Codice dell'ordinamento militare al fine di estendere l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, tale specifico istituto non era previsto nell'ordinamento di provenienza in quanto applicabile alle Forze armate e a quelle di polizia ad ordinamento militare, mentre in luogo dello stesso operava, ed è tuttora previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, l'istituto del cosiddetto montante contributivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

in ragione dello *status militis* conseguito in seguito all'assorbimento delle unità forestali nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, la disposizione in esame mira ad estendere il regime di piena alternatività, a scelta dell'interessato, tra montante contributivo e ausilia-

ria, alternative già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare e recentemente estesa a tutte le Forze armate con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (cosiddetto riordino dei ruoli);

l'equivalenza tra i due sistemi, ausiliaria e montante contributivo, sul piano finanziario è stata confermata dalla Ragioneria generale dello Stato proprio in sede di esame della relazione tecnica di cui al predetto decreto legislativo n. 94 del 2017, introduttivo di una norma speculare a quella in parola;

il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 7, del beneficio dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza non produrrà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale beneficio è alternativo al cosiddetto montante contributivo e, dall'altro, che è prevedibile un limitato ricorso allo stesso, atteso che – come già evidenziato nella relazione tecnica allo schema di provvedimento – nell'ultimo quadriennio vi è stato un limitato ricorso all'istituto dell'ausiliaria rispetto al cosiddetto montante contributivo da parte del personale della Guardia di finanza posto in congedo per limiti di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dell'8 novembre scorso.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in oggetto, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e di quanto asserito nella relazione tecnica. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

Atto n. 467.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in oggetto, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e di quanto asserito nella relazione tecnica. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo.

Atto n. 468.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, adottato sulla base degli articoli 33 e 36, della legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), reca disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. In merito agli articoli da 1 a 13, pur prendendo atto che il numero dei componenti la Commissione è inferiore al numero complessivo dei componenti degli esistenti organismi, che saranno soppressi, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i rimborsi delle spese da corrispondere ai membri della Commissione possano effettivamente essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; ciò anche in considerazione dei compiti affidati all'organismo di nuova istituzione. Ritiene che analoghi elementi andrebbero acquisiti con riguardo all'effettiva possibilità per la com-

petente direzione generale del Ministero dei beni culturali di svolgere le attività previste dalla normativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili. Non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 91 del 2013, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che si applica alle istanze presentate presso le direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che si tratta di un'agevolazione già prevista a legislazione vigente per le corrispondenti istanze inerenti la materia in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, previste dalla normativa vigente, da corrispondere ai membri della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, primo periodo, potranno essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, sia in considerazione dei compiti assegnati alla medesima Commissione dal presente provvedimento, sia in considerazione del fatto che il numero dei componenti della stessa è inferiore al numero dei componenti degli esistenti organismi. Chiarisce inoltre che la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolgerà le attività previste dal presente provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di

tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (atto n. 468),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, previste dalla normativa vigente, da corrispondere ai membri della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, primo periodo, potranno essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, sia in considerazione dei compiti assegnati alla medesima Commissione dal presente provvedimento, sia in considerazione del fatto che il numero dei componenti della stessa è inferiore al numero dei componenti degli esistenti organismi;

la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolgerà le attività previste dal presente provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, nel rilevare preliminarmente che il decreto-legge n. 148 del 2017 reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato, fa presente quanto segue.

Dal punto di vista dei profili finanziari, il predetto decreto concorre agli obiettivi della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando una parziale disattivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia – vale a dire gli aumenti di IVA ed accise previste dal 2018, la cui totale disattivazione per il 2018 ed ulteriore riduzione per il 2019 risulta prevista nel disegno di legge di bilancio 2018 – cui destina risorse per poco meno di 1,2 miliardi per il biennio 2018-2019. A fronte di questo ed altri interventi il provvedimento reperisce le necessarie risorse finanziarie, con effetti positivi sui saldi che, pur di ridotto ammontare – pari a circa 90 milioni nel 2018 e 95 nel 2019 – incrementano le risorse utilizzate dal disegno di legge di bilancio.

Oltre alle misure fiscali, tra cui le principali sono quelle sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle, ovvero sulla definizione agevolata dei carichi, nonché sull'estensione dello *split payment* e sull'ammissione degli enti del terzo settore al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, un importante gruppo di misure interviene in tema di calamità naturali, sia con disposizioni di favore fiscale che con stanziamento di risorse e con norme volte a dare priorità agli investimenti per finalità di ricostruzione e messa in sicurezza.

Un altro intervento riguarda il settore delle imprese, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni Fondi dedicati alle piccole e medie imprese nonché con una misura specifica per quelle di grandi dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della cosiddetta *Golden Power* governativa nelle società considerate strategiche. Di rilievo anche le misure nel settore dei trasporti, ad esempio con la proroga dei termini per le procedure su Alitalia e l'assegnazione di risorse agli investimenti nel settore ferroviario, nonché numerosi altri interventi rivolti a temi specifici, quali l'obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica, il principio dell'equo compenso per i professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune importanti concessioni autostradali scadute, l'estensione delle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede ed altre ancora. Più nel dettaglio, in materia fiscale, si segnala in primo luogo la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 e accise per il 2019, che viene completata nel disegno di legge di bilancio per il 2018 (articolo 5).

Altri interventi in materia fiscale e di entrata riguardano: la riammissione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione delle cartelle), la proroga delle rate scadute nel 2017 e l'estensione del beneficio ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017 (articolo 1); la facoltà dei contribuenti di effettuare le comunicazioni IVA con cadenza semestrale e la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017 (articolo 1-*quarta*); la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017; la proroga al 30 settembre 2018 dei versamenti e gli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché gli stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica (articolo 2); per i territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, la proroga al 31 maggio 2018 per gli adempimenti e i paga-

menti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 2), la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una « zona rossa ») e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018 (articolo 2-*bis*); l'estensione dello split payment a enti pubblici economici, fondazioni partecipate, nonché società controllate e partecipate da amministrazioni pubbliche (articolo 3); l'anticipo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche *online*, e sulle emittenti locali, esteso anche agli enti non commerciali (articolo 4); la vendita di tabacchi lavorati e assimilati, estendendo tra l'altro – a fini antielusivi – il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (articoli 5-*bis* e 19-*quinquies*); agevolazioni fiscali in materia di *Onlus*, società di mutuo soccorso, alimenti a fini medici speciali e lavoratori rientrati in Italia (articoli da 5-*ter* a 5-*quinquies* e 8-*bis*); la regolarizzazione di somme detenute all'estero o derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero (articolo 5-*septies*); la prosecuzione della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e Vinci) (articolo 20, comma 1); l'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 20, comma 2).

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (articolo 11). Viene altresì incrementa il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa

Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo (articolo 9), e si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud », con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia Spa, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Altri interventi per le imprese riguardano: l'estensione ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi della possibilità di partecipazione ai confidi (articolo 9-*bis*); l'estensione della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese (articolo 11-*bis*); la possibilità per il consiglio delle Camere di commercio di essere rinnovato per due volte invece che per una sola volta (articolo 13, comma 1-*bis*); la fissazione al 1° dicembre 2018 del termine per l'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza (articolo 13, comma 1-*ter*); l'introduzione, in materia di trasparenza societaria, della cosiddetta norma anti-scorrerie, che estende gli obblighi di comunicazione per chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata (articolo 13); l'estensione al settore della cd. alta tecnologia l'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società strategiche (*Golden Power*). Si prevede, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di notifica funzionali all'esercizio di tali poteri (articolo 14).

In materia di ambiente, gli interventi previsti riguardano: l'assegnazione di 27 milioni di euro per l'anno 2017 al soggetto attuatore degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (articolo 17, comma 1); il trasferimento al comune di Matera, « Capitale europea della cultura 2019 », di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana (articolo 17, comma 2); l'attribuzione ai comuni delle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori,

da realizzare nei siti di importanza comunitaria, anche per i siti che interessano il territorio di più comuni (articolo 17-*bis*); l'inclusione degli enti gestori delle aree protette per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille (articolo 17-*ter*); l'estensione dei contributi ai comuni in zone a rischio sismico alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio, con 10 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2018-2019 (articolo 17-*quater*, commi 1 e 2); l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ per coprire gli oneri derivanti dal decreto-legge (articolo 17, comma 3, e articolo 20, commi 5 e 7).

In materia di infrastrutture, gli interventi previsti riguardano: l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia (articolo 1-*bis*); l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune concessioni autostradali scadute (A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone, raccordo Villesse-Gorizia) e sulla stipula delle relative convenzioni di concessione, nonché l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente (articolo 13-*bis*); l'autorizzazione di spesa, nel limite di 35 milioni di euro per il 2017, per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po (articolo 15-*quater*); l'introduzione di disposizioni volte ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti, a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie, nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il *project review* delle infrastrutture prioritarie (articolo 17-*quater*, commi 3-5); l'autorizzazione di spesa, per 100.000 euro per l'anno 2017 e

1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 19-*quater*).

In materia di calamità, gli interventi previsti riguardano: la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 (articolo 2, commi 1-5); l'introduzione di misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché di stanziamenti per favorire la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni) a Ischia (articolo 2, commi da 5-*bis* a 6-*undecies*); la proroga al 31 maggio 2018 del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e, per gli stessi territori, la precisazione che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (articolo 2, commi 7 e 7-*bis*), nonché una serie di disposizioni volte a integrare la disciplina per la ricostruzione (articolo 2-*bis*, commi da 1 a 29); una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009 (articolo 2-*bis*, commi da 30 a 42); una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012 (articolo 2-*bis*, commi da 43 a 44).

In materia di trasporto aereo, gli interventi previsti riguardano: il differimento al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017,

proroga fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, nonché lo incrementa di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018 (articolo 12); l'obbligo per i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, di assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare (articolo 12, comma 2-*bis*); il diritto per la società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi di trattenere le somme relative ai diritti aeroportuali introitati a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 (articolo 12-*ter*); una nuova disciplina della procedura di subentro nella concessioni aeroportuali per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione, attraverso una novella del comma quinto dell'articolo 703 del codice della navigazione (articolo 15-*quinquies*).

In materia di trasporto ferroviario, gli interventi previsti riguardano: l'assegnazione di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinati al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A (articolo 15, comma 1); la modifica della disciplina relativa ai contratti di programma, con specifico riferimento alla procedura di esame parlamentare degli stessi, alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché in materia di contratti di servizio con specifico riferimento agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale (articolo 15, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*); l'assegnazione alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa (articolo 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*); un ulteriore stanziamento di 4,5

milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci (articolo 15, comma 1-*septies*); una modifica del regime relativo alla sicurezza ferroviaria delle reti ferroviarie isolate (che saranno assoggettate, dal 2019, al regime di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007 da cui erano precedentemente escluse). La disposizione interviene anche sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi e autorizza inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni (articolo 15-*ter*).

In materia di comunicazioni, gli interventi previsti riguardano: una nuova disciplina relativa alla cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese, con l'attribuzione a all'AGCOM della verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni (articolo 19-*quinquiesdecies*); un nuovo obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ossia l'indicazione di informazioni « chiare e trasparenti » riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, introducendo anche la definizione di infrastruttura in fibra ottica completa (articolo 19-*quinquiesdecies*).

In materia di istruzione, si prevede che i genitori ovvero i tutori o i soggetti affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare le istituzioni scolastiche, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Si prevede, inoltre, che, se gli stessi soggetti intendono consentire ai minori di anni 14 di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico (cosiddetto scuolabus), devono rila-

sciare apposita autorizzazione all'ente locale gestore del servizio. Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche (articolo 19-*bis*).

In tema di sanità, il decreto-legge in esame detta alcune disposizioni in diverse materie. In particolare, vengono apportate modifiche alla disciplina transitoria riguardanti la riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana relative a: i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione; la procedura di liquidazione della vecchia Associazione; i rapporti, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati territoriali, tra il comitato centrale e i comitati territoriali stessi nonché il termine temporale di trasferimento presso pubbliche amministrazioni di alcuni dipendenti della vecchia Associazione e i termini relativi alla mobilità volontaria, sempre presso pubbliche amministrazioni, di alcuni dirigenti della vecchia Associazione (articolo 16). Viene altresì disposto l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziare del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico, per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne e per 11 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico, rimettendosi ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle

strutture citate. Viene altresì inserita una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (articolo 18). Vengono poi modificati i limiti massimi di fatturato, in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA, per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie (articolo 18-*bis*).

Alcune modifiche sono adottate nella disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale (articolo 18-*ter*). Viene disciplinata la produzione e trasformazione della *cannabis* per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici (articolo 18-*quater*).

Sono poi dettate norme riguardanti l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016 (articolo 18-*quinqüies*).

In materia penale e di lotta alla mafia, gli interventi previsti riguardano: l'impossibilità di estinzione del delitto di atti persecutori (cosiddetto *stalking*) a seguito delle condotte riparatorie previste dall'articolo 162-*ter* del codice penale (articolo 1, comma 2); l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, costituiscono il presupposto delle misura (articolo 13-*ter*); l'esclusione della necessità per la pubblica amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei nel limite di 5.000 euro (articolo 19-*terdecies*). Nell'ottica di una maggiore efficienza della giustizia amministrativa sono modificati, in favore del personale degli uffici giudiziari amministrativi, i criteri e la procedura di riparto delle risorse

derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato (articolo 6, comma 5-*bis*).

Nel settore delle professioni, da un lato, sono introdotte disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti cosiddetti « forti », come banche e assicurazioni (articolo 19-*quaterdecies*), dall'altro viene modificata la legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale (articolo 19-*novies*).

Il personale militare e di alcune Forze di polizia è invece interessato da alcune norme sia in tema di assunzioni che in materia organizzativa. Quanto alle assunzioni, l'articolo 7 destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; inoltre destina altre risorse – corrispondenti alle facoltà di assunzione da parte del Corpo forestale non impiegate – alla medesima finalità, nonché all'incremento delle assunzioni per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza. L'Arma dei carabinieri viene altresì autorizzata ad assumere: personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; personale operaio a tempo indeterminato. Il medesimo articolo reca poi disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari. Quanto alle norme organizzative, l'articolo 7 interviene in tema di pernottamento a titolo gratuito del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme ed in materia di alloggi di servizio connessi ad incarico attinente alle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato. Introduce poi disposizioni concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da

parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo e, infine, porta a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza. In materia di organici va poi segnalata la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissata in un numero massimo non superiore a 55 posti (articolo 7-bis).

In tema di difesa e Forze armate, il decreto-legge n. 148 del 2017 detta alcune disposizioni in diverse materie. Vengono apportate, in primo luogo, una serie di novelle alla « legge quadro sulle missioni internazionali » di cui alla legge n. 145 del 2016 volte a porre rimedio ad alcune criticità emerse in fase in prima applicazione, soprattutto dal punto di vista contabile (articolo 6). Il provvedimento prevede, inoltre, rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Si interviene poi sull'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che gli incarichi di Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo (articolo 7, comma 7). La normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazioni alle proroghe o rinnovi. Vengono, inoltre, previste norme concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo (articolo 7, comma 10-quinquies).

Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, segnala un incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione per il periodo 2017-2025, ad eccezione dell'anno 2024, disposto dall'articolo 8, a valere sulle risorse derivanti dai minori oneri, riquantificati dal medesimo articolo, derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. In materia previdenziale, l'articolo 12-bis concerne i requisiti per il trattamento pensionistico di

alcune categorie – controllori del traffico, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo – inerenti al settore della navigazione aerea.

Con l'articolo 19, si estende a tutti gli organismi di gestione collettiva – e non anche alle entità di gestione indipendente – stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

Intende quindi richiamare alcune disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione, quali, tra le altre: la previsione che ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi; la precisazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Segnala altresì la previsione di uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, rammentando che, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 19 di mercoledì 22 novembre 2017.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei citta-

dini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.
Atto n. 470.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 910 del 15 novembre 2017, a pagina 82, seconda riga, e a pagina 88, seconda colonna, trentaduesima riga, le parole: « Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive » sono sostituite dalle seguenti: « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Cerved SpA, Marco Nespolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF), Maurizio Bufi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81
Audizione del dottor Matteo Rizzi, <i>Co-founder</i> di FinTechStage (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	82
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane SpA, Paolo Bertoluzzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
ERRATA CORRIGE	82

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'Amministratore delegato di Cerved SpA, Marco Nespolo.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco NESPOLO, *Amministratore delegato di Cerved SpA*, Guido ROMANO, *Responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali di Cerved SpA*, e Valerio MOMONI, *Direttore marketing e sviluppo prodotti di Cerved SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Paolo PETRINI, *presidente*, e Silvia FREGOLENT (PD), ai quali risponde Marco NESPOLO, *Amministratore delegato di Cerved SpA*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF), Maurizio Bufi.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio BUFI, *Presidente dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale rispondono Maurizio BUFI, *Presidente dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF)* e Gian Franco GIANNINI GUAZZUGLI, *Componente del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF)*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del dottor Matteo Rizzi,
Co-founder di FinTechStage.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Matteo RIZZI, *Co-founder di FinTechStage*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Matteo RIZZI, *Co-founder di FinTechStage*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Rizzi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane SpA, Paolo Bertoluzzo.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo BERTOLUZZO, *Amministratore delegato dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CI-EPI) e Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali risponde Paolo BERTOLUZZO, *Amministratore delegato dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane SpA*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Bertoluzzo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 234 del 14 maggio 2014, a pagina 54, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire il numero « 8-00050 » con il seguente « 8-00055 ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (*Svolgimento e conclusione*) 83

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli *imam*. C. 2976 Garnero Santanchè e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere contrario*) 84

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 87

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori.

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono Alessandro PONTREMOLI, *Professore dell'Università degli Studi*

di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici; Sergio SOAVE, Presidente della Fondazione Polo del '900; Francesco MANNINO, Presidente di Officine Culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale – Catania; Salvatore PALLA, studente del Liceo scientifico Enrico Boggio Lara di Catania; Romano CARANCINI, Presidente dell'Associazione Arena Sferisterio e Sindaco di Macerata e Marco PALLAVICINI, presidente del Festival della Scienza, Città dei bambini (GE).

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mara CAROCCI (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Umberto D'OTTAVIO (PD), Maria MARZANA (M5S) e Luigi GALLO (M5S).

Intervengono per la replica Alessandro PONTREMOLI, Sergio SOAVE, Alessandro BOLLO, *Direttore della Fondazione Polo del '900*, Salvatore PALLA, Francesco

MANNINO, Romano CARANCINI, Marco PALLAVICINI e Claudio DELLAVALLE, *Vicepresidente della Fondazione Polo del '900*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.

C. 2976 Garnero Santanchè e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, premette che l'atto Camera 2976 appare imperniato su due capisaldi: il censimento delle moschee, da un lato, e l'istituzione dell'albo degli Imam sotto uno stringente controllo pubblico (in particolare, del Ministero dell'Interno), dall'altro. Sottolinea che nel merito, la proposta – che consta di 11 articoli – presenta i profili di più stretta competenza della Commissione cultura agli articoli 9 e 10, recanti – rispettivamente – l'istituzione di una Commissione

per l'albo degli imam che rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione e disposizioni per la formazione di coloro che già esercitano la funzione di imam e per coloro che intendono svolgerla. In particolare, l'articolo 9 disciplina l'istituzione della Commissione per l'albo degli imam presso il MIUR, con il compito di formare e tenere l'albo. Tale Commissione collabora con le maggiori università dei Paesi arabi mediterranei. Essa è composta da 10 membri nominati per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per metà dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri di nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre spetta al Ministro dell'interno il potere di scioglimento in caso di impossibilità di funzionamento o di gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni. La Commissione svolge compiti connessi all'esame delle domande di iscrizione e alla promozione di iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento degli imam iscritti all'albo, favorendo altresì il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana. Oltre a questi compiti, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione per stabilire se gli aspiranti imam hanno un sufficiente livello di istruzione e rilascia loro l'attestato di idoneità necessario per presentare istanza di iscrizione all'albo. L'articolo 10 della proposta in esame prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. I corsi sembrerebbero destinati a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione all'albo, in quanto la loro frequenza (e il superamento con verifica finale) è indispensabile per il rilascio dell'attestato da parte della Commissione che certifica l'idoneità dell'interessato a svolgere la funzione di imam. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definite nell'ambito dei servizi didattici integrativi attivati dalle università ai sensi del comma 2, della legge n. 341 del 1990.

Venendo all'inquadramento costituzionale della proposta, ricorda che la materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Le misure che la proposta mira a introdurre nell'ordinamento giuridico richiamano, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 19 della Costituzione, che consacra il valore inviolabile della libertà religiosa, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, che implica la sua piena garanzia da parte dello Stato medesimo, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Ricorda quindi che la materia ha un impatto anche in termini di compatibilità con l'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, venendo in rilievo essenzialmente due profili: l'articolo 9, che prevede la libertà di coscienza e di religione; l'articolo 14, che prevede il principio di non discriminazione. Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza della Corte EDU si è pronunciata a più riprese su doglianze di lesione di tale diritto per provvedimenti nazionali volti a limitare manifestazioni di carattere religioso. Ricorda, al proposito, due sentenze in cui la Corte si è pronunciata per la violazione dell'articolo 9 della Convenzione: *Manoussakis contro Grecia* del 1996, relativa al fatto di alcuni testimoni di Geova che intendevano stabilire un luogo di preghiera in una sala affittata a Creta. In esito a una complessa vicenda, la Corte di cassazione greca aveva conclusivamente convalidato un provvedimento di inibizione ai testimoni di Geova – richiesto dalla Chiesa ortodossa – di fruire di quel luogo di culto, motivando la pronuncia con la necessità di tutelare l'ordine pubblico. La Corte europea ha accertato la violazione dell'articolo 9, in ragione della palese violazione del diritto, costituita da una complessiva condotta delle autorità greche che hanno impedito l'esercizio del culto; *Dimitras contro Grecia* del 2010, relativa a un testimone di giustizia che si rifiutava di

giurare sulla Bibbia prima di deporre a processo, come invece richiesto dal Codice di procedura penale greco. La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 9 della Convenzione, poiché il giuramento sulla Bibbia, in una sede eminentemente statale come il tribunale, costituiva un'ingerenza sproporzionata rispetto agli scopi consentiti dalla Convenzione medesima.

Osserva che, certamente, l'aspetto culturale e di confronto interreligioso è cruciale per la prevenzione della radicalizzazione e, in ultima istanza, del terrorismo islamico e che, inoltre, occorre evitare che idee estremistiche e intolleranti siano veicolate agli immigrati di giovane e giovanissima età. Per converso, tuttavia, ritiene evidente che questi scopi debbano essere perseguiti a scuola e con l'integrazione; non possono, invece, essere raggiunti proficuamente con modalità di tipo verticistico e poliziesco. La libertà costituzionale del credo religioso non tollera, infatti, la previa abilitazione al sacerdozio controllata dall'autorità pubblica. Ciò deriva tanto dalla laicità dello Stato, il quale non può pretendere di stabilire i contenuti del culto, attraverso la formazione di chi lo amministra; quanto dal pluralismo confessionale e culturale, il quale diffida a sua volta di qualsivoglia discriminazione basata unicamente sul credo. Gli elementi di illegittimità della proposta di legge si concentrano, quindi, sia nel concetto in sé dell'abilitazione per lo svolgimento della funzione di *imam*, sia nella composizione della Commissione, che vede una partecipazione molto rilevante dell'autorità di pubblica sicurezza, quasi a implicare il pregiudizio dell'intrinseca connotazione violenta e pericolosa della religione musulmana. Sulla base di tali considerazioni, si riserva di proporre l'espressione di un parere contrario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), sottolineata la delicatezza del tema, dichiara di dissentire totalmente dal contenuto della relazione della collega Iori che, comunque, ringrazia. A suo avviso, in primo luogo, l'Islam non può essere considerata una religione alla stregua delle altre, in quanto

essa tende a farsi Stato. Ricorda che in diverse regioni di Francia, Regno Unito, Olanda e Belgio esistono aree nelle quali, di fatto, non c'è più uno Stato democratico, ma uno stato islamico. Questa considerazione dovrebbe muovere il giudizio sul provvedimento, sgombrandolo da ogni pregiudizio. In secondo luogo, è impossibile ipotizzare la stipula dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione con la confessione islamica, perché essa non esprime un capo costituito, né esiste un « papa » dei sunniti o degli sciiti. La libertà religiosa è certamente un diritto da tutelare sempre: vale anche per gli islamici ma occorre valutare con attenzione i pericoli di una predicazione che possa minare le radici della democrazia. Il terzo aspetto concerne l'interpretazione dei simboli religiosi: non si deve confondere una moschea con una parrocchia. Nelle moschee non ci si può aspettare la tradizionale predica che avviene nel corso della messa domenicale: le predicazioni in moschea sono di ordine politico, sovente di incitamento contro le tradizioni della cultura occidentale e contro l'esistenza dello Stato di Israele, come accadeva a Milano intorno al 2003, nella Moschea di viale Quaranta. Specifica che la proposta di legge all'esame intende contrastare questi rischi e che l'istituzione dell'albo si rende necessaria a fini di controllo. Propone, quindi, una riflessione di carattere culturale, che si concentri sui contenuti del provvedimento, le cui norme possono senz'altro essere migliorate ma non devono essere scartate *a priori*.

Marisa NICCHI (MDP) concorda con l'impostazione della relazione, pur essendo comunque favorevole ad una discussione

finalizzata all'arricchimento del testo del parere che verrà proposto. Rilevate la complessità del tema e la sua specificità, ritiene che il provvedimento rischia di mettere in discussione alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, senza peraltro porre a fuoco il cruciale problema dell'integrazione e dei suoi diversi modelli applicativi. Sotto questo profilo la Commissione cultura sarebbe il luogo più adatto per un efficace confronto, perché la scuola si troverebbe ad essere la principale istituzione coinvolta. Conclude esprimendo le proprie perplessità su una proposta di legge che prevede strumenti sbagliati, in contrasto con i principi costituzionali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare chiede alla deputata Iori se abbia predisposto una proposta di parere.

Vanna IORI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere contrario (*vedi allegato*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 novembre 2017.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.

C. 4665, approvata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nella seduta del 21 novembre 2017, l'atto Camera 2976 Garnero Santanchè, recante Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli *imam*, il quale appare imperniato su due capisaldi: il censimento delle moschee, da un lato, e l'istituzione dell'albo degli *Imam* sotto uno stringente controllo pubblico (in particolare, del Ministero dell'Interno), dall'altro;

udita la relazione dell'on. Iori;

considerato che la proposta di legge prevede, tra l'altro, una Commissione che stabilisce i criteri di valutazione per stabilire se gli aspiranti *imam* abbiano un sufficiente livello di istruzione e rilascia loro l'attestato di idoneità necessario per presentare istanza di iscrizione all'albo;

ritenuto anche che l'articolo 10 della proposta in esame prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. I corsi sembrerebbero destinati a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione all'albo, in quanto la loro frequenza (e il superamento con verifica finale) è indispensabile per il rilascio dell'attestato da parte della Commissione che certifica l'idoneità dell'interessato a svolgere la funzione di *imam*. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definite nell'ambito dei servizi didattici integrativi attivati dalle università ai sensi del comma 2, della legge n. 341 del 1990. La materia dei rapporti tra lo

Stato e le confessioni religiose rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 Cost. Le misure che la proposta mira a introdurre nell'ordinamento giuridico richiamano, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 19 della Costituzione, che consacra il valore inviolabile della libertà religiosa, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, che implica la sua piena garanzia da parte dello Stato medesimo, in un regime di pluralismo confessionale e culturale;

osservato che la materia ha un impatto anche in termini di compatibilità con l'ordinamento della Convenzione EDU, venendo in rilievo essenzialmente due profili: l'articolo 9, che prevede la libertà di coscienza e di religione; l'articolo 14, che prevede il principio di non discriminazione. Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza della Corte EDU si è pronunciata a più riprese su doglianze di lesione di tale diritto per provvedimenti nazionali volti a limitare manifestazioni di carattere religioso;

valutato che, certamente, l'aspetto culturale e di confronto interreligioso è cruciale per la prevenzione della radicalizzazione e, in ultima istanza, del terrorismo islamico e che occorre evitare che idee estremistiche e intolleranti siano veicolate agli immigrati di giovane e giovanissima età. Per converso, è evidente che questi scopi devono essere perseguiti a scuola e con l'integrazione; non possono,

invece, essere raggiunti proficuamente con modalità di tipo verticistico e poliziesco. La libertà costituzionale del credo religioso non tollera, infatti, la previa abilitazione al sacerdozio controllata dall'autorità pubblica. Ciò deriva tanto dalla laicità dello Stato, il quale non può pretendere di stabilire i contenuti del culto, attraverso la formazione di chi lo amministra; quanto dal pluralismo confessionale e culturale, il quale diffida a sua volta di qualsivoglia discriminazione basata unicamente sul credo. Gli elementi di illegit-

timità della proposta di legge si concentrano, quindi, sia nel concetto in sé dell'abilitazione per lo svolgimento della funzione di *imam*, sia nella composizione della Commissione, che vede una partecipazione molto rilevante dell'autorità di pubblica sicurezza, quasi a implicare il pregiudizio dell'intrinseca connotazione violenta e pericolosa della religione musulmana,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	89
Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad

esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina per il quadriennio 2016-2020 del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino, ente pubblico non economico per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala che la lettura del *curriculum* del dottor Ubiali, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, è stata individuata una figura di provata competenza. Ricorda, infatti, solo per citare alcuni degli elementi di informazione che si rinvennero nel suo *curriculum*, che il dottor Ubiali, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università statale di Milano,

oltre ad essere dal 2007 membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del Ticino ed attualmente facente funzione di presidente, ha svolto la sua lunga attività professionale nel settore agrario ed ambientale, avendo tra l'altro ricoperto incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati dei citati settori, tra i quali la Coldiretti di Milano-Lodi-Monza Brianza, la fondazione Fiera Milano, il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Lombardia.

Sotto questo profilo, ritiene che il dottor Ubiali possieda, oltre alla diretta esperienza acquisita presso l'ente, tutte quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare il Consorzio del Ticino. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Nomina n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla riconferma del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Fa presente, anzitutto, che sulla persona del dottor Sammuri, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con la regione Toscana.

Detto questo, aggiunge che la lettura del *curriculum* del dottor Sammuri, allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, conferma, come già evidenziato in occasione dell'espressione del parere sulla precedente proposta di nomina del 2012, che la sua è una candidatura fondata su bagaglio di competenze di ottimo livello: laureato in scienze biologiche presso l'Università La Sapienza di Roma, il Dottor Sammuri, prima di ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, si è misurato non soltanto nel campo dell'associazionismo ambientalista, ma anche in quello della gestione amministrativa, come testimoniato nella funzione di direzione del parco regionale della Maremma e, più ancora, nello svolgimento di responsabilità istituzionali in qualità di assessore a livello comunale e provinciale.

Ricorda che dal 2011 il dottor Sammuri è stato indicato alla guida della Federazione Italiana Parchi e riserve naturali, l'associazione che riunisce tutti i parchi nazionali italiani, e ricopre la carica di vicepresidente della sezione italiana dell'Unione internazionale di conservazione della natura.

È di pochi giorni fa la firma del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Ambiente Arma Carabinieri Forestali e Federparchi per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette allo scopo di disciplinare gli ambiti e le relazioni tra l'Arma e gli enti Parco Nazionali.

Segnala inoltre che nel febbraio 2012 è stato nominato soggetto attuatore dello smaltimento dei rifiuti della Costa Concordia. Nel corso della sua esperienza ha prodotto numerose pubblicazioni riguardanti prevalentemente la fauna selvatica.

Nell'ambito delle competenze del Parco dell'Arcipelago Toscano numerose le iniziative di pregio ambientale culturale che hanno contribuito anche al rilancio turistico ed alla valorizzazione di luoghi ed eccellenze presenti nelle Isole Toscane.

Cita ad esempio il recupero della Fortezza del Volterraio a Portoferraio restau-

rata e restituita alla fruibilità di isolani e turisti grazie al contributo del Parco; il recupero della Villa romana di Giannutri; il forte contrasto alle specie aliene nell'arcipelago sull'Isola di Montecristo e su altre per la conservazione della biodiversità; la zonazione a mare dell'Isola di Capraia in rapporto e condivisione unanime con l'amministrazione comunale, attesa e auspicata da molto tempo.

Alla luce dei risultati conseguiti e dell'impegno manifestato nella tutela ambientale e della biodiversità oltre che nell'evoluzione e lo sviluppo delle potenzialità culturali e turistiche dell'Ente guidato, ritiene si possa senz'altro affermare che il dottor Sammuri, per le competenze e le capacità professionali ed amministrative dimostrate nonché per l'esperienza fin qui acquisita, abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano per ulteriori cinque anni. Conclude, per questo, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Tino IANNUZZI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente e relatore*, segnala che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla riconferma del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino. Fa presente, anzitutto, che sulla persona del dottor Pappaterra, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è

stata acquisita l'intesa con le regioni Basilicata e Calabria. Aggiunge che la lettura del *curriculum* del dottor Pappaterra, allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, conferma che la sua è una candidatura di assoluta qualità, oltre che fortemente radicata sul territorio e strettamente legata alla nascita del parco. Infatti, prima di ricoprire per due quinquenni l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino, il dottor Pappaterra ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione istituita dal Ministero dell'ambiente per la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del parco ed ha fatto parte del primo consiglio direttivo dopo la sua istituzione. Ha inoltre svolto attività istituzionale a vari livelli, occupandosi prevalentemente di tematiche ambientali. Ricorda, infatti, solo per citare alcuni degli elementi di informazione che si rinvencono nel suo *curriculum*, che il dottor Pappaterra è stato vicepresidente della Comunità montana del Pollino di Castrovillari e componente della Consulta del Consorzio di bonifica del Pollino, nonché consigliere regionale della Calabria, ricoprendo anche l'incarico di assessore all'ambiente. In tale occasione è stato nominato inoltre commissario vicario per l'emergenza rifiuti ed acque della regione Calabria. Segnala infine, che il dottor Pappaterra, eletto alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, è stato membro della Commissione Ambiente, impegnandosi intensamente per tante questioni attinenti alle politiche di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di corretto ed equilibrato assetto del territorio. Ritiene pertanto che si possa senz'altro affermare che il dottor Pappaterra, per tutte le competenze e le capacità professionali dimostrate nei diversi ruoli ricoperti, nonché per la importante e significativa esperienza fin qui acquisita, abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino per ulteriori cinque anni. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando ai colleghi che sono previste, presumibilmente nella giornata di martedì prossimo, le audizioni informali dei tre candidati alla carica di presidente, le cui proposte di nomina sono state testé illustrate.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

Il provvedimento, all'esito dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, contiene numerose e rilevanti disposizioni, che incidono su materie di competenza e di interesse della nostra Commissione. Di tali disposizioni darà conto in sintesi nella relazione rinviando, per un'analisi più dettagliata, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere ambientale, segnala che l'articolo 17 – al comma 1 – dispone l'assegnazione, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante

interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017, nonché – al comma 2 – il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi per la città di Matera designata « Capitale europea della cultura 2019 ».

L'articolo 17-*bis* prevede che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), sia esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.

L'articolo 17-*ter* inserisce gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 17-*quater* modifica in più punti la disciplina (dettata dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017), relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche, al fine di estenderla a un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. È conseguentemente incrementata di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi.

Fa presente inoltre che, ai fini della copertura degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (articolo 17, comma 3, e articolo 20, commi 5 e 7).

Il decreto all'esame prevede, inoltre, una serie di disposizioni in materia infrastrutturale. In particolare, l'articolo 1-*bis* prevede l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia.

L'articolo 13-*bis* disciplina l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute. Si prevede che, ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture, le regioni e gli enti locali interessati, il coordinamento delle predette infrastrutture autostradali sia assicurato attraverso lo svolgimento delle funzioni di concedente da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stipula delle convenzioni di concessione – di durata trentennale – tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i predetti protocolli d'intesa in data 14 gennaio 2016 e che potranno anche avvalersi di società *in house* – già esistenti o costituite allo scopo – a capitale interamente pubblico. Si prevede altresì che le predette convenzioni dispongano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare il versamento delle risorse accantonate e da accantonare, da parte degli attuali concessionari, nonché il versamento da parte del concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante di una quota di 70 milioni di euro annui fino a concorrenza del valore della concessione.

L'articolo 15-*quater* autorizza una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

Il comma 3 dell'articolo 17-*quater* integra i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti aggiungendo quello relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale e al recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione. I commi 4 e 5 del medesimo articolo 17-*quater* sono finalizzati a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti, al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il *project review* delle infrastrutture prioritarie anche per la predisposizione dei connessi strumenti di programmazione.

L'articolo 19-*quater* autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che è finalizzata ad acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti.

Un corposo gruppo di disposizioni riguarda gli interventi in materia di protezione civile per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dal verificarsi di eventi sismici o da calamità naturali.

Segnala che l'articolo 2, ai commi da 1 a 5, prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Li-

vorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I commi da 5-*bis* a 6-*undecies* del medesimo articolo 2 introducono misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché stanziamenti per favorire la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni) dei medesimi comuni.

Numerose disposizioni sono volte a modificare e integrare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. I commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 2, rispettivamente, prorogano al 31 maggio 2018 il termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione e, per gli stessi territori, precisano che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Per quanto riguarda l'articolo 2-*bis*, sono i commi da 1 a 29 che intervengono su norme vigenti e disciplinano ulteriori misure in favore delle popolazioni dell'Italia centrale interessate dai predetti eventi sismici. Un primo gruppo di norme riguarda, tra l'altro, la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione con le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario (comma 1) e l'introduzione dell'obbligo per i Comuni di procedere allo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (comma 2). L'avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi viene condizionato alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), mentre viene prorogato al 30 aprile 2018 (con possibilità di ulteriore proroga al 31 luglio 2018 da parte del Commissario straordinario) il

termine ultimo per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione e viene fissato al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati (commi 4-5). Viene poi prevista l'adozione di un provvedimento per la concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi in data anteriore alla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 3) e sono disciplinati gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative (comma 6). Il termine per l'individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei Comuni viene demandato ad un provvedimento del Commissario straordinario (comma 7). Viene introdotta un'articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati dal sisma del 2009 (comma 8). È modificata in più punti la disciplina della ricostruzione pubblica (commi 9-10), tra l'altro, intervenendo sugli interventi oggetto di contributo e sul contenuto degli atti di pianificazione necessari per la programmazione degli interventi, nonché consentendo il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Ulteriori norme provvedono: ad integrare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, attraverso l'inserimento dell'Agenzia del demanio; a dettare disposizioni di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (comma 11); ad integrare le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali con il potere di approvare i progetti, predisposti dai soggetti attuatori e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei

Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati. (comma 12); nonché a consentire alle Regioni di utilizzare, quale centrale unica di committenza, i soggetti aggregatori regionali e alle Diocesi, che provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di stipulare protocolli d'intesa con il Commissario straordinario (comma 13). Sono altresì apportate modifiche alla disciplina dei controlli dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, anche al fine di definire le modalità di monitoraggio e consentire l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara (commi 14-15), e viene previsto che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, riguardi solo la ricostruzione privata (comma 16). Ulteriori disposizioni riguardano la struttura del Commissario straordinario e il relativo personale (comma 17), anche al fine di fornire alcune precisazioni in merito alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale. Viene inoltre consentito a Comuni e Province di rinnovare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 20). Disposizioni specifiche riguardano attività di progettazione e attività connesse svolte dal personale e la relativa incentivazione (commi 18-19), attraverso la costituzione del c.d. fondo di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché le modalità di emanazione del decreto per la determinazione degli oneri della progettazione svolta da personale di Invitalia e Fintecna (comma 23). Il termine di sospensione di mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive nonché dei mutui « prima casa » è prorogato al 31 dicembre 2018 o fino al 31 dicembre 2020 dentro le « zone rosse » (comma 21). Limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti

privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario (comma 22). La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia è differita al 31 maggio 2018 (comma 24). Con provvedimenti delle autorità di regolazione sono disciplinate le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti. Riprendono invece a decorrere dal 1° giugno 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione (comma 26). Ulteriori disposizioni riguardano: la stipula di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale (comma 27); la possibilità di concedere contributi non solo a proprietari e usufruttuari ma anche ai titolari di altri diritti reali di godimento (comma 28); la disciplina in materia di indennità di funzione degli amministratori locali (comma 29).

L'articolo 2-bis, ai commi da 30 a 42, detta una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009. Un primo gruppo di norme riguarda proroghe relative al personale (commi 30 e 35-38), nonché le procedure di affidamento degli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario attraverso il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (comma 31). Gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni sono soppressi (a decorrere dal 1° maggio 2018) e le relative competenze trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (comma 32). Si prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antima-

fia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione presso il Ministero dell'Interno, nella quale confluisce l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione (comma 33). Sono altresì disciplinati: il programma degli interventi di ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila (commi 39-40); l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l'assegnazione degli spazi una ulteriore priorità, relativa agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo (comma 34); nonché la cessione al Comune dei diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa, da parte degli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, che fossero adibiti ad abitazione principale alla data del sisma ed abbiano già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente (comma 41).

Talune disposizioni dell'articolo 2-*bis* riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012. Il comma 42 interviene sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile per le finalità connesse alla situazione emergenziale, prevedendo che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi. Viene disciplinata la durata dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, che viene prorogato al 31 dicembre 2020 (comma 43), ed è individuato un elenco ristretto di trenta comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza a far data dal 2 gennaio 2019 (comma 44). Nel contempo, si prevede che i Presidenti delle Regioni, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza.

L'articolo 2-*ter* prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.

Da ultimo, l'articolo 10 provvede all'incremento (da 700 milioni a 1 miliardo di euro) dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, onde consentire l'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Propone infine ai colleghi di valutare l'opportunità di anticipare l'approvazione della proposta di parere sul provvedimento in esame, al momento prevista per la seduta di giovedì, in considerazione del fatto che i lavori dell'Assemblea termineranno nella giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso GINOBLE (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge – approvata dal Senato il 21 settembre 2017 e composta di 5 articoli – che reca l'istituzione dell'anno ovidiano e la celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (C. 4658).

Come preannunciato nel titolo, la proposta in esame all'articolo 1 dichiara il 2017, nel quale ricorrono duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone,

« anno ovidiano » e mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni.

L'articolo 2 individua a tal fine le tipologie di progetti meritevoli di finanziamento, da realizzare nel 2017 e nel 2018. In particolare, un primo ambito di intervento riguarda il sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera del poeta. Un secondo ambito attiene al recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il « Museo Ovidio », per la collocazione e fruizione del suddetto materiale, nonché al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Segnala a tale proposito, con specifico riferimento alle competenze della nostra Commissione, che la proposta di legge prevede che gli interventi possano comportare « minimi aumenti di volumetria » soltanto ove gli stessi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario destinato alle celebrazioni, di cui al successivo articolo 4.

Ulteriori ambiti di intervento riguardano: la costituzione, quale itinerario turistico-culturale, di un Parco letterario ovidiano; la realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma – dove il poeta soggiornò a lungo – e la prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la

previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (*Destination Management Company*) – Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto interministeriale. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, devono essere pubblicati sul sito *web* di cui il Comitato promotore deve dotarsi.

Lo stesso articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni, selezionati con un bando che il medesimo ministero deve emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresen-

tanti che partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso Comitato promotore. Quest'ultimo può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e sull'opera di Ovidio.

In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sullo stesso contributo, si provvede anche alla copertura degli eventuali costi di funzionamento dei Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione, dei costi relativi alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché di quelli connessi alla eventuale concessione di buoni studio ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani. Come anticipato, una quota non inferiore al 20 per cento di tali somme deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.

L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI-I), *relatore*, fa presente che la Commissione è

oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, la proposta di legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679), approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso.

Si limita ad una sintetica illustrazione dei contenuti del provvedimento, che si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile. Oltre a garantire tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, al superamento o alla riduzione delle condizioni di svantaggio, all'inclusione sociale e all'accesso all'informazione per i soggetti citati, viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile

e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.

Ai sensi dell'articolo 3, la Repubblica promuove l'uso di strumenti di indagine e diagnosi idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo, nonché l'accessibilità di strumenti, ausili informatici e soluzioni tecniche in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio.

Sulla base dell'articolo 4, la Repubblica promuove per i soggetti interessati l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai servizi di emergenza e pronto intervento, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione. Con riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala in particolare che il comma 2 dell'articolo 4 prevede che sia garantita l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti, promuovendo l'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica.

Fa presente che i successivi articoli da 5 a 10 prevedono che la Repubblica promuova, attraverso l'utilizzo della LIS e della LIS tattile, nonché di tutti gli ausili tecnologici, gli strumenti e le risorse volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, la piena accessibilità e fruibilità rispettivamente: delle attività scolastiche ed extrascolastiche (articolo 5); della formazione universitaria e post-universitaria (articolo 6); dell'attività lavorativa e della formazione permanente (articolo 7); della tutela della salute (articolo 8); del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, nonché degli eventi culturali e ricreativi, delle manifestazioni e della pratica sportiva (articolo 9) e infine della vita politica del Paese (articolo 10).

In base all'articolo 11, l'adozione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della proposta di legge è rinviata a uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore.

L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 14 contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Tutto ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare a tal fine eventuali rilievi e osservazioni che dovessero essere evidenziati.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel sollecitare i colleghi a sottoporre al relatore eventuali rilievi nel più breve tempo possibile, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	100
5-10107 Prodana: Criticità del settore del trasporto passeggeri mediante autobus turistici, con particolare riguardo ai fenomeni di distorsione della concorrenza	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	110
5-12105 Franco Bordo: Incompletezza delle soluzioni di ricerca e di acquisto dei titoli di viaggio offerte da Trenitalia attraverso la sua piattaforma telematica	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	111
5-12566 Crivellari: Tempi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea sui servizi di informazione fluviale (Ris) e conseguente adeguamento e rilancio del sistema idroviario	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	112

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	102
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	113

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	119

INTERROGAZIONI

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-10107 Prodani: Criticità del settore del trasporto passeggeri mediante autobus turistici, con particolare riguardo ai fenomeni di distorsione della concorrenza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, ringrazia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disponibilità manifestata a partecipare ad un gruppo interministeriale di lavoro per esaminare la situazione ed elaborare possibili proposte operative per rimuovere i fattori distorsivi del settore, al contempo sottolineando che si sarebbe aspettato dal Governo qualcosa di maggiore impatto.

Ricorda che molte delle iniziative di sindacato ispettivo che hanno riguardato la problematica oggetto dell'interrogazione in titolo pur riferendosi, in specie, solo ad alcune aree del Paese, coinvolgevano di fatto, per le ricadute effettive dei singoli episodi, il territorio italiano nella sua interezza.

Segnala che Federnoleggio ha avanzato la richiesta che siano adottate specifiche misure per soccorrere un settore in crisi e invita il Governo a dare una risposta, nei fatti, nel senso auspicato.

5-12105 Franco Bordo: Incompletezza delle soluzioni di ricerca e di acquisto dei titoli di viaggio offerte da Trenitalia attraverso la sua piattaforma telematica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (MDP), replicando, prende atto che il Governo segnala che Trenitalia ha ottemperato alle prescrizioni di AGCOM, osserva, peraltro, che l'Esecutivo non poteva, purtroppo, confermare quanto successo: cioè che una delle più grandi aziende di proprietà pubblica

del Paese ha esercitato un'attività commerciale in modo scorretto e che per questo, essendo stata colta sul fatto, è stata punita dall'AGCOM con una sanzione di non lieve entità.

Sottolinea che quanto accaduto è molto grave. Ritiene tuttavia quasi altrettanto grave che quanto accaduto dimostri che non c'è stata su Trenitalia un'efficace attività di vigilanza da parte dello Stato che potesse prevenire un simile comportamento.

5-12566 Crivellari: Tempi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea sui servizi di informazione fluviale (Ris) e conseguente adeguamento e rilancio del sistema idroviario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, segnala che conosceva bene il carattere di non obbligatorietà del recepimento della direttiva europea in materia ma che, tuttavia, seguendo il dibattito in corso da molto tempo in seno agli operatori del settore del trasporto fluviale, appare sempre più evidente la necessità di adottare una normativa relativa ai servizi di informazione fluviale adeguata ai tempi. In tal senso ritiene che il recepimento della direttiva europea n. 2005/44 sia fondamentale per dare supporto a questa tipologia di trasporto.

Accoglie con favore le notizie date dal rappresentante del Governo circa lo stato del lavoro istruttorio che, auspica anch'egli, dovrebbe terminare entro l'anno. Sottolinea, però, che la fase più importante è quella successiva, nel 2018, quando si tratterà di sciogliere la riserva sull'opportunità di recepire la predetta direttiva, fase in cui, auspica, il Governo vorrà coinvolgere gli enti locali interessati alla problematica.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 455.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che è stato espresso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata, pur non formalmente pervenuto.

Ricorda inoltre che la disposizione di delega fissa il termine di esercizio al prossimo 14 dicembre 2017 e che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere, che hanno ulteriori dieci giorni per esprimersi.

Mario TULLO (PD), *relatore*, osserva che l'atto all'esame ha rappresentato la possibilità di riprendere la discussione in materia in questo scorcio di legislatura,

completando un percorso di riconfigurazione della portualità italiana intrapreso negli anni scorsi.

Nel corso dei lavori della Commissione sono giunti contributi da parte dei colleghi di grande utilità per la proposta di parere che intende formulare. Sottolinea taluni aspetti particolarmente qualificanti del testo all'esame e oggetto del dibattito in Commissione: le questioni relative alla riforma della *governance* della portualità e ai Comitati di gestione; le problematiche connesse al lavoro portuale, peraltro segnalate anche nel parere del Consiglio di Stato; una prima verifica del grado di funzionalità della riforma del 2016 e delle nuove Autorità di sistema portuale che ne sono il portato; le riflessioni sull'autonomia finanziaria, aspetto, quest'ultimo, che rappresenta il perfezionamento della riforma della portualità.

Ricordando che si era astenuto dal presentare la proposta di parere prima che si fosse espressa la Conferenza Unificata, avendo adesso potuto esaminare i contenuti del parere reso – in quanto pubblicato *on line* – formula quindi la proposta di parere con condizioni e osservazioni che tiene in considerazione quanto emerso dal dibattito in Commissione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma che la Conferenza Unificata ha reso un parere contenente osservazioni non vincolanti, mentre l'ANCI ha vincolato il parere favorevole ad un'apposita proposta emendativa relativa alla partecipazione dei sindaci nel Comitato di gestione.

In considerazione dell'articolata proposta di parere formulata dal relatore si riserva di esprimere compiute valutazioni nella prossima seduta.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo dovrà concludersi entro la seduta di domani.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, illustra i principali contenuti del provvedimento di competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 6 comma 4-*bis*, introdotto al Senato, riguarda le dotazioni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Semplicemente, si autorizza il Ministero alla permuta di materiali o prestazioni con altri soggetti, al fine di contenere le spese per ricerca, ammodernamento e manutenzione delle suddette dotazioni, secondo le modalità attuative fissate con decreto interministeriale.

L'articolo 12 modifica le procedure di cessione di Alitalia, già previste dal decreto-legge n. 50 del 2017. Al riguardo, il termine è esteso al 30 aprile 2018 (comma 1). Secondo quanto segnalato dalla relazione governativa la finalità è quella di disporre di un tempo maggiore « per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte » raccolte nel corso della procedura in corso che « ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo ».

Il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018, il finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal citato decreto-legge n. 50, prorogando fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017. La restituzione dovrà avvenire entro il termine dell'esercizio (2018).

La norma esplicita che tale misura è finalizzata a garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria, nonché assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo e consentire la piena definizione della procedura di amministrazione straordinaria.

La medesima disposizione autorizza infine il collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria anche in deroga ai criteri della graduazione e della proporzionalità fissati dalla legge.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato dispone che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare. La norma impone quindi un preciso obbligo

di continuità al subentrante nel caso di contratti gravati da oneri di servizio pubblico, senza tuttavia precisare – ma dovrebbe essere implicitamente conseguente alla collocazione della disposizione – che la norma si riferisce esclusivamente alle rotte aeree.

Il comma 3 infine rafforza la facoltà dei commissari straordinari di sottrarsi ai vincoli contrattuali esistenti (con l'eccezione di quelli di lavoro), escludendo che il contraente interessato possa intimare ai commissari di far conoscere le proprie determinazioni, in merito allo scioglimento dei contratti medesimi, nel termine di trenta giorni.

Tra le norme di interesse della Commissione, anche se non di stretta competenza in quanto prevale la competenza della Commissione XI, si segnala anche l'articolo 12-*bis*, che interviene sui requisiti per il trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radio-misure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo. Le novelle in esame si riferiscono, in primo luogo, al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, ai requisiti per la pensione anticipata.

L'articolo 12-*ter* modifica il precedente regime relativo alle somme relative ai diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011.

La predetta società non è adesso più tenuta a versare gli introiti dei diritti aeroportuali al bilancio dello Stato (per una loro riassegnazione *pro quota*) fino ad una somma pari a 4.815.995,10 euro, compresi anche gli introiti dei diritti di imbarco.

Di rilevanza notevole sono le disposizioni concernenti il trasporto ferroviario.

L'articolo 15, comma 1, assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.. In realtà si tratta di una mera rimodulazione in quanto un identico importo viene definanziato dalla legge di bilancio per l'anno 2018 sul capitolo 7122, che concerne proprio il contratto di programma.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, incide sulla procedura parlamentare di esame dei medesimi contratti di programma, prevista fin dal 1993 dall'articolo unico della legge n. 238. In particolare, esclude che siano sottoposti al parere parlamentare gli aggiornamenti dei contratti di programma che « non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge ».

La norma precisa che per « sostanziali » si intendono le sole modifiche che superino del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

Va ricordato che il valore dell'ultimo contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 è stato pari, nel quinquennio, a quasi 70 miliardi di euro. Pertanto, ipotizzando una cifra simile anche per il futuro, le Commissioni parlamentari potrebbero pronunciarsi solo se i relativi aggiornamenti annuali incidessero per circa 10,5 miliardi di euro, cifra invero rilevante e poco probabile. Così come poco probabile appare l'ipotesi di uno scostamento di oltre il 15 per cento per un singolo programma o progetto di investimento.

Sul punto, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sul senso di tale disposizione, eventualmente chiarendo se vi siano ragioni di semplificazione procedimentale legate ai tempi di espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari rilevanti rispetto alla procedura complessiva, ovvero vi siano altre ragioni di fondo.

Il comma 1-*ter*, introdotto al Senato, interviene sugli strumenti di pianificazione della strategia di sviluppo dell'infrastrut-

tura ferroviaria. Mentre la disciplina previgente disponeva la pubblicazione di un documento di definizione della strategia di sviluppo, la norma in commento prevede che in sede di prima applicazione, tale strategia sia definita, nell'apposito Allegato al DEF (« fabbisogni e progetti di infrastrutture »), sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

Il comma 1-*quater*, introdotto al Senato, disciplina la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale.

La norma attualmente vigente – ovvero l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002, che non risulta espressamente abrogata – prevede il preventivo parere del CIPE (entro trenta giorni) sui contratti stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, nonché una serie di regole sostanziali (procedura di sottoscrizione, durata, revisioni annuali, etc.).

La norma in commento ribadisce il parere del CIPE, precisando che esso interviene sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione e che il contratto è stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria (la disposizione specifica che essa è « individuata sulla base della vigente normativa di settore ») nonché approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sul punto, non essendo stata abrogata la citata norma previgente, invita il rappresentante del Governo a chiarire se essa rimane in vigore, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina.

I commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* assegnano alla regione Piemonte un contributo straordinario di 40 milioni di euro (35 per l'anno 2017 e 5 per l'anno 2018) volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e

ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa, individuando la relativa copertura finanziaria.

Il comma 1-*septies* infine prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci, previsto dall'articolo 1, comma 294 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2017. Nella relazione tecnica di corredo al maxi-emendamento approvato al Senato si segnala che lo stanziamento di cui al citato comma 294 è stato ridotto per il 2017 di 4,1 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 13, comma 1) e di 5 milioni ai sensi del decreto-legge all'esame (articolo 20, comma 5).

Al riguardo, anche il disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede un definanziamento del capitolo cui afferisce questa autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro (da 100 a 95 milioni di euro per il triennio).

È stato altresì introdotto al Senato anche l'articolo 15-*ter*, in materia di sicurezza ferroviaria e marittima.

Il comma 1 prevede innanzi tutto che a decorrere dal 1 luglio 2019 le norme in materia di sicurezza ferroviaria previste dal decreto legislativo n. 164 del 2007 si applichino anche alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie operanti esclusivamente su tali reti.

In ragione di ciò, la disposizione prevede che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), entro il 31 dicembre 2018, emani norme tecniche e *standard* di sicurezza applicabili alle predette reti e ai gestori del relativo servizio, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere, che si applicheranno alle reti e alle imprese ferroviarie dal 30 giugno 2019. Inoltre l'ANSF al fine del rilascio delle autorizzazioni di competenza dovrà valutare le misure mitigative o

compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di un'analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

I commi 2 e 3 autorizzano l'ANSF all'assunzione di personale (in particolare 11 funzionari e 9 collaboratori) per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria.

Il comma 4 affida, a decorrere dal 2018, alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche l'effettuazione delle investigazioni sugli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, prevedendo l'applicazione dei criteri e delle procedure di investigazione del Capo V del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Il medesimo comma affida alla citata direzione generale anche i compiti di investigazione sugli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto legislativo n. 165 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che si applica attualmente ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi, mentre non si applica alle navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in euro 966.971, a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 6 integra la disciplina in materia di sanzioni per i gestori delle infrastrutture ferroviarie prevista dall'articolo 18 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016). Tale nuovo comma 1-bis punisce le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, con la sanzione pecuniaria da 20.000 a

200.000 euro per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Si stabilisce, inoltre, che per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle misure di sicurezza successivo al primo, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.

L'articolo 15-*quinquies*, anch'esso introdotto al Senato, integra l'articolo 703 del codice della navigazione con riguardo alla procedura nel caso di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione.

Il precedente testo si limitava a stabilire che, in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili salvo che la cessazione della concessione derivi da decadenza.

La nuova disciplina è molto più articolata. Oltre al fatto che il « valore di subentro » deve essere corrisposto anche in caso di scadenza naturale della concessione, la principale differenza risiede nella distinzione tra opere inamovibili ascritte ai servizi soggetti a regolazione tariffaria, e opere inamovibili realizzate sul sedime aeroportuale dal concessionario con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale (ossia non regolamentate).

Per le prime – qualora realizzate sul sedime aeroportuale, inserite nel contratto di programma, approvate dall'ENAC e costruite dal concessionario uscente con proprie risorse – deve essere corrisposto il valore di subentro che è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici (la norma fa salvo il caso in cui la concessione disponga diversamente).

Per le seconde, si stabilisce che tali opere restano di proprietà del demanio

dello Stato, senza corresponsione alla società concessionaria di alcun rimborso.

Nel caso di subingresso in una concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza (ossia l'ipotesi originariamente disciplinata dal comma 5) si prevede l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il loro valore contabile residuo non ammortizzato, in conformità alle disposizioni di cui ai « periodi precedenti » che disciplinano il subentro a scadenza naturale della concessione. Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, in materia di risolubilità del contratto per inadempimento. La norma fa comunque salve eventuali diverse modalità di determinazione di valore di subentro, costi e indennizzi disciplinati dalle convenzioni in essere che restano pertanto immutate.

Da ultimo la disposizione prevede anche che fino al subentro del nuovo concessionario (che deve comunque prima corrispondere il valore di subentro), il concessionario uscente è tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione.

L'articolo 19-*quinquiesdecies*, inserito al Senato, reca una modifica alla disciplina del settore delle telecomunicazioni.

I commi 1 e 2 intervengono – nel senso auspicato da questa Commissione, che ha anche adottato un atto di indirizzo all'unanimità il 12 ottobre 2017 (risoluzione n. 8-00263) – sulla discutibile decisione di fatturazione per periodi di quattro settimane anziché mensile assunta quasi contestualmente da diversi operatori delle telecomunicazioni, cosa che comporta per il consumatore il pagamento di tredici mensilità complessive, invece che 12 per il servizio di comunicazione erogato.

In particolare, attraverso plurime novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, si impone che la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica deve essere su base mensile o di multipli del mese. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi promozionali di durata inferiore al mese e non rinnovabili (comma 1-*bis*).

Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, sono tenuti ad adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame al suddetto obbligo (comma 1-*ter*).

A rafforzare tale adempimento, si attribuisce all'AGCOM il compito di pubblicare servizi offerti e tariffe in modo da consentire ai consumatori scelte consapevoli (comma 1-*quater*).

Inoltre il comma 1-*quinquies* attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare all'operatore che non ottemperi all'obbligo la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme a qualsiasi titolo addebitate agli utenti a causa del mancato rispetto di tale obbligo. A tal fine, l'Autorità prescrive all'operatore di provvedere entro un determinato termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il comma 4 richiama infine i poteri del Ministero o dell'Autorità, secondo le rispettive competenze, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse inadempienze, che il comma 2 dell'articolo in commento raddoppia fino a cinque milioni di euro, mentre rimane fermo il limite massimo del 5 per cento del fatturato.

Di rilievo anche la novella del comma 4-*bis*. Essa prevede che il periodo mensile (o suoi multipli) costituisca lo *standard* minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi e qualora l'operatore modifichi lo *standard*, si introduce una specifica sanzione consistente in un « indennizzo forfettario » da corrispondere a ciascuno degli utenti interessati dall'illegittima fatturazione, pari a 50 euro cui occorre aggiungere un ulteriore euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'operatore, in ottemperanza dell'ordine imposto dall'Autorità (ai sensi del comma 1-*quinquies*), è tenuto a cessare la condotta illegittima e restituire gli importi indebitamente addebitati agli utenti.

Infine, il comma 3 fissa un ulteriore obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tali imprese devono assicurare informazioni « chiare e trasparenti » riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. La norma stabilisce anche, a tal fine, la definizione di infrastruttura in fibra ottica completa come quell'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente.

La disposizione è quindi volta ad assicurare la correttezza delle pratiche commerciali in una fase di trasformazione dell'offerta dei servizi di comunicazione.

Si richiede quindi che sia chiaramente distinta l'offerta commerciale in fibra ottica da quella su linea tradizionale e che, nell'ambito della medesima offerta in fibra, si possa definire come fibra ottica completa solo l'infrastruttura che arriva fino all'unità immobiliare del cliente (cosiddetta *fiber to the home* – *FTTH*).

La disposizione è opportuna e importante perché consentirà ai consumatori di distinguere agevolmente tra le due principali offerte commerciali oggi sul mercato per la connessione in fibra ottica, individuando chiaramente le offerte in fibra completa e quelle che assicurano la connessione in fibra fino agli armadi di distribuzione. Le due tecnologie infatti garantiscono *performance* diverse essendo la connessione « FTTH » migliore di quella FTTC (*fiber to the cabinet*). Il mancato rispetto della norma relativa alla chiarezza delle indicazioni commerciali rappresenta una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice al consumo.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione.

Paolo COPPOLA (PD), invita il relatore a prendere in considerazione – essendo coinvolto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di titolare della banca dati – anche quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del provvedimento all'esame che autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle

nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici.

Il finanziamento previsto è, a suo avviso, del tutto sproporzionato, ritenendo che per tali finalità potrebbe essere sufficiente un finanziamento annuo dieci volte inferiore al milione e mezzo previsto.

Michele MOGNATO (MDP), osserva che nel provvedimento sono contenute disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario che comprendono l'autorizzazione all'assunzione di personale da parte l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) mentre non vi è traccia di una simile attenzione a beneficio del trasporto aereo e all'Autorità competente, ENAC, che versa in grave situazione di sottodimensionamento organico: in tal senso ricorda che già dal prossimo anno essa si troverà ad avere carenza di ingegneri.

Invita pertanto il relatore a valutare tale problematica nella formulazione della proposta di parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di approfondire le predette tematiche e fornire i relativi chiarimenti nella prossima seduta.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione* – *Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva di coloro che si trovano in tali condizioni promuovendo gli strumenti finalizzati a prevenzione e cura nonché riconoscendo e tutelando la lingua

dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, fermo restando – in un’ottica di bilinguismo – l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta.

La finalità è quella di prevedere una piena inclusione in tutti gli ambiti della vita sociale e personale, implementando gli strumenti necessari a raggiungere tale scopo.

L’attuazione delle misure dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Passando ad una breve descrizione dell’articolato, e con riferimento alle competenze della Commissione, segnala che l’articolo 1 prevede in via generale la promozione della diffusione e della piena accessibilità degli strumenti tecnologici per le persone sorde e la garanzia dell’accesso all’informazione anche attraverso sistemi di sottotitolazione.

Di tali sistemi di sottotitolazione è promosso l’utilizzo, insieme alla lingua dei segni e alle forme alternative di comunicazione, nei contenuti trasmessi dalle emittenti televisive pubbliche e private – con particolare riguardo ai programmi televisivi di informazione e attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali – nelle campagne pubblicitarie istituzionali (articolo 4, commi 3 e 4), nelle campagne di informazione politica e nelle tribune elettorali (articolo 10). L’articolo 4 prevede l’utilizzo di tali sistemi per la fruizione delle pagine e dei portali *internet* di pubblica utilità (comma 4) mentre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, se ne deve far uso anche per l’accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale italiano, per la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva e di manifestazioni ed eventi ricreativi.

L’articolo 3 comma 4 prevede che la Repubblica promuova l’accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche al fine di consentire il superamento o la riduzione di condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità.

L’utilizzo di nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili e l’utilizzo di dispo-

sitivi elettronici, è previsto per facilitare alle persone sorde l’utilizzo dei servizi di emergenza e pronto intervento (articolo 4, comma 5), per agevolarli nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (articolo 4, comma 6), ai fini dell’inclusione scolastica (articolo 5), della formazione universitaria (articolo 6) dell’inclusione lavorativa (articolo 7), della tutela della salute (articolo 8) e della fruizione delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero (articolo 9, comma 2).

L’articolo 11 rinvia a uno o più regolamenti attuativi l’adozione della normativa di dettaglio nonché il riordino degli « Istituti atipici » (così sono indicati quelli elencati nell’articolo 67 del decreto legislativo n. 297 del 1994, rubricato « *Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti* »).

L’articolo 12 attribuisce all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità compiti di monitoraggio e di elaborazione di programmi di intervento in materia.

L’articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell’attuazione della legge « attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità » e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L’articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

In conclusione dichiara fin d’ora la piena condivisione dei principi della proposta di legge, volta alla piena inclusione delle persone sorde, con disabilità uditive in genere e sordocieche in tutti gli ambiti della vita sociale e personale e formula su di essa, in relazione alle limitate competenze della Commissione, un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, prende atto dell’assenso dei Gruppi a porre in votazione nella seduta odierna la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-10107 Prodani: Criticità del settore del trasporto passeggeri mediante autobus turistici, con particolare riguardo ai fenomeni di distorsione della concorrenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle problematiche degli operatori che erogano servizi occasionali mediante autobus, la competente Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT riferisce che la possibilità di introdurre nell'ordinamento una « clausola di salvaguardia » come definita nell'atto in discussione – e cioè una qualche forma di temporaneità della possibilità di effettuare servizi di cabotaggio – è una decisione che coinvolge anche altri dicasteri ed enti pubblici poiché è cruciale, per l'effi-

cacia di tale eventuale misura, la possibilità di controllare – o meglio tracciare – che gli autobus immatricolati in altri Stati UE si attengano a tali restrizioni.

Pertanto il MIT, così come previsto nell'ordine del giorno richiamato dall'Onorevole interrogante, è pienamente disponibile a partecipare ad un gruppo di lavoro interministeriale che esamini la situazione ed elabori proposte operative per rimuovere i fattori distorsivi che sembrano connotare il settore.

ALLEGATO 2

5-12105 Franco Bordo: Incompletezza delle soluzioni di ricerca e di acquisto dei titoli di viaggio offerte da Trenitalia attraverso la sua piattaforma telematica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, a luglio scorso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato la scorrettezza di una pratica commerciale inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale di Trenitalia, tramite le emittitrici *self-service* di stazione e la App *Trenitalia* per *smartphone* e *tablet*.

In proposito, l'Autorità riferisce di aver dunque ritenuto tale pratica commerciale scorretta e, oltre ad irrogare alla predetta società una sanzione di 5 milioni di euro, ha imposto al professionista, in considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull'App e sulle emittitrici *self-service* presenti in stazione.

A seguito della notifica del provvedimento e di un'ulteriore interlocuzione con

l'Autorità, Trenitalia ha ottemperato alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa e, da ultimo, ha presentato alcune misure, ora in fase di test, relative al sistema telematico di ricerca e acquisto delle soluzioni di viaggio. Tali misure sono state reputate idonee dall'Autorità a superare i profili di scorrettezza della pratica commerciale censurata, poiché in grado di restituire dalla consultazione del motore di ricerca orario – in particolare, dalla consultazione dell'opzione di ricerca « principali soluzioni » – un novero di soluzioni di viaggio, per una determinata tratta, molto più ampio del precedente, comprensivo anche delle migliori soluzioni relative ai treni Intercity e Regionali.

Infine, l'AGCM informa che entro le prossime dieci settimane Trenitalia dovrà rendere una relazione in merito alla definitiva implementazione dei suddetti interventi sul motore di ricerca orario.

ALLEGATO 3

5-12566 Crivellari: Tempi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea sui servizi di informazione fluviale (Ris) e conseguente adeguamento e rilancio del sistema idroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Circa il recepimento della direttiva europea 2005/44 relativa ai servizi di informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne della Comunità, il MIT ha a suo tempo rilevato che il campo di applicazione della predetta direttiva non prevede l'obbligatorietà del suo recepimento, non avendo l'Italia una rete di navigazione interna collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro.

Tuttavia, in occasione di alcune riunioni del Progetto europeo RIS 2 (*Study for Standard enhancement and interconnection of national systems of RIS-Italy*), taluni *partner* hanno avanzato la richiesta di una riconsiderazione del recepimento volontario della direttiva e, su specifico impulso del MIT, gli enti territoriali competenti hanno formalizzato tale richiesta nel luglio scorso.

Inoltre, nel mese di ottobre alcune associazioni, anche di carattere sportivo, operanti nell'ambito della navigazione in-

terna hanno presentato al MIT un sollecito per il recepimento della direttiva in argomento.

Pertanto, si è riattivato un percorso di verifica dell'opportunità del recepimento volontario della direttiva RIS, con particolare attenzione alla verifica dei costi e dei benefici che questo comporterebbe per gli operatori interessati.

Ai fini dell'attività istruttoria, è stato chiesto un supporto alla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) – *implementing body* del menzionato Progetto RIS 2 – che ha prodotto uno studio sulla materia, la cui verifica istruttoria potrebbe completarsi entro il 2017.

Infine, è necessario anche procedere a un ulteriore approfondimento, in particolare dei dati tecnici, sulla base dei quali sarà possibile dare un riscontro definitivo in merito all'opportunità del recepimento della direttiva, sia in termini di sicurezza della navigazione che di sostenibilità da parte degli operatori coinvolti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455);

premesso che il provvedimento costituisce esercizio della potestà delegata di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015, connessa alla delega principale di cui al comma 1, lettera *f*), del medesimo articolo concernente la « riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti »;

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 7 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), e riscontrato positivamente che esso è stato recepito in forma pressoché integrale nel testo legislativo;

valutate favorevolmente le finalità del presente atto, sintetizzabili in quattro direttrici: semplificazione nella classificazione dei porti, abrogazione del sistema precedente di individuazione dei servizi di

interesse generale, devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al « piano regolatore portuale » e, infine, revisione della materia del lavoro portuale;

evidenziato al riguardo che la finalità di semplificazione nella classificazione dei porti viene attuata con una soluzione normativa che, oltre a superare la riscontrata complessità procedurale, adegua la legislazione al vigente quadro costituzionale, completando in tal senso il disegno riformatore realizzato con il decreto legislativo n. 169 del 2016;

segnalato come, a seguito della riforma apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 all'istituto concernente i « rimedi per le amministrazioni dissenzienti », i rinvii normativi recati all'articolo 5 e all'articolo 8 della legge (su cui intervengono, rispettivamente, gli articoli 3 e 7 dello schema in esame) vadano adesso riferiti all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

considerata la necessità di apportare talune limitate modifiche all'attuale disciplina dettata dall'articolo 6 della citata legge n. 84 per le nuove Autorità di sistema portuale, in merito alle ipotesi di trasferimento di un porto, all'attribuzione di funzioni concernenti il raccordo con i diversi sistemi logistici, e infine, per modulare l'applicazione della nuova disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla fase successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle delega principale (decreto legislativo n. 169 del 2016);

ritenuto opportuno coinvolgere nella procedura di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 84, come novellata dall'articolo 5 dello schema, anche la Commissione di cui all'articolo 15 con funzioni consultive;

rilevata l'esigenza di integrare la disciplina concernente le funzioni dell'Autorità portuale recata dall'articolo 8 della legge n. 84 per superare le riscontrate difficoltà legate alla convocazione, nomina e rappresentatività dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che hanno inciso sulla funzionalità dell'organo;

segnalato che occorre procedere a una ulteriore specificazione della normativa riferita alla materia del lavoro portuale, con riguardo ai nuovi strumenti programmatori: il « Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese e i connessi piani operativi di intervento per il lavoro portuale », al fine di venire incontro alle reali esigenze degli operatori e dei lavoratori inabili;

condivise inoltre le novelle dell'articolo 9 della citata legge n. 84, volte a favorire la funzionalità dei Comitati di gestione anche senza il *plenum* – il cui raggiungimento comunque deve essere consentito – e a porre limiti alla designazione dei suoi membri e partecipanti, adesso sottoposta anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

preso atto tuttavia che il medesimo articolo 8 dello schema può indurre ad uno sbilanciamento della composizione dell'organo, per le Autorità che governano una pluralità di sedi portuali e che appare comunque necessario precisare ulteriormente la disciplina sul conferimento di incarichi ai componenti di organi di indirizzo politico amministrativo;

rilevata l'opportunità di favorire un adeguato coinvolgimento alle attività del Comitato di gestione, di cui all'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, dei comuni di ciascun porto incluso nell'AdSP, con un proprio rappresentante;

rilevata l'esigenza di integrare l'organismo di cui all'articolo 11-*bis* della legge n. 84 con un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 17 della medesima legge, la cui designazione è affidata all'associazione l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP);

valutata l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 84 del 1994 prevedendo di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di inserire, al medesimo articolo 11-*ter*, un richiamo alle modalità del trasporto fluviomarittimo, nell'ottica dell'intermodalità e coerentemente con le linee del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

valutata l'esigenza di modificare il medesimo articolo 14 della citata legge n. 84 al fine di circoscrivere le competenze riservate alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, alle sole realtà non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP, per evitare sovrapposizioni con le autorità di sistema;

segnalata l'opportunità di codificare, in relazione all'articolo 14 della legge n. 84 (articolo 11 dello schema), una misura di semplificazione delle procedure relative alla organizzazione degli erogatori dei servizi di ormeggio e alle relative funzioni di vigilanza, formalizzando la pratica e lo statuto relativi al modello organizzativo delle società cooperative dei Gruppi ormeggiatori, in aderenza alla normativa comunitaria di cui al Regolamento UE 352/2017 che integra e precisa i contenuti delle Direttive UE del 2014, numeri 23, 24, 25 già oggetto del predetto decreto legislativo n. 169 del 2016;

ravvisata l'utilità di integrare l'articolo 15-*bis* della legge n. 84 (articolo 10 dello schema), prevedendo che il Presidente dell'AdSP, oltre a disciplinarne le

modalità organizzative e di funzionamento, svolga anche funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dello Sportello Unico amministrativo, anche per segnalare, nell'ambito della Conferenza di coordinamento nazionale delle AdSP, esperienze virtuose da diffondere o disfunzioni da eliminare;

evidenziata l'esigenza di introdurre una ulteriore misura di semplificazione all'articolo 21 della legge 84 del 1994 per specificare le regole relative alla trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, favorendone la stabilità organizzativa e finanziaria;

rilevata l'esigenza di posticipare il termine per la eventuale adozione delle « varianti localizzate » per un periodo congruo rispetto alla presumibile entrata in vigore del decreto legislativo e dunque fino al 31 dicembre 2019;

richiamata la disciplina del Regolamento UE 352/2017, che istituisce un quadro normativo uniforme dei servizi portuali nei porti della UE, e che appare rendere obsoleto l'attuale dettato del comma 9 dell'articolo 17 della legge n. 84;

ricordato che nella parte premissiva del parere reso in data 7 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), la Commissione evidenziava che « al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni » e, conseguentemente la parte pre-cettiva per i piani regolatori esortava con forza il Governo « ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo »; al ri-

guardo, appare necessario riaffermare tali finalità strategiche anche in relazione alle « varianti localizzate », quali strumenti di pianificazione urbanistica estremamente duttili ed efficaci per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017 nonché del parere reso dalla Conferenza Unificata in data 16 novembre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si sopprima l'articolo 1 in quanto, pur comprendendo l'intento di definire l'oggetto del provvedimento, tale disposizione appare in definitiva del tutto superflua;

2) all'articolo 3, comma 1 dello schema, alla lettera *d*) aggiungere le seguenti parole « e le parole "ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241" »;

3) all'articolo 4 dello schema:

all'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis*, lettera *b*), è sostituito dal seguente: « *b*) il trasferimento di un porto ad una diversa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le AdSP di destinazione e di provenienza; »;

b) al comma 4, lettera *f*), la parola: « promuove » è sostituita dalle seguenti: « promozione e coordinamento di »;

c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono inserite le se-

guenti: « , a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 »;

4) all'articolo 5 dello schema:

all'articolo 6-*bis* della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « *c-bis*) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato, determinando i relativi canoni; »

5) all'articolo 7 dello schema:

all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 14-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14-*quinquies* »;

b) al comma 3, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente: « *m-bis*) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-*bis*; »;

alla lettera *e*) dell'articolo 7 dello schema le parole: « è aggiornato ogni 3 anni » sono sostituite dalle seguenti: « soggetto a revisione annuale, ha validità triennale », le parole: « può adottare piani operativi » sono sostituite dalle seguenti: « adotta piani operativi » e, infine; le parole: « riconversione del personale interessato » sono sostituite dalle seguenti: « riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l'esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia »;

conseguentemente:

l'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge n. 84 è sostituito dal seguente: « 15-*bis*. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di

cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5 sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione. »;

6) all'articolo 8 dello schema, che modifica l'articolo 9 della legge n. 84 del 1994:

a) alla lettera *a*) aggiungere in fine le seguenti parole: « fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza »;

b) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: « *a-bis*. Al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2" ».

c) alla lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fino al completamento di tutte le designazioni »;

d) alla lettera *c*), dopo le parole: « Non possono essere designati » inserire le seguenti: « e nominati » e le parole: « I componenti designati che rivestono » sono sostituite dalle seguenti: « I componenti nominati che rivestono ».

7) all'articolo 10 dello schema:

all'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente: « *l-bis*) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP; ».

8) Dopo l'articolo 10 dello schema è inserito il seguente: « Art. 10-*bis* (*Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio*

1994, n. 84) – 1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: « gomma » sono inserite le seguenti: « su idrovie interne » »;

9) all'articolo 11 dello schema:

all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994:

a) al comma 1, dopo le parole « 20 settembre 1934, n. 2011 » inserire le seguenti « ove non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP »;

b) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: « 1-*quinquies*. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

10) all'articolo 13 dello schema, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere. »;

11) all'articolo 15 dello schema:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. All'articolo 21 comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1 »;

b) al comma 7, le parole: « 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8 dello schema, alla lettera c), dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se per « coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo amministrativo » si intenda fare riferimento alla definizione di « componenti di organi di indirizzo politico » di cui alla legge n. 39 del 2013, articolo 1, comma 2, lettera f) oppure ai « componenti di organo politico di livello regionale e locale » di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, avendo cura di specificare, inoltre, se tra i predetti incarichi rientrino anche organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico e se il regime di inconfiribilità operi anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

b) per le finalità di adeguato coinvolgimento delle realtà locali, di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 9, comma 1-*bis* della citata legge n. 84, le seguenti parole: « e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale » e conseguentemente al comma articolo 6-*bis*, comma 2 della medesima legge sopprimere le parole « ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale »;

c) verifichi il Governo l'esigenza, all'articolo 11-ter, comma 1, ultimo periodo della legge n. 84 del 1994, di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Autostrade Mediterranee (RAM);

d) abbia cura il Governo di inserire, all'articolo 13, comma 1 della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera e) la seguente « e-*bis*) diritti di porto », in modo da rendere coerente la norma nazionale con il Regolamento UE 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei

servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e, per le medesime ragioni, procedere ad abrogare il comma 9 dell'articolo 17;

e) valuti altresì il Governo l'opportunità di predisporre gli atti necessari a favorire il passaggio delle competenze, dei beni e del personale delle Aziende Speciali ubicate nei porti che vengono inclusi nelle AdSP, prevedendo un'adeguata tempistica;

f) con riguardo alla previsione di cui all'articolo 15, comma 7 – al fine favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale – si abbia cura di configurare lo strumento della « variante localizzate » in misura tale da rispondere con l'esigenza di dotare l'Autorità di sistema di uno strumento di

pianificazione urbanistica duttile ed efficace per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo;

g) si raccomanda al Governo di dare piena attuazione al principio di autonomia finanziaria delle AdSP di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994, valutando le possibili misure di ampliamento e sviluppo della responsabilità finanziaria e della connessa capacità di spesa;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'allegato A della citata legge n. 84, all'interno dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale, il porto di Monfalcone.

ALLEGATO 5

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal
Senato).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo della proposta di legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	120
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017) 487).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali. (COM(2017) 494) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) .	120

RISOLUZIONI:

7-01392 Benamati: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.	
7-01393 Crippa: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	124

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori della Commissione nel senso di anticipare la trattazione degli atti dell'Unione Europea.

La Commissione consente.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017) 487).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali. (COM(2017) 494).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che gli atti in titolo sono stati presentati dalla Commissione europea il 13 settembre 2017. Ricorda che l'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, ai sensi degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che gli investimenti esteri diretti sono parte integrante della politica commerciale comune. Osserva che attualmente, diversi Stati membri, tra cui l'Italia, dispongono di normative recanti sistemi di controllo degli investimenti esteri diretti (IED); non esiste, invece, a livello UE, un quadro giuridico completo che affronti i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico che alcuni IED possono comportare. Sottolinea che l'Unione europea è, allo stesso tempo, la principale fonte e destinazione mondiale di investimenti esteri diretti. In base ai dati OCSE, nel 2016 gli investimenti esteri diretti in entrata nell'Unione europea hanno raggiunto 538 miliardi di dollari, in crescita dell'8 per cento rispetto ai 497 miliardi di dollari del 2015.

Per quanto riguarda l'Italia, rileva che i flussi di IED in entrata nel 2016 hanno raggiunto 20,9 miliardi di dollari; pur registrandosi una crescita del 7 per cento rispetto ai 19,6 miliardi di dollari del 2015, gli investimenti verso il nostro Paese restano comunque, largamente inferiori a quelli realizzati nella maggior parte dei principali partner europei. Concorre sicuramente a spiegare la limitata attrattività dell'Italia per quanto concerne il volume degli IED in entrata la tendenziale preferenza, in particolare dei fondi sovrani, a investire prevalentemente in imprese di medie e grandi dimensioni a fronte della netta prevalenza nel nostro tessuto produttivo di imprese di limitate dimensioni.

Gli Stati Uniti restano di gran lunga il maggiore investitore estero nell'UE, ma negli ultimi venti anni la loro quota di investimenti è diminuita di circa il 20 per cento. Sono invece significativamente cresciuti gli investimenti provenienti da altri Paesi, a partire dalla Cina (più 600 per cento).

Le preoccupazioni che hanno indotto le istituzioni europee a intervenire in materia discendono in larga parte proprio dagli investimenti di provenienza cinese. Più in generale, secondo la Commissione europea, un intervento legislativo a livello europeo è necessario in considerazione del notevole incremento di casi in cui gli investitori stranieri, in particolare i cosiddetti fondi sovrani, cercano di acquisire attività strategiche che permetterebbero loro di controllare o influenzare imprese europee le cui attività sono cruciali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra queste, vi sono attività connesse al funzionamento o alla fornitura di tecnologie, infrastrutture e fattori produttivi cruciali o informazioni sensibili.

L'emergere e la crescita impetuosa dei fondi sovrani nell'ultimo decennio costituisce una delle novità più rilevanti registratesi negli scenari economici mondiali: peraltro, accanto ai profili più prettamente economici, non possono sfuggire i rilevanti risvolti politico-strategici di questo fenomeno. I fondi sovrani si differenziano da altri investitori per il fatto di essere riconducibili, pur non identificandosi, ad uno Stato. In dottrina vengono distinti in *commodity*, se finanziati dai proventi derivanti dalle esportazioni, specie di fonti energetiche (petrolio e gas naturali) o altre materie prime (rame, diamanti e fosfati), e in *non-commodity*, se traggono le loro risorse dall'accumulazione di riserve monetarie derivanti da *surplus* commerciali, da introiti delle privatizzazioni e/o da altri proventi fiscali. Nella più recente evoluzione, i fondi sovrani si contraddistinguono per il fatto di denominare i propri investimenti in valuta estera e non in quella del Paese di riferimento, e nel privilegiare investimenti con lungo orizzonte temporale piuttosto che investimenti speculativi a breve termine, producendo, conseguentemente, effetti di stabilizzazione sui mercati finanziari. Ciononostante, un motivo di preoccupazione è il loro possibile uso come strumenti per acquisire il controllo su attività produttive che hanno carattere strategico per le economie interessate. Ad esempio, le scelte di

investimento potrebbero riflettere l'obiettivo di ottenere tecnologia e competenze di eccellenza, ad elevato valore aggiunto o particolarmente significative sotto il profilo degli interessi strategici. Nella maggior parte dei casi i fondi sovrani sono interessati a interferire nel *corporate governance*, vale a dire nella scelta degli organi di società, così da poterne influenzare le decisioni in termini potenzialmente più vantaggiosi per il Paese investitore rispetto a quello in cui risiede l'impresa obiettivo.

L'Europa ha una particolare attrattività nei confronti dei fondi sovrani, la cui disponibilità finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell'area medio-orientale. I maggiori fondi sovrani sono di nazionalità norvegese, degli emirati arabi, dell'Arabia Saudita, della Cina e di alcuni Paesi dell'estremo oriente. In tale contesto, l'adozione delle iniziative legislative in esame costituisce un apprezzabile segnale della doverosa consapevolezza, da parte della Commissione europea, di fronte a un fenomeno in rapidissima crescita, in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali e che comprensibilmente ha suscitato forti preoccupazioni in molti Paesi europei, tra cui l'Italia, che si è fatta promotrice dell'iniziativa.

Illustra quindi le principali disposizioni della proposta di regolamento e della comunicazione all'esame della Commissione.

La proposta di regolamento consta di 14 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca una serie di definizioni. In particolare, gli IED sono definiti come investimenti da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica. Per loro controllo, invece, una procedura che con-

sente di valutarli, esaminarli, autorizzarli, sottoporli a condizioni, vietarli o liquidarli. Si osserva che la nozione di controllo sembra decisamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, in tal modo sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri senza prospettare, neanche in forma di graduazione e di preferenza, una differenziazione tra le varie forme di controllo ammesse. In tal senso, la funzione di questa normativa sembra limitarsi a una mera « copertura giuridica » a livello europeo delle diverse discipline nazionali. Non si prospetta, dunque, alcun progresso per quanto concerne l'armonizzazione degli istituti e degli strumenti di intervento, né si prevede una graduazione tra le varie forme (dal mero monitoraggio alla sospensione dei diritti sociali, fino al divieto o addirittura all'obbligo di liquidazione della quota azionaria acquisita), in rapporto all'entità della quota di capitale acquisita dai fondi sovrani ovvero al carattere strategico del comparto in cui operano le imprese bersaglio. L'intervento della Commissione europea appare, quindi, estremamente cauto in una materia nella quale la competenza dell'UE è esclusiva.

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono adottare misure per il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e che la Commissione europea ha la facoltà di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tra i suddetti progetti o programmi di interesse, figurano quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici.

L'articolo 4 contiene un elenco non esaustivo di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo che comprende gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fat-

tori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico. Si può tenere conto anche della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente dal Governo di un Paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti.

L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi e delle decisioni di controllo, mentre l'articolo 6 stabilisce gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri.

L'articolo 7 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché eventuali modifiche e di presentare alla Commissione una relazione annuale. Anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo devono notificare alla Commissione gli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio. Evidenza che nel testo è prevista la trasmissione delle notifiche dei meccanismi di controllo e della relazione annuale soltanto alla Commissione europea. Trattandosi di una materia per la quale il Trattato prevede un procedimento legislativo ordinario, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per un'eventuale modifica della legislazione europea.

Gli articoli da 8 a 10 prevedono un meccanismo di cooperazione e assistenza tra Stati membri e Commissione. Gli Stati membri devono informare la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a tutti gli IED oggetto di un controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Inoltre, uno Stato membro, se ritiene che uno IED possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui lo IED è in programma o è stato realizzato, trasmettendo contestualmente le osservazioni alla Commissione europea. Infine, la Commissione europea, se ritiene che uno

IED possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui lo IED è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. I pareri e le osservazioni suddetti devono essere trasmessi entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. Se, tuttavia, il parere della Commissione europea fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari. Gli Stati membri devono tenere in debita considerazione le osservazioni e i pareri ricevuti.

Gli Stati membri devono fornire le informazioni richieste dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri senza indebito ritardo e devono prendere nella massima considerazione il parere della Commissione europea e dare una spiegazione qualora non lo seguano.

Segnala che la Commissione europea può attivarsi per fornire il parere solamente d'ufficio e non su richiesta o sollecitazione di uno Stato membro. Inoltre, l'efficacia dell'intervento della Commissione europea sembra molto limitato traducendosi soltanto nell'obbligo, posto a carico degli Stati membri, innanzitutto di aspettare l'eventuale parere della Commissione europea, prima di attivare i propri meccanismi di controllo, e poi di spiegare le ragioni per le quali non abbiano ritenuto di adeguarsi al parere. Una volta acquisite tali ragioni, tuttavia, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento.

L'articolo 11 stabilisce che le informazioni acquisite nell'applicazione del regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e che le informazioni riservate sono protette, mentre l'articolo 12 impone agli Stati membri di istituire punti di contatto per il controllo degli IED.

L'articolo 13, infine, stabilisce che la Commissione europea effettui una valutazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore e presenti una relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio, accompagnandola, se del caso, con una proposta legislativa, mentre l'articolo 14 stabilisce che il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Sottolinea che la comunicazione in esame sottolinea l'impegno dell'UE per stabilire condizioni di parità con i Paesi terzi per gli investimenti affinché essi offrano un livello di apertura agli investimenti esteri equivalente a quello dell'UE, in particolare perseguendo accordi bilaterali o regionali che prevedono norme e impegni vincolanti sugli investimenti esteri, in particolare quelli diretti. Preannuncia, inoltre, l'adozione immediata di due misure supplementari: l'istituzione di un gruppo di coordinamento – presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri – in materia di IED e lo svolgimento, entro la fine del 2018, di un'approfondita analisi dei flussi di IED nell'UE, concentrandosi su quelli che riguardano settori strategici (energia, spazio, trasporti) e attività strategiche (tecnologie fondamentali, infrastrutture critiche, dati sensibili).

In conclusione, evidenzia come quella in esame sia una delle iniziative politicamente più rilevanti sul piano economico-finanziario tra quelle recentemente assunte dalla Commissione europea poiché interviene su questioni fondamentali, quali l'assetto proprietario di imprese che hanno una valenza strategica per il sistema economico europeo e i rapporti commerciali tra l'UE e i suoi maggiori partner. In questo senso, l'iniziativa si riconnette anche a quelle recentemente assunte dall'UE in materia di difese commerciali, in particolare per fronteggiare la concorrenza aggressiva e spesso sleale di alcune economie emergenti, quali la Cina. Ritiene tuttavia che si possa ipotizzare un'iniziativa più ambiziosa che non si limiti a garantire una copertura giuridica alle normative nazionali, ma sia finalizzata ad armonizzarne i presupposti e le modalità di esercizio dei poteri di controllo, tenuto conto che si tratta di una materia

di competenza esclusiva dell'UE in cui l'intervento legislativo può essere dunque più incisivo di quello prospettato.

Proprio in ragione dell'importanza che la materia riveste e dell'evoluzione che si è osservata negli ultimi anni, propone di effettuare un numero limitato di audizioni di alcuni soggetti in grado di fornire utili elementi informativi e di valutazione ai fini dell'istruttoria, quali il Ministro dello sviluppo economico, rappresentanti del mondo produttivo, le autorità di regolazione del mercato, a partire dalla Consob, oltre all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea l'importanza della materia trattata negli atti in esame, condivide l'opportunità di procedere ad un breve ciclo di audizioni, come proposto dalla relatrice, i cui dettagli potranno essere definiti nella seduta dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi prevista domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-01392 Benamati: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.

7-01393 Crippa: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la risoluzione in titolo a sua prima firma.

Ricorda che l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha stabilito che, con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità e modalità atte a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, e a favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, senza determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva; segnala inoltre che a chiusura di un lungo e articolato procedimento di analisi di impatto della regolazione, con la deliberazione 2 dicembre 2015, n. 582, l'Autorità ha disposto l'avvio formale della riforma tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2016, con una gradualità che avrebbe la sua conclusione solo al 1° gennaio 2018, prevedendo due anni di regime transitorio ed ottemperando in tal modo al requisito di gradualità espressamente formulato dal decreto legislativo n. 102 del 2014. Evidenzia come dal 1° gennaio 2017 sia entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete relative a trasmissione, distribuzione e misura, caratterizzata dal completo superamento della progressività e dalla completa aderenza delle tariffe ai costi dei relativi servizi. Sottolinea che resta invece da completare, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario di fine 2017, il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, previsto al 1° gennaio 2018, sulla base del già menzionato percorso di gradualità. Ricorda che il 2 novembre 2017, l'Autorità nella segnalazione n. 733 al Governo e al Parlamento, inerente al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, ha comunicato lo stato di avanzamento delle attività che dal 2015 sta svolgendo per attuare la riforma delle

tariffe elettriche (tariffe di rete e componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) applicabili ai clienti domestici. Sottolinea che nella citata segnalazione, l'Autorità ha evidenziato che per alcuni dei *benchmark* di clienti considerati rappresentativi di un numero significativo di clienti domestici con consumi bassi o medio bassi per i quali si è già provveduto a primi adeguamenti, il completamento della riforma tariffaria così come originariamente previsto relativamente agli oneri generali determinerebbe un aggravio di spesa o la sostanziale invarianza della stessa, mentre per la restante quota di grandi consumatori domestici la riforma comporterebbe sensibili risparmi. L'Autorità ha altresì ricordato che per gli oneri generali di sistema non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio, bensì sono utilizzati per coprire l'esigenza di gettito di politiche pubbliche (*in primis*, di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), che non trovano copertura nella fiscalità generale. Ciò comporta che le componenti tariffarie che ad essi afferiscono, pur rientrando a pieno titolo tra quelle amministrate dall'Autorità e per le quali l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/14 stabilisce che venga superata la struttura progressiva, debbano essere definite sulla base di valutazioni di carattere generale, che esulano dalle competenze tipicamente regolatorie, mentre la riforma delle componenti relative alle tariffe di rete è già a regime.

Ricorda che l'Autorità ha segnalato che l'adozione delle disposizioni relative, in particolare, alla revisione del meccanismo di agevolazioni per le imprese energivore stabilita dall'articolo 19 della legge europea 2017 che anch'essa opera sugli oneri generali di sistema, potrebbe tradursi in una concentrazione di interventi nel primo trimestre dell'anno 2018. Pur trattandosi, infatti, di due interventi di natura molto diversa e anche se in presenza di una consistente riduzione degli oneri generali nel periodo 2016-2020, occorre evitare che

il combinato disposto di entrambi i provvedimenti in un tempo limitato si trasformi in un impatto tariffario sui clienti domestici. Evidenzia, dunque, come l'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria per clienti domestici, contestualmente all'avvio delle misure previste dalla revisione della «disciplina energivori», non debba comportare effetti economici riconducibili a maggiori esborsi su larghe fasce della popolazione, ritenendo che questi effetti debbano essere valutati alla luce delle condizioni economiche delle fasce sociali sulle quali ricadranno. Richiama quindi il meccanismo del *bonus* sociale, la cui disciplina è stata favorevolmente rivista dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza), amplificando l'intensità compensativa dello strumento. Auspicato che le misure integrative del *bonus* di prossima adozione siano coerenti con la nuova struttura tariffaria, sottolinea che la risoluzione a sua prima firma è volta non solo a rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria, secondo quanto richiesto nella segnalazione n. 733/2017 dell'Autorità, ma anche a ripartire gli oneri di sistema in maniera più omogenea nell'ambito delle fasce domestiche a diverso a diverso consumo in modo da evitare effetti negativi sui clienti deboli. Considerati i tempi ristretti previsti per il completamento della riforma del sistema tariffario, auspica, infine, che la Commissione proceda celermente all'approvazione delle risoluzioni in discussione.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario. Segnala in particolare che con l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il Parlamento ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. Ricorda che l'Autorità ha stabilito che la fase di transizione della riforma delle tariffe si dovrà concludere entro il 1° gennaio 2018, con il supera-

mento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali. Ricorda, altresì, come nell'ambito delle componenti della tariffa elettrica rientrano sia le tariffe di rete sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che comprendono anche gli incentivi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e che già l'analisi dell'impatto della regolazione della stessa Autorità mostrava come, con la rimodulazione delle tariffe, i consumatori più deboli, che tendenzialmente rientrano sodo la media del consumo nazionale, avrebbero visto la loro bolletta crescere per effetto del nuovo calcolo delle tariffe, che di fatto diventavano regressive. Sottolinea inoltre che la legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 1, commi 75 e 76, ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dal 29 agosto 2017 un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, nel senso di un auspicato rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento. Sottolinea come nelle more del processo di riforma degli oneri tariffari, la modifica dell'agevolazione per gli energivori di cui all'articolo 19 della legge europea 2017, recentemente approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva, implicherà un incremento ulteriore degli oneri tariffari pari a circa 900 milioni di euro l'anno per arrivare a impegnare 1.500 milioni di euro. Lamenta che tale aumento, come si evince dalla segnalazione n. 733 del 2 novembre inviata al Governo e al Parlamento da parte dell'AEEGSI, aggraverà ulteriormente l'incremento delle bollette dei clienti domestici con consumi più bassi, arrivando a incidere per quasi il 9 per cento per chi consuma meno di 1500 kWh all'anno, contro una media nazionale di 2700. Sottolinea, infine, che la risoluzione di cui è cofirmatario è volta a impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di rivedere la riforma tariffaria, anche

alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, evitando ulteriori aggravii di spesa agli utenti domestici e correggendo gli effetti regressivi prodotti dalla medesima riforma tariffaria.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel sottolineare di non aver presentato un'autonoma risoluzione sulla questione della riforma delle tariffe elettriche, dichiara di condividere i contenuti della risoluzione Benamati n. 7-01392 e, in particolare, l'impegno a prorogare di un anno il completamento della riforma relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 556 (Damiano ed altri), C. 2210 (Baldassarre ed altri), C. 2919 (Placido ed altri) interviene in ma-

teria di organizzazione degli enti pubblici previdenziali (INPS e INAIL), prevedendo, in particolare, la reintroduzione del Consiglio di amministrazione e la ridefinizione dei compiti di tutti gli organi degli istituti. Il provvedimento reca, inoltre, due deleghe legislative Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali di INPS e INAIL.

Sottolinea che il testo unificato si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce il nuovo ordinamento interno di INPS e INAIL, disponendo innanzitutto che per quanto non previsto dalla legge, esso è determinato mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Sono organi degli istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza assoluta dei loro componenti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovata competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rap-

presentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza, delibera ogni triennio il piano industriale; predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale; propone la nomina del direttore generale e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto di 15 membri per l'INPS e 16 membri per l'INAIL. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e, in particolare, definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*; predi-

sponde e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina. Per quanto concerne i compiti, il direttore generale ha, in particolare, la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto; assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali.

Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto, quindi, un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun com-

penso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

L'articolo 2 prevede due deleghe legislative al Governo per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.

L'articolo 3 abroga le disposizioni vigenti incompatibili con le nuove norme e prevede che si proceda al rinnovo degli organi degli istituti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; inoltre, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti.

L'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL. I maggiori oneri finanziari previsti, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

Guglielmo EPIFANI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Emendamenti C. 4388-4610-A	143

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 novembre 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, nel sottolineare che il provvedimento presenta un contenuto molto articolato, che incide su diversi ambiti materiali, osserva che l'articolo 1 dispone l'estensione della cosiddetta definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. In tale ambito, segnala che, al comma 11, si dispone che le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge n. 377 del 1958 siano utilizzate per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995. Ricorda che il testo originario del comma 9-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016,

che ha disposto lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, rinviava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di previdenza, a decorrere dal 1° luglio 2017. Come si evince dalla relazione tecnica, per effetto della norma in esame, si consente l'erogazione di prestazioni aggiuntive di pensione anticipata, non previste dalla normativa vigente, e si abroga la possibilità, prevista dalla normativa previgente, della restituzione del 75 per cento dei contributi versati se insufficienti a perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia.

Fa presente che il Senato ha introdotto l'articolo 1-*bis*, che consente l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese di progettazione di opere pubbliche, e l'articolo 1-*ter*, in materia di trasmissione dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute.

Rileva che, all'articolo 2, i commi da 1 a 6 introducono disposizioni per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.

Segnala, poi, che il Senato ha disposto l'estensione ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 le disposizioni riguardanti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché la previsione dall'esclusione temporanea dal reddito imponibile degli immobili danneggiati. Contestualmente, a favore dei medesimi territori di Ischia, il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni finalizzate alla ricostruzione e alla ripresa produttiva.

Con riferimento ai territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 e 2017, i successivi commi 7 e 8 dispongono la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi

fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Il Senato ha introdotto un'articolata serie di disposizioni, volta a rendere più spedito il processo di ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, l'articolo 2-*bis* modifica e integra la disciplina recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, recando diverse disposizioni che incidono sulla disciplina del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolto nella gestione della ricostruzione.

In tale ambito, segnala che il comma 17 reca disposizioni che riguardano il personale comandato presso la Struttura commissariale, di cui all'articolo 50 del decreto-legge medesimo. Le norme introdotte dal Senato recano, tra l'altro, alla lettera *a*), la definizione del trattamento economico accessorio spettante a tale personale prevedendone la commisurazione a quello corrisposto al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui lo stesso, nell'amministrazione di provenienza, risulti complessivamente inferiore, nonché specificano che spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale non dirigenziale comandato. Alle lettere *b*) e *c*) si dettano nuove disposizioni relative alle modalità di corresponsione del trattamento economico. Come si legge nella relazione tecnica integrativa, le disposizioni sono volte a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi che possono essere concessi a tale personale. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, nomini gli esperti aventi il compito di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione; nonché disponga le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione delle necessarie risorse econo-

niche alle Amministrazioni di appartenenza del richiamato personale. Il comma 20 introduce la possibilità per i comuni e le province di prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alle unità di personale che non sia possibile reclutare con le procedure già previste dal comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Rileva, quindi, che il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018. Il comma 29, tra l'altro, dispone l'incremento, con riguardo agli amministratori dei comuni dell'area del cratere, dei limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze fino a quarantotto ore lavorative al mese, elevate a novantasei ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il comma 30 proroga dal 2021 al 2023 il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune di L'Aquila e dai comuni del cratere, risultante eventualmente in soprannumero, è assorbito secondo le procedure vigenti. Il comma 32 dispone la soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) costituiti dai Comuni e del Comitato di area omogenea e la disponibilità del relativo personale, in servizio al 1° maggio 2018, per le attività messe contestualmente in capo all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Il personale a tempo determinato assunto dai comuni è trasferito ai comuni medesimi fino alla scadenza dei contratti in essere. Rileva che i commi 35, 36 e 37, in relazione alla ricostruzione *post* sisma 2009, dispongono la proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati con il

personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle concernenti la sanzione della trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Allo stesso modo, il comma 38 autorizza la proroga o il rinnovo, per gli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato del personale assunto dai comuni del cratere del sisma 2009. Segnala, infine, che il comma 42 autorizza le amministrazioni interessate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, per l'assorbimento del personale assunto, per le finalità connesse alla situazione emergenziale, con contratto di lavoro flessibile, in somministrazione e a tempo determinato, purché in possesso dei requisiti specificati contestualmente dalla norma.

Il successivo articolo 2-ter dispone l'assegnazione alla Regione Sardegna di un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018, da erogare alle aziende agro-pastorali interessate nel 2017 da eventi climatici avversi.

Segnala, poi, che l'articolo 3 estende a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (il cosiddetto *split payment*), mentre l'articolo 4 fissa a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018 il tetto di spesa per la concessione del credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Con il successivo articolo 5 si prevede la parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, introdotte dalla legge n. 190 del 2014, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta dell'IVA del 10 per cento, che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, ed una ridu-

zione da 350 a 10 milioni di euro dell'aumento delle accise su benzina e gasolio previsto per l'anno 2019. Il disegno di legge di bilancio per il 2018 (Atto Senato n. 2960), attualmente all'esame del Parlamento, reca, all'articolo 2, disposizioni volte alla completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in questione.

Il Senato ha introdotto l'articolo 5-*bis*, in materia di termine del procedimento per la definizione delle tariffe di vendita dei tabacchi, l'articolo 5-*ter*, che modifica alcuni termini recati da disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore, di cui alla legge n. 117 del 2017, l'articolo 5-*quater*, che introduce un limite all'ammontare della detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, di cui al ricordato codice del terzo settore, l'articolo 5-*quinqies*, che dispone la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli alimenti a fini medici speciali, l'articolo 5-*sexies*, che interviene in tema di decorrenza dell'applicabilità delle norme fiscali recate dal decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del terzo settore, e l'articolo 5-*septies*, che prevede la possibilità di regolamentazione ai fini delle imposte sui redditi delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero.

Segnala che l'articolo 5-*octies* chiarisce, con una norma di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, che le risorse ivi richiamate, destinate al personale dell'amministrazione economica e finanziaria, affluiscono ad appositi fondi per l'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa sulla base di criteri che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati.

Passa, quindi, all'articolo 6, che reca novelle alla legge-quadro sulle missioni internazionali al fine di modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché modifica talune

disposizioni in materia contabile e reca il rifinanziamento di 140 milioni di euro del fondo missioni internazionali per il 2017. Segnala che il comma 5-*bis*, introdotto dal Senato, interviene sui criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, riducendo la quota destinata all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, a vantaggio delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; modifica il parametro cui commisurare la quota di risorse da riassegnare per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa; introduce disposizioni riguardanti la produttività degli uffici giudiziari.

Ricordato che l'articolo 6-*bis* dispone l'assegnazione nel 2017 di risorse finanziarie alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, osserva che l'articolo 7, riguardante il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e, al comma 2, la destinazione delle risorse corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non utilizzate alla medesima revisione dei ruoli delle Forze di polizia nonché all'incremento delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo della Guardia di finanza e ad assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nella Polizia penitenziaria. Al comma 3, che disciplina le modalità attuative delle precedenti disposizioni, è previsto anche lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Segnala, in particolare, che al comma 4 si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti di spesa di 3,066 milioni di euro

annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 attività di tutela ambientale e forestale. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a stabilizzare l'impiego del personale OTD, in modo che l'Arma dei Carabinieri, cui sono state affidate le funzioni del disciolto Corpo forestale, possa avvalersi di tale professionalità con continuità. Sulla base del comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020 di personale operaio a tempo indeterminato e gli alloggi di servizio connessi all'incarico sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture e possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato. I successivi commi 5 e 6, inoltre, recano disposizioni per consentire il pernottamento gratuito del personale del Corpo di polizia penitenziaria nelle caserme o negli alloggi di servizio, mentre i commi da 7 a 10 introducono modifiche alla disciplina riguardante la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Evidenzia che i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* dispongono l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con assegnazione prioritaria a quelle collocate nel territorio provinciale o regionale, nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Dalla relazione tecnica integrativa, risulta che i soggetti potenzialmente interessati alle assunzioni sono circa centosette. Il comma 10-*quinquies* dispone che il personale militare, iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che transita tra ruoli è iscritto al fondo di previdenza corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di prove-

nienza. L'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione. Ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli. Il comma 10-*sexies* dispone in tema di riassegnazione nel 2018 di risorse non utilizzate nel 2017 per la remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza.

Osserva che l'articolo 7-*bis* prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo non superiore a 55 posti, a parità di organico della Polizia penitenziaria. La norma dispone, inoltre, la rideterminazione delle piante organiche del personale assegnato agli istituti penitenziari e il mantenimento, da parte del personale attualmente facente parte della banda musicale, delle funzioni, del regime di progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico. Gli orchestrali ritenuti non più idonei sono destinati, anche in soprannumero, agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita.

Fa presente che l'articolo 8, comma 1, stabilisce, sulla base del monitoraggio sulle domande di accesso alla cosiddetta ottava salvaguardia, prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017, la rideterminazione in 16.294 unità, rispetto alle 30.700 unità previste, del numero dei soggetti cui applicare i requisiti pensionistici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Conseguentemente, sono ridotti anche i limiti di spesa autorizzati per il finanziamento degli oneri pensionistici per il periodo 2017-2030, nonché quelli riguardanti l'intera platea dei beneficiari dei provvedimenti di salvaguardia che si sono susseguiti dal 2012, in relazione al numero massimo di 153.389 soggetti. Conformemente a quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, il comma 2

prevede che le risorse non utilizzate, derivanti da tale rideterminazione, sono assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementato, pertanto, di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 3, invece, provvede alla copertura dei maggiori oneri che si sono determinati a causa di una nuova scansione temporale degli effetti delle domande in giacenza.

Osserva che l'articolo 8-*bis*, introdotto dal Senato, estende al quadriennio 2017-2020 l'applicabilità del nuovo regime fiscale riguardante i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e dispone, ai fini della compatibilità con la normativa europea, l'applicazione agli incentivi fiscali introdotti per favorire il rientro in Italia dei ricercatori dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, del regime sul *de minimis* riguardante il settore agricolo.

Segnala, quindi, che l'articolo 9 dispone l'incremento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, riguarda la possibilità di accesso ai confidi dei professionisti e che l'articolo 10 innalza l'importo massimo delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

Rileva che l'articolo 11 dispone l'incremento di 300 milioni di euro per il 2018 delle risorse del Fondo crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, da destinare agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione, cioè alle imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della

continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Segnala che l'articolo 11-*bis* introduce disposizioni in materia di semplificazione e riduzione dei costi d'impresa, estendendo la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti concernenti le imprese.

Fa presente che l'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. Ricorda che si tratta di una vicenda che la Commissione affronterà anche nell'ambito dell'audizione informale dei commissari straordinari di Alitalia prevista per la giornata di mercoledì 22 novembre.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concerne i requisiti per il trattamento pensionistico nel settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo. Le novelle in esame concernono, in primo luogo, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, i requisiti per la pensione anticipata. Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 60 anni per i soggetti in esame, qualora siano stati assunti dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) entro il 1° gennaio 1996; per i soggetti assunti dopo tale data, che sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati, trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS, i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati. La novella prevede l'applicazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché dei relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento (cosiddette *finestre*), vigenti alla data del 31 dicembre 2011. La norma di salvaguardia di cui alla

novella è subordinata alla condizione che per i suddetti soggetti venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (limite attualmente pari a 60 anni). In secondo luogo, la novella, abrogando il comma 4 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sopprime i requisiti per la pensione anticipata stabiliti nel medesimo comma per le categorie di lavoratori summenzionate. Dall'abrogazione sembrerebbe derivare l'applicazione del previgente requisito per la pensione anticipata (pari a 40 anni di contribuzione) e del relativo termine dilatorio per la decorrenza del trattamento (cosiddetta finestra). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come ivi quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rileva che l'articolo 12-ter conferma in capo alla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi la disponibilità dei diritti aeroportuali introitati dalla società medesima a parziale compensazione dei danni economici subiti dalla società a seguito delle limitazioni all'operatività degli scali aeroportuali civili imposte dalle attività connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011.

Fa presente che l'articolo 13 introduce norme in materia di trasparenza societaria, modificando ed integrando gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

L'articolo 13-bis disciplina le procedure per l'affidamento delle concessioni già scadute di alcune infrastrutture autostradali, mentre l'articolo 13-ter integra l'elenco dei reati che costituiscono presupposto per la confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del

decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.

Rileva che l'articolo 14 reca modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, in materia di revisione della disciplina del *Golden Power*, riguardante la *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e di controllo degli investimenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea; l'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro nel 2017 per il finanziamento del contratto di programma con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano la definizione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, l'attribuzione di un contributo straordinario alla Regione Piemonte per fare fronte alla situazione finanziaria della società GTT S.p.A. e un contributo a sostegno del trasporto ferroviario merci.

Ricorda che gli articoli 15-bis e 15-ter recano, rispettivamente, disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria e interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima. Con riferimento a tale ultimo articolo, segnala ai commi 2 e 3 l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ad assumere a tempo indeterminato tramite concorso pubblico venti unità di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria o area e ad assumere undici funzionari e nove collaboratori, a decorrere dal 2018.

Osserva che l'articolo 15-quater autorizza la spesa fino a 35 milioni di euro per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali insistenti sul fiume Po, mentre l'articolo 15-quinquies interviene in materia di concessioni aeroportuali.

Rileva che l'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Segnala, in particolare, che si conferma l'utilizzo del

personale già individuato con le procedure previgenti come funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione, disponendo che per esso, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018, operante per il trasferimento, anche in sovrannumero, ad altra amministrazione e contestuale trasferimento delle risorse, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Il Senato, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente della Croce Rossa risultante eccedentario ed appartenente all'area professionale e medica, ha disposto la possibilità del trasferimento, mediante mobilità volontaria, nell'ambito della dirigenza delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma medesima, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, anche qualora sia in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento.

Segnala che l'articolo 17 prevede disposizioni per il finanziamento nel 2017 di interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, l'articolo 17-*bis* dispone in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria, l'articolo 17-*ter* introduce una nuova destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferita agli enti gestori di aree protette. L'articolo 17-*quater* modifica la disciplina vigente relativa al sostegno della progettazione degli enti locali, mentre l'articolo 17-*quinquies* dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo, in provincia di Chieti.

L'articolo 18 dispone finanziamenti per il 2017 per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Segnala che il Senato ha intro-

dotto una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

Ricorda che l'articolo 18-*bis* introduce disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie, in relazione ai farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, l'articolo 18-*ter* riguarda la semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione agli istituti scolastici, l'articolo 18-*quater* reca disposizioni riguardanti la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico, riprendendo in parte la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura il 19 ottobre 2017, l'articolo 18-*quinquies* detta disposizioni sulle modalità di estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

Sulla base dell'articolo 19, è estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

Sottolinea, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 19-*bis*, che reca disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, prevedendo, contestualmente, l'esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 19-*ter*, dispone la non applicazione agli enti di previdenza di diritto privato, i cui organi sono eletti, in via diretta o indiretta, dagli iscritti, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 vietano alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consu-

lenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; e vietano di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.

L'articolo 19-*quater* autorizza la spesa di 100 mila euro per il 2017 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2016. L'articolo 19-*quinquies* modifica la disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche. L'articolo 19-*sexies* disciplina la possibilità per l'Agenzia del demanio di assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare agli enti pubblici anche territoriali. L'articolo 19-*septies* introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del compenso spettante ai ventuno Garanti del contribuente. L'articolo 19-*octies* reca disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti e di attività di accertamento e riscossione.

Osservato che l'articolo 19-*novies* limita ai collaboratori l'obbligo per gli avvocati di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni, evidenzia che l'articolo 19-*decies* interviene sulla disciplina del regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento, l'articolo 19-*undecies* assegna alla regione Lombardia un contributo di un milione di euro nel 2017 per sostenere la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'articolo 19-*duodecies* integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinate di contributi statali; l'articolo 19-*terdecies* introduce modifiche alla disciplina relativa alla documentazione antimafia in agricoltura.

Particolarmente rilevanti per la XI Commissione sono, quindi, le disposizioni dell'articolo 19-*quaterdecies*, introdotto dal Senato, che riguarda le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale, dei liberi professionisti nei

rapporti con clienti diversi dai consumatori. Il contenuto dell'articolo, per quanto riguarda gli avvocati, riprende in buona parte analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame presso la II Commissione della Camera dei deputati, unitamente alle abbinare proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato. Una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio, per essere poi oggetto di stralcio. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 19-*quaterdecies* disciplina il compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese. In particolare, viene introdotto un nuovo articolo 13-*bis* nella legge professionale forense che disciplina le fattispecie nelle quali le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle imprese, prevedendosi che le convenzioni si presumono in via generale predisposte unilateralmente, salva prova contraria. Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » nonché « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale », tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Al comma 4 sono qualificate come vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Dalla formulazione della norma sembra potersi ritenere che l'elencazione non abbia carattere esaustivo. Sono, in ogni caso, escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni,

che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità. In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato, mentre il successivo comma 9 prevede che l'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Il comma 10 disciplina i poteri del giudice, che, ove accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile. Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali e ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. Per i lavoratori autonomi non ordinistici non è quindi previsto uno specifico procedimento per la determinazione dei parametri. Il comma 3 dell'articolo 19-*bis* prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in

vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività. Segnala, poi, che l'articolo 19-*quinqüesdecies* interviene sulle modalità di fatturazione dei servizi di telefonia, delle reti televisive e delle comunicazioni elettroniche. Da ultimo, osserva che l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI), dopo avere ringraziato la relatrice per l'esautiva relazione, invita i colleghi ad approfondire, ai fini dell'espressione del parere di competenza, alcuni aspetti della disciplina sull'equo compenso introdotta dal Senato all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto. A suo avviso, si tratta di una normativa eccessivamente sbilanciata a favore degli avvocati, dal momento che, sulla base del comma 2 del medesimo articolo, il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense si estende a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, solo in quanto compatibile. A suo avviso, la disciplina deve essere, al contrario, concepita organicamente in maniera da applicarsi senza distinzione a tutte le professioni, ordinistiche o non ordinistiche. A suo parere, merita inoltre un approfondimento anche il comma 3 del medesimo articolo 19-*quaterdecies*, che, in modo alquanto generico e, per molti versi, atecnico, prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative a incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione, dando attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi ai rilievi sollevati dal collega Catalano sull'articolo 19-*quaterdecies*, in materia di

equo compenso, giudica meritevole di approfondimento, in sede di formulazione della proposta di parere alla V Commissione, innanzitutto la possibilità di prevedere l'estensione del cosiddetto «superammortamento» delle spese di investimento anche ai professionisti. Sarebbe un intervento dal costo limitato che verrebbe incontro alle esigenze di soggetti, a suo avviso, assimilabili alle piccole imprese. In secondo luogo, sarebbe auspicabile anche richiamare, nel parere che la Commissione si appresta a esprimere, l'opportunità di introdurre nel decreto-legge specifiche disposizioni che permettano ai lavoratori autonomi non datori di lavoro di dedurre, fino ad 80 euro all'anno, i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa. Anche in questo caso, si tratterebbe di un intervento non eccessivamente oneroso ma molto utile per tale categoria di lavoratori. Infine, invita la Commissione a riflettere sulla necessità di riportare l'attenzione sull'Ispettorato nazionale del lavoro che, per l'estrema scarsità delle risorse a sua disposizione, a causa dei tagli imposti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal disegno di legge di bilancio per il 2018 e a causa della clausola di invarianza degli oneri prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2015, risulta impossibilitato a svolgere la missione per la quale è stato istituito. Fa presente che, addirittura, gli ispettori anticipano le spese per l'attività svolta fuori sede e che, con riferimento agli spostamenti effettuati, non sono conteggiate le tariffe ACI che, al contrario, costituiscono una delle contestazioni spesso sollevate nei confronti dei soggetti da essi controllati. Oltre tutto, si è previsto il taglio delle risorse del Fondo unico di amministrazione (FUA) destinate al pagamento del salario accessorio.

Chiara GRIBAUDO (PD), pur condividendo le perplessità del collega Catalano sulla formulazione della disciplina dell'equo compenso introdotta dall'articolo 19-*quaterdecies*, apprezza tuttavia il principio della sua estensione, in quanto compatibile, alle professioni non ordinistiche e alle prestazioni rese alla pubblica amministra-

zione, considerando tali previsioni comunque dei passi avanti rispetto all'attuale mancanza di qualsiasi regolazione. Auspica, pertanto, un ulteriore intervento normativo che possa evitare che successive interpretazioni restrittive delle disposizioni in sede di applicazione possano vanificare la chiara volontà del Parlamento di garantire anche alle professioni non organizzate in ordini e collegi la giusta remunerazione delle prestazioni.

Roberto SIMONETTI (LNA) invita i collegi a prendere in considerazione la possibilità di introdurre disposizioni per l'applicazione a ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle risorse che, sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, sono attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione, a seguito della rideterminazione della platea complessiva dei beneficiari dei provvedimenti di salvaguardia che si sono susseguiti dal 2012.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconoscendo l'importanza dei temi toccati dai collegi intervenuti, sottolinea che l'introduzione di disposizioni sull'equo compenso consegue a un intenso lavoro condotto dalla Commissione perché fosse riconosciuta la necessità di estendere la disciplina anche alle professioni diverse da quella forense e alle professioni non organizzate in ordini o collegi. Concorde con l'auspicio espresso dai collegi di un chiarimento sulla portata delle disposizioni, che eviti interpretazioni e contenziosi in sede di applicazione della disciplina alle professioni meno strutturate. Oltretutto, i casi in cui le prestazioni professionali sono sottopagate e svilite sono ormai numerosi. Agli esempi che è solito citare e che riguardano professionisti utilizzati dai comuni di Catanzaro e di Piana degli Albanesi, desidera aggiungere il paradosso dei professionisti con partita IVA o in regime di ritenuta di acconto che, per l'attività di intercettazione svolta per l'autorità giudiziaria o le forze di polizia, percepiscono

un compenso di 6 euro netti all'ora per le prime due ore e di 3 euro netti per ogni ora successiva. Si tratta un compenso irrisorio che svilisce il lavoro prestato. Pertanto, la norma, pur con i difetti sottolineati, è importante, perché segna una svolta rispetto alla quale il legislatore dovrà trovare il modo e i tempi giusti per introdurre i correttivi che saranno ritenuti necessari.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ringrazia i colleghi per i contributi offerti al suo lavoro di predisposizione della proposta di parere che, come anticipato dal presidente Damiano, sarà espresso nella seduta di domani. Concorda con la necessità di evitare interpretazioni restrittive e contenziosi a danno dei professionisti non ordinistici, ma sottolinea che la difficoltà di elaborare una disciplina dipende, in larga misura, dal vuoto normativo in cui spesso si muovono tali figure professionali. Ciò comunque non può ostare, a suo avviso, alla ricerca del modo più efficace di rendere cogente la disciplina introdotta dall'articolo 19-*quaterdecies* anche nei confronti delle professioni meno strutturate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16

novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 novembre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il provvedimento si compone di quattordici articoli e individua come proprie finalità, ai sensi dell'articolo 1, il riconoscimento, da parte della Repubblica, dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso la rimozione delle barriere alla comunicazione e alla partecipazione alla vita collettiva, nonché la tutela e il sostegno degli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura delle disabilità nonché della lingua dei segni italiana (LIS).

Rileva che l'articolo 2 riconosce il diritto di scelta delle persone sorde in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati e, inoltre, sancisce il divieto di discriminazione in relazione alla scelta di servirsi della LIS. L'articolo 3 prevede la promozione dell'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, degli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, inclusi nei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie. Segnala, in particolare, che il comma 3 precede la costituzione in ciascuna regione di centri specializzati, idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame.

Osserva che, sulla base dell'articolo 4, la Repubblica è tenuta a promuovere l'accessibilità degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione. È previsto anche lo svolgimento di campagne pubblicitarie istituzionali, di giornate di studio e congressi promossi dalle amministrazioni pubbliche.

Infine, segnalo che, nell'ambito dell'attività di promozione, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, si prevede la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziari e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Ricorda che l'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di garantire i servizi di sostegno e all'inclusione dell'alunno disabile, tra cui anche l'interprete in LIS e LIS tattile. A tale ultimo fine, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche prevedano azioni finalizzate a rendere possibile l'insegnamento della LIS e della LIS tattile. Proprio per poter disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la determinazione degli *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e per la definizione di norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni.

Osserva che, sulla base dell'articolo 6, la Repubblica promuove l'accesso delle persone con disabilità uditiva all'istruzione universitaria e post-universitaria, anche in questo caso mettendo a disposizione, tra l'altro, strumenti quali il *respeakeraggio*, la LIS e la LIS tattile. La Repubblica promuove, inoltre, l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nonché di altri strumenti e tecnologie sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*.

Per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, rileva, in particolare, quanto previsto dall'articolo 7, che, con la finalità dell'inclusione lavorativa e della formazione permanente delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, afferma il principio della promozione, da parte della Repubblica,

delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze.

Il successivo articolo 8 prevede la promozione del diritto delle persone sorde ad accedere alla strutture e ai servizi sanitari nonché la previsione che le campagne informative promosse dalle autorità competenti siano accessibili alle persone con disabilità.

Fa presente, poi, che l'articolo 9 promuove la piena accessibilità delle persone sorde al patrimonio storico, artistico e culturale italiano, attraverso iniziative finalizzate promosse dalle amministrazioni pubbliche competenti, tra le quali segnala – per quanto di competenza della XI Commissione – la specifica formazione del personale.

All'articolo 10, che garantisce la piena partecipazione politica alle persone con disabilità uditiva, segnala la previsione del comma 2, in base alla quale la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e qualsiasi altro evento di interesse generale.

Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 3 a 10, l'articolo 11 rinvia ad uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati per quanto di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore.

Si rinvia ad un ulteriore regolamento per l'adozione delle disposizioni di riordino degli istituti atipici, ovvero degli istituti di specializzazione per docenti ed educatori finalizzati all'integrazione scolastica dei soggetti con disabilità.

Sulla base dell'articolo 12, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità provvede al monitoraggio della condizione delle persone con disabilità uditiva e alla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 3, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, costituito al suo interno, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità.

Sempre in ordine all'attuazione del provvedimento, l'articolo 13 dispone che il Governo, attraverso le amministrazioni competenti, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni e trasmette, con cadenza biennale, una relazione alle Camere.

Da ultimo, rileva che l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comun-

que senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, anche con riferimento ai profili specificamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione, ritiene che si debba valutare se l'effettiva garanzia dei principi affermati dal provvedimento possa essere conseguita senza prevedere lo stanziamento di nuove risorse finanziarie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 novembre 2017.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

Emendamenti C. 4388-4610-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	154

SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel

decreto-legge n. 148 del 2017, volte ad incidere su materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali. In tale ottica segnala innanzitutto gli articoli da 18 a 18-*quinquies*: l'articolo 18 è stato modificato nel corso dell'iter del provvedimento al Senato, mentre gli articoli da 18-*bis* a 18-*quinquies* sono stati introdotti al Senato.

L'articolo 18, concernente il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e

innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogeneico (comma 1, lettera *a*) e per 12,5 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio (comma 1, lettera *b*). Ulteriori risorse, pari a 11 milioni, sono stanziati in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera *b-bis*). Il suddetto accantonamento è subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel 2017 ed è destinato al successivo riparto, finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'accantonamento, pertanto, non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN) già stanziati per il 2017.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di individuare le strutture definite dal precedente comma.

Osserva che è stata, inoltre, introdotta una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del SSN, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (comma *2-bis*). L'intervento è inteso a chiarire che: nell'ambito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del SSN rientrano

anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del SSN possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale).

Fa presente che l'ambito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del SSN. Per tali strutture, e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, vige l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale.

L'articolo *18-bis* reca disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal SSN. In particolare, vengono modificati i limiti massimi di fatturato (in regime di SSN e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie. Ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate (si tratta delle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, e successive modificazioni), ai fini dell'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5 per cento). La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato ai fini dell'applicazione (per le farmacie « urbane » e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti novelle, quantificati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo *18-ter* è volto ad introdurre norme in materia di procedure connesse

agli obblighi di vaccinazione. In particolare, la disposizione in oggetto consente l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure, posta dall'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017. Tale anticipo è ammesso – secondo modalità definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – solo con riferimento alle regioni e alle province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale. In conseguenza dell'anticipo, le norme a regime sono applicabili, negli ambiti territoriali suddetti, con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o il calendario 2018-2019 ovvero (comma 2) già con riferimento all'anno scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018. Resta fermo, per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, l'effetto di preclusione all'accesso per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di vaccinazione, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 73.

Ricorda che le suddette procedure consistono: nella trasmissione, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie locali, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo; nella restituzione, entro il 10 giugno, di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito – da formulare da parte dei

suddetti dirigenti e responsabili nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi – ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari dei minori) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale; nella trasmissione all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, da parte dei medesimi dirigenti e responsabili, della documentazione pervenuta ovvero della comunicazione del mancato deposito della stessa.

Ricorda, altresì, che la disciplina transitoria sull'applicazione delle procedure in esame è posta dagli articoli 3 e 5 del medesimo decreto-legge n. 73; tale disciplina, in base alla disposizione in oggetto, continuerebbe a trovare applicazione (fino alle iscrizioni relative all'anno scolastico o al calendario 2019-2020) esclusivamente per le regioni o province autonome che non abbiano istituito un'anagrafe vaccinale.

L'articolo 18-*quater* reca disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico. Attraverso l'approvazione, presso la Commissione Bilancio del Senato, di un emendamento del Governo e di alcuni subemendamenti ad esso riferiti, sono state inserite nel decreto-legge in esame alcune disposizioni corrispondenti in parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinata, approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato (A.S. 2947). Fa presente che, com'è noto, il provvedimento, in prima lettura alla Camera, è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII.

Rileva quindi che l'articolo in esame, al comma 1, in primo luogo, conferma – come già previsto dalla disciplina vigente e, in particolare, dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 – che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, già autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbri-

cazione (Good manufacturing practices-GMP), può procedere alla coltivazione di piante di cannabis e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali – derivanti dalle piante così coltivate o da quote di *cannabis* importate –, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali. In secondo luogo, l'articolo introduce, per la destinazione dei suddetti prodotti dello Stabilimento di Firenze, anche la finalità dello svolgimento di studi clinici.

Al riguardo, ricorda che il testo del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera e trasmesso al Senato, reca una disposizione specifica (l'articolo 9) sul tema della promozione della ricerca sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, da parte delle università e delle società medico-scientifiche, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente.

Il comma 2 specifica che, per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* possa autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.

Si prevede inoltre (comma 3) che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis*, con decreto del Ministro della salute possano essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla relativa coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP), in base alle procedure indicate dal suddetto Stabilimento di Firenze. Si dispone altresì (comma 4) che la Commissione nazionale per la formazione continua preveda l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 38 del 2010, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di

formazione continua in medicina) anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

Ai sensi del comma 5, si prevede che lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti dei medicinali a base di *cannabis*, provveda a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile. Si prevede, poi (comma 6), che le prescrizioni magistrali a base di *cannabis*, prescritte dal medico per la terapia contro il dolore, ai sensi della legge n. 38 del 2010, o per gli altri impieghi contemplati dall'allegato tecnico al citato decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Ricorda che, nella disciplina attuale, la rimborsabilità in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale varia a seconda degli ambiti territoriali, in quanto essa «è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome» (ai sensi dell'allegato tecnico al predetto decreto ministeriale 9 novembre 2015). Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della *cannabis*, purché gli stessi siano utilizzati per le suddette indicazioni. Il medesimo comma 6, al secondo periodo, chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998 (cosiddetta legge Di Bella), ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico, la cosiddetta ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento).

Sono altresì previsti (comma 7) due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017, con la relativa copertura finanziaria. Il primo stanziamento concerne le suddette attività di coltivazione e trasformazione dello Stabilimento di Firenze ed è pari a 1,6 milioni di euro per il 2017. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di *cannabis* ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.

L'articolo 18-*quinquies* concerne l'estinzione dei debiti sanitari della regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016 previa delibera del CIPE, su richiesta della regione Sardegna e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Segnala quindi che un'altra disposizione importante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella dettata dall'articolo 16, che reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana.

Ricorda brevemente che il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione della nuova Associazione privata di interesse pubblico Croce rossa italiana. Dal 1° gennaio 2016 la vecchia Associazione di diritto pubblico ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di « Ente strumentale alla Croce rossa italiana », mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale.

L'intervento legislativo è attuato novelando alcuni articoli del predetto decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 16, è volta a correggere – come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto – un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la

vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera *d*), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017). La novella di cui alla lettera *d*), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili e immobili, rimasti di proprietà dell'Ente, alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018 anziché dalla fine della procedura di liquidazione). Viene disposta, inoltre, l'estinzione dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali (della vecchia Associazione), intercorsi prima della data di trasformazione in strutture di diritto privato dei comitati stessi (comma 1, lettera *d*), numero 2-*bis*)).

Le novelle di cui alla lettera *b*), numero 2), e alla lettera *d*), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima sia alla disciplina sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.

Le ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla riorganizzazione della Croce rossa, introdotte nel corso dell'esame al Senato, differiscono dal 1° gennaio 2018 al

1° aprile 2018 il termine del trasferimento – con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie –, presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria. Infine, i commi 1-*bis* e 1-*ter*, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni e alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) – per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia –; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.

Oltre ai suddetti articoli, richiama altre disposizioni volte a incidere su materie di competenza della XII Commissione, tutte introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato. Tra queste, l'articolo 5-*bis* inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini

medici speciali. In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, inserendovi le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali – inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, e successive modificazioni – con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018. Fa presente che la detrazione delle spese sanitarie dall'IRPEF è riconosciuta nella misura del 19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria, mentre il comma 3 incrementa il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

Gli articoli 5-*ter* e 5-*quater*, invece, prevedono norme fiscali con riferimento agli enti del Terzo settore. L'articolo 5-*ter* proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017). L'articolo 5-*quater* modifica l'articolo 83 del Codice del Terzo settore sulle erogazioni liberali, che prevede la detrazione del 19 per cento per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, specificando che tale detrazione trova applicazione per importi non superiori a 1.300 euro.

L'articolo 5-*sexies* contiene una norma interpretativa, con la quale si prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore, sull'entrata in vigore, valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice.

Un'altra disposizione che ritiene utile richiamare è quella prevista dall'articolo

19-undecies, che prevede uno stanziamento per il 2017 pari a 1 milione di euro in favore della regione Lombardia in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere alla XIII Commissione (Agricoltura) il provvedimento prevede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati. Gli articoli 1 e 2 richiamati disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche delle farine di grano tenero e degli sfarinati di grano duro anche ai fini dell'utilizzo della rispettiva denominazione.

I principi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati: individuare le caratteristiche compositive affinché la farina e la semola possano essere definite integrali, provvedendo a fornire partitamente la definizione di « farina integrale di grano tenero », « semola integrale di grano duro », « farina integrale senza germe di grano tenero » e « semola integrale senza germe

di grano duro »; definire le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di rendere adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; stabilire le modalità di etichettatura dei prodotti dove ricorra il termine integrale, assicurando una completa informazione ai consumatori degli ingredienti utilizzati; prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche in caso di inosservanza delle modalità di etichettatura.

L'articolo 2 stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) « si può prevedere » la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali. La disposizione richiamata definisce i criteri di valutazione dell'offerta nei servizi di ristorazione prevedendo che occorrerà tener conto di fattori quali la qualità dei generi alimentari offerti, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale. Il comma 2, in particolare, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite ed aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

L'articolo 3 prevede che al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1967 (« Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ») secondo il quale il « pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale » siano apportate talune modifiche come conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001.

L'articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente

all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente.

Nel complesso, rileva che si tratta di un provvedimento del quale sono condivisibili le finalità ma che investe in maniera del tutto marginale le competenze della Commissione affari sociali. Ritiene pertanto che sia possibile, salvo diverso avviso dei colleghi, esprimere sin dalla seduta odierna un parere favorevole.

Donata LENZI (PD) conviene, a nome del gruppo del Partito Democratico, sull'opportunità di esprimere un parere favorevole nella seduta odierna.

Silvia GIORDANO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle, concorda con la proposta della relatrice di esprimere un parere favorevole già nella seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di venerdì 17 novembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione. Avverte che sono state presentate 48 proposte emendative (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che prima della seduta sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Argentin, che sono state sottoscritte anche dai deputati Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer e Rondini.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Grassi, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, in considerazione dei tempi ristretti per l'esame del provvedimento a causa della prossima conclusione della legislatura, che non consentono di svolgere un esame approfondito del testo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Fa presente che per alcuni emendamenti la contrarietà è determinata da ragioni di metodo e non di merito.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore, pur osservando che nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse

alcune criticità sul provvedimento in oggetto.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel rilevare che molti dei colleghi hanno mostrato la loro contrarietà al testo licenziato dal Senato, sottolinea che per le medesime ragioni ha presentato alcuni emendamenti che non intende ritirare, esprimendo soddisfazione per il fatto che il contenuto di essi coincida in buona parte con quanto proposto dalla collega Argentin la quale ha poi ritirato i propri emendamenti. Ribadisce il proprio dissenso rispetto a un provvedimento totalmente squilibrato a favore dei « segnistri » e peggiorativo rispetto al lavoro svolto dalla XII Commissione nella passata legislatura.

Trattandosi di un testo offensivo e ingiusto, invita i colleghi a sottoscrivere e a sostenere le sue proposte emendative. Il provvedimento in esame, a suo avviso, si prefigge come scopo principale quello della difesa di una categoria professionale, gli interpreti del linguaggio dei segni, mortificando altri aspetti, a partire dalla ricerca. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di avvalersi di tutto il tempo a disposizione per illustrare le sue proposte emendative, con l'auspicio che nella prossima legislatura sia possibile individuare un giusto punto di equilibrio.

Silvia GIORDANO (M5S) esprime dispiacere per il fatto che non vi sia una strategia comune per affrontare le problematiche del testo in esame nonostante una larga condivisione sull'inadeguatezza dello stesso. Ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al testo trasmesso dal Senato, al punto di ritenerlo non emendabile in quanto sarebbe necessario un cambio radicale di impostazione. Nel richiamare quanto già affermato nella seduta precedente in merito alla ristrettezza dei tempi di esame, ribadisce di ritenere fondamentale l'apporto che potranno dare le altre Commissioni, in particolare Bilancio e Cultura, in sede consultiva. Dopo aver sottolineato la decisione simbolica di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla deputata Argentin, e ritirati prima

della seduta dalla presentatrice, preannuncia la scelta del suo gruppo di astenersi sugli emendamenti che saranno posti in votazione, restando ferma la decisione del gruppo medesimo di presentare significative proposte emendative nel caso di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame in Assemblea.

Filippo FOSSATI (MDP) conferma la posizione assunta dal suo gruppo nella seduta precedente e preannuncia, pertanto, l'astensione sulla votazione degli emendamenti, ritenendo fondamentale acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare Bilancio e Cultura. Invita, quindi, il relatore e i gruppi di maggioranza ad esprimere con chiarezza la loro posizione, non essendo accettabile l'eventuale approvazione da parte della Camera del testo adottato dal Senato sulla base della considerazione che non vi è tempo sufficiente per correggerlo.

Marco RONDINI (LNA) segnala che anche il suo gruppo ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, nonostante la forte perplessità nei confronti del testo licenziato dal Senato, condivisa peraltro anche da molti deputati delle forze di maggioranza, al fine di acquisire in tempi rapidi il parere delle altre Commissioni, competenti in sede consultiva. Auspica comunque che, anche nel caso in cui tali pareri non fossero ostativi, la Camera non proceda all'approvazione del provvedimento come trasmesso dal Senato in quanto totalmente squilibrato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene utile ricordare che il provvedimento in discussione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 27 novembre, con la formula « ove concluso » dalla Commissione. Ricorda che la scelta di snellire i tempi di esame della fase emendativa è stata dettata dall'esigenza di acquisire in tempi rapidi i pareri delle Commissioni in sede consultiva, anche al fine di colmare le carenze, ravvisate da diversi deputati intervenuti, determina-

tesi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Precisa, quindi, che l'esame in Assemblea potrà essere avviato il 27 novembre solo nel caso in cui si saranno realizzate le condizioni, verificabili nella seduta di domani, della conclusione dell'esame degli emendamenti e dell'acquisizione di tutti i pareri.

Aggiunge che, in ogni caso, nel corso dell'esame in Assemblea potranno essere apportate tutte le modifiche ritenute opportune, a prescindere dalle considerazioni sull'imminente conclusione della legislatura, non essendo ipotizzabile l'approvazione di un testo ritenuto insoddisfacente solo per esigenze temporali.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) manifesta preoccupazione sulla reale volontà del Partito Democratico di non forzare per ottenere l'approvazione del provvedimento a qualunque costo, posto che alcuni deputati di quel gruppo appaiono estremamente interessati al testo in esame. Ribadisce, quindi, l'intenzione di mantenere tutti i suoi emendamenti, previa illustrazione dei medesimi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle singole proposte emendative.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7, sottolineando l'opportunità di richiamare i principi costituzionali in materia di salute e di istruzione nell'articolo 1 della proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.7.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8, evidenziando la necessità di tutelare i

diritti delle persone sorde che non utilizzano la lingua dei segni.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.8.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ricordare che i problemi uditivi son assai diffusi, anche in ragione dell'aumento dell'aspettativa di vita, segnala la profonda differenza tra la condizione di chi è sordo dalla nascita rispetto alle sordità totali o parziali intervenute successivamente.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, che propone di eliminare il riferimento alla disabilità uditiva in genere.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI), nel precisare di avere votato a favore degli emendamenti presentati dalla collega Binetti, dichiara di non condividere la posizione assunta dal relatore. Ritiene infatti che sia preferibile concludere la legislatura senza approvare alcuna legge in materia piuttosto che adottare un cattivo testo, che risente di una impostazione errata.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.9.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10, sottolineando la necessità di adottare misure concrete, evitando enunciazioni di principio.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.10.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati, quale risultante dagli emendamenti approvati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1932 L'Abbate e abbinata, recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento in oggetto;

rilevato che l'articolo 2 stabilisce che con il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con cui sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 3 aggiungere le seguenti: , 32 e 34 e dopo le parole: articoli 21: aggiungere la seguente: , 24.

1. **2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 3 aggiungere le seguenti: , 32 e 34.

1. **7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 21 aggiungere la seguente: , 24.

1. **8.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.;

b) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche.

1. **3.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

1. **9.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, sostituire le parole: e promuove con le seguenti: promuove e adotta.

1. **10.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La Repubblica garantisce per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

2-ter. La Repubblica promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

2-quater. Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per

ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie delle persone sorde e sordocieche e successivamente delle stesse a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

1. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1. 4. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Repubblica garantisce per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. La Repubblica promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

5. Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie delle persone sorde e sordocieche e successivamente delle stesse a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

1. 5. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « specifica unica, » sono inserite le se-

guenti: « distinta dalla somma delle disabilità, della sordità e della cecità che la compongono, »;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione ».

1. 1. Carrescia.

Alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

1. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerti misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Non discriminazione.

***2. 2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno

essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerti misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Non discriminazione.

***2. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce, inoltre, che tali persone possano liberamente fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. 1. Galgano, Menorello, Mucci.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica promuove aggiungere le seguenti: tutela e sostiene.

***3. 2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica promuove aggiungere le seguenti: tutela e sostiene.

***3. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 1, dopo le parole: di protezione uditiva aggiungere le seguenti: anche con protesi digitali.

3. 1. Galgano, Menorello, Mucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

***3. 3.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

***3. 4.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: degli ambienti, dei processi aggiungere la seguente: comunicativi.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: sistemi di automazione e domotica aggiungere le seguenti: con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, e l'allestimento di idonei cartelli con*

simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli;

b) *al comma 3, dopo le parole:* per la sottotitolazione, *aggiungere le seguenti:* il respeakeraggio;

c) *al comma 5, sopprimere le parole:* con disabilità uditiva in genere;

d) *al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* accessibile e inclusiva *aggiungere le seguenti:* , nella lingua italiana parlata e scritta;

2. *sostituire le parole:* quali la LIS e la LIS tattile *con le seguenti:* in LIS e LIS tattile;

3. *sopprimere le parole:* , con disabilità uditiva in genere;

4. *dopo le parole:* Promuove altresì la prestazione di servizi *aggiungere le seguenti:* di sottotitolazione, interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

e) *al comma 7, sopprimere le parole:* , con disabilità uditiva in genere *e aggiungere, in fine, le parole:* ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa;

f) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

4. 3. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Al comma 1, dopo la parola: dei processi, *aggiungere la seguente:* comunicativi.

4. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, dopo le parole: La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, *aggiungere le seguenti:* specialmente se di nuova costruzione,

4. 1. Galgano, Menorello, Mucci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, e l'allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli.

4. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 3, dopo la parola: sottotitolazione *aggiungere le seguenti:* e il respeakeraggio.

4. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 5, dopo le parole: persone sorde, *sopprimere le seguenti:* , con disabilità uditiva in genere.

4. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, nella lingua italiana parlata e scritta, in LIS e LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche, ivi inclusi *smartphone, tablet* e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di sottotitolazione, interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e

sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

4. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 6, dopo le parole: uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali *aggiungere le seguenti:* la lingua italiana parlata e scritta.

4. 2. Galgano, Menorello, Mucci.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa.

4. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

4. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 5.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i

servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco garantiscono l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sopprimere le parole: per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e le parole: e di interprete in LIS e LIS tattile.

5. 4. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco garantiscono l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la

corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

5. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È garantita all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

5. 1. Galgano, Menorello, Mucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordociechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo o l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti e delle loro famiglie.

5. 2. Galgano, Menorello, Mucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-ter. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come ma-

teria facoltativa da parte di tutta la scolarisca, facilitando l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordociechi o con disabilità uditiva e promuovendo la diffusione dei valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

5. 3. Galgano, Menorello, Mucci.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'uso, da parte degli studenti, delle tecniche di sottotitolazione, della LIS e della LIS tattile, nonché di, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche.

6. 1. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'uso, da parte degli studenti, delle tecniche di sottotitolazione, della LIS e della LIS tattile, nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche.

6. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere;.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Repubblica garantisce per le persone con disabilità uditiva e che richiedono particolari necessità che il diritto al lavoro ed alla formazione permanente sia disciplinato dalla programmazione, attuazione e verifica degli interventi (siano essi strumenti, ausili e quant'altro sia pertinente alle attività lavorative), volti all'inclusione. Ogni intervento, oltre a garantire parità di trattamento in ogni contesto lavorativo, deve consentire la piena indipendenza ed autonomia, salvaguardando la parità di trattamento economico e la mobilità verticale nella carriera. Per le peculiarità dell'organizzazione del lavoro aziendale e del contesto lavorativo, è prevista la possibilità, dietro richiesta del lavoratore, che associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative del diritto o dell'interesse della persona possano concorrere a stabilire soluzioni offerte dalle nuove tecnologie a favore della parità.

7. 2. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di cui l'uno per cento costituito da persone sorde ».

7. 1. Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Repubblica garantisce per le persone con disabilità uditiva e che richiedono particolari necessità che il diritto al lavoro ed alla formazione permanente sia disciplinato dalla programmazione, attuazione e verifica degli interventi (siano essi strumenti, ausili e quant'altro sia pertinente alle attività lavorative), volti all'inclusione. Ogni intervento, oltre a garantire parità di trattamento in ogni contesto

lavorativo, deve consentire la piena indipendenza ed autonomia, salvaguardando la parità di trattamento economico e la mobilità verticale nella carriera. Per le peculiarità dell'organizzazione del lavoro aziendale e del contesto lavorativo, è prevista la possibilità, dietro richiesta del lavoratore, che associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative del diritto o dell'interesse della persona possano concorrere a stabilire soluzioni offerte dalle nuove tecnologie a favore della parità.

7. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di display, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile.

8. 1. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli

aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di display, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile.

8. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

9. 1. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Trasporti).

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso sistemi di sottotitolazione, la LIS, la LIS tattile, o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

10. 01. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11. 1. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

11. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Sopprimere il comma 2.

11. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 12.

Al comma 3, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.

12. 1. Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

TIT.

Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo cieche.

Tit. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	172

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 Baldelli (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione	169
Sulle nuove linee guida della Commissione europea sull'utilizzo del sistema EU-Pilot	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché

della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la relatrice ha illustrato i contenuti del

provvedimento nella seduta dello scorso 24 ottobre, e che il 7 novembre si è svolta, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali, una audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Rammenta inoltre che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 9 novembre 2017 ma che il parere della Conferenza Unificata sull'atto, pur essendo stato espresso, non è ancora stato trasmesso alla Camera. La XIV Commissione non può quindi ancora esprimersi.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, pur non potendosi procedere all'approvazione di un parere nella seduta odierna, ritiene opportuno formulare sin d'ora una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), anche al fine di consentirne ai colleghi una valutazione approfondita. La proposta potrà essere integrata con ulteriori indicazioni che dovessero pervenire, ivi comprese quelle espresse in sede di Conferenza Unificata.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che il decreto-legge in esame –

che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio – reca Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili ed è composto di 20 articoli.

Il provvedimento reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

Rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge, limitandomi in questa sede a ricordare che esso concorre – quanto ai profili finanziari – agli obiettivi della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando una parziale disattivazione delle c.d. clausole di salvaguardia – vale a dire gli aumenti di Iva ed accise previste dal 2018, la cui totale disattivazione per il 2018 ed ulteriore riduzione per il 2019 risulta prevista nel disegno di legge di bilancio 2018. A fronte di questo ed altri interventi il provvedimento reperisce le necessarie risorse finanziarie, con effetti positivi sui saldi, che incrementano le risorse utilizzate dal disegno di legge di bilancio.

Oltre alle misure fiscali, tra le principali quelle sulla c.d. rottamazione delle cartelle (definizione agevolata dei carichi), l'estensione dello *split payment*, l'ammissione degli enti del terzo settore al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, un importante gruppo di misure interviene in tema di calamità naturali, sia con disposizioni di favore fiscale che con stanziamento di risorse e con norme volte a dare priorità agli investimenti per finalità di ricostruzione e messa in sicurezza.

Un altro intervento riguarda il settore delle imprese, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni Fondi dedicati alle piccole e medie imprese nonché con una misura specifica per quelle di grandi dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della c.d. *golden power* governativa nelle società considerate strategiche.

Di rilievo anche le misure nel settore dei trasporti, ad esempio con la proroga

dei termini per le procedure su Alitalia e l'assegnazione di risorse agli investimenti nel settore ferroviario, nonché numerosi altri interventi rivolti a temi specifici, quali l'obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica, il principio dell'equo compenso per i professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune importanti concessioni autostradali scadute, l'estensione delle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede ed altre ancora.

Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, la cui discussione in Assemblea dovrebbe avere inizio già a partire dalla prossima settimana, e in considerazione dell'intendimento della Commissione Bilancio di non modificarne i contenuti, ritiene opportuno formulare sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Nuovo testo C. 3792 Baldelli.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, evidenzia che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive), reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, in particolare prevedendo norme relative all'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, alla loro

prescrizione, e alla sospensione del pagamento di tali fatture in caso di comportamenti illegittimi dei gestori dei servizi di fornitura. La proposta di legge reca altresì norme in materia di diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio e misure a tutela dei consumatori.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui al codice del consumo (articolo 2, co. 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 206/2005), l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese – come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 – per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce inoltre che nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore che nei rapporti tra distributore e venditore.

L'articolo 1, comma 3, sancisce – in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo – il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, le sanzioni attualmente irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza nei procedimenti sopra descritti, oltre a non salvaguardare pienamente gli utenti dal rischio della possibile traslazione dell'onere derivante dalle sanzioni stesse sul costo dei servizi erogati, non comportano alcuna sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse in conseguenza di pratiche giudicate scor-

rette dalla stessa Autorità, né tanto meno danno diritto a rimborsi automatici di quanto indebitamente corrisposto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono stati soppressi nel corso dell'esame dalla Commissione di merito.

L'articolo 1, comma 6 riconosce in ogni caso il diritto dell'utente, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, a ottenere entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

L'articolo 1, comma 6-bis, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 6 non si applichino quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

L'articolo 1, comma 8 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

L'articolo 1, comma 8-bis stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possa definire misure volte ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.

L'articolo 1, comma 8-ter prevede che entro il 1° gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII – istituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129) dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.

L'articolo 1, comma 8-quater stabilisce infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo

1, che si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva – per il settore elettrico – alla data di entrata in vigore della legge, per il settore del gas al 1° gennaio 2019, e per il settore idrico al 1° gennaio 2020.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e segnalata l'intenzione della Commissione Attività produttive di procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra. L'osservazione riguarda la definizione, di cui all'articolo 1, comma 1, dell'emissione di fatture pluriennali come pratica commerciale scorretta. Ritiene al riguardo opportuno verificare che tale definizione sia coerente con quanto indicato dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che tassativamente indica le fattispecie di pratiche commerciali considerate scorrette.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento. Rammenta innanzitutto che la proposta di legge in esame (Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle

persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche) è stata approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso.

La XIV Commissione è chiamata ad esprimersi sul provvedimento ai fini del parere da rendere alla XII Commissione (Affari sociali), entro la settimana corrente, dato che il suo esame in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 27 novembre.

La proposta reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile.

Ricordo che in ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all'uso della lingua dei segni, il

Parlamento europeo è intervenuto, a partire dal 1988, con successive risoluzioni, volte al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi.

Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione.

Da ultimo, il 23 novembre 2016, al Parlamento europeo, è stata approvata la « Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti ». Nella risoluzione si sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati e che tale obiettivo può essere raggiunto solo mediante il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali e il riconoscimento formale della professione.

L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, con riferimento ad ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché in-

terventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie.

L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi:

accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1);

accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti (comma 2);

diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata (comma 3);

accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo (comma 4);

accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (comma 5);

l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (comma 6);

la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziarie nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei

principi e delle finalità sanciti dal recente D.lgs. n. 66/2017.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica dell'accesso per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi.

L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità.

L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

Spetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, alle Regioni e agli enti locali, il compito di promuovere

servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge.

L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge n. 18/2009), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, che non incide significativamente sui profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Massimo Enrico CORSARO (Misto-DI) interviene al fine di richiamare l'atten-

zione dei componenti della XIV Commissione su quanto accaduto nella giornata di ieri, in sede europea, con riferimento alla mancata designazione della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA).

Non intende in proposito manifestare alcun intento ostruzionistico o dilatorio ma piuttosto richiamare l'importante ruolo politico che la XIV Commissione è chiamata a svolgere in tale occasione, in particolare sollecitando una riflessione sul tema da parte dell'Assemblea della Camera.

Sottolinea infatti come la mancata designazione di Milano a sede dell'EMA, seppure non susciti un'eco mediatica al pari di altre notizie di attualità, rappresenta per il Paese un danno economico che potrebbe essere paragonato alla mancata partecipazione dell'Italia ai mondiali di calcio per quindici anni consecutivi.

Sono due i profili che giudica fortemente negativi rispetto alla decisione assunta.

In primo luogo, la scelta di procedere per sorteggio fa perdere a suo avviso credibilità al sistema che nella giornata di ieri si è espresso.

In secondo luogo, rileva il giudizio politico che si deve dare della vicenda. Ricorda infatti che la città di Milano era stata riconosciuta da più parti, anche per l'esperienza maturata con l'EXPO, come la candidatura più solida e credibile, raccogliendo anche l'esplicito favore degli stessi dipendenti dell'Agenzia. Inoltre nell'area di Milano, più che nelle altre città, si concentra una cospicua presenza della filiera industriale di produzione farmaceutica, riconosciuta a livello internazionale. In effetti la candidatura di Milano è risultata vincente nella prima e nella seconda votazione e vincente a pari merito con Amsterdam nella terza votazione.

Occorre allora interrogarsi politicamente – senza nulla togliere a chi ha vinto – sul peso specifico dell'Italia all'interno del contesto europeo: se è vero che i voti debbono essere contati e non pesati, è anche indubbio che – al termine di una operazione ben condotta da tutti – contro

l'Italia si sono schierati Paesi come la Germania, la Francia e la Spagna. Si tratta di una presa di posizione che sancisce la definitiva retrocessione dell'Italia tra i paesi europei che potrebbero definirsi « di serie B », proprio in una fase storica, successiva alla Brexit, nella quale il nostro Paese avrebbe avuto la possibilità di recuperare un ruolo primario tra le forze trainanti dell'Unione.

Si tratta allora di prendere atto di un risultato che giudica definitivamente fallimentare, senza possibilità di appello.

Invita quindi i colleghi ad una riflessione, anche investendo l'Assemblea della Camera della questione, che per la sua gravità non può rimanere in secondo piano e che deve servire a definire un'azione e un ruolo del Paese per il futuro.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Corsaro per aver sollevato una questione di particolare importanza e di attualità politica.

Ritiene che una discussione sul tema in Assemblea, anche con la richiesta al Governo di venire a riferire, potrà essere valutata in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo, ove i gruppi politici lo richiedano.

Osserva inoltre come, a suo avviso non appaia opportuno colorare politicamente la vicenda, che può prestarsi a diverse letture; rileva in proposito come una parte dell'opposizione abbia ritenuto di poter utilizzare quanto accaduto per rivolgere un attacco al Governo.

Ritiene al contrario che occorra piuttosto proseguire lungo la strada tracciata nei mesi scorsi, poiché al di là dell'esito del sorteggio si deve riconoscere il lavoro sinergico costruito tra le diverse istituzioni – comunali, regionali e nazionali – e tra le differenti posizioni politiche, che ha portato Milano ad un passo dall'ottenere il riconoscimento quale sede dell'EMA.

Ricorda poi che il Governo italiano aveva criticato il possibile ricorso al metodo del sorteggio, in caso di parità, sin dall'avvio dell'iter di scelta della sede dell'Agenzia. Si tratta di un metodo che

personalmente reputa sbagliato e che contraddice lo spirito seguito sin dall'inizio della competizione. L'Italia stessa ha deciso di non preconstituire blocchi di partenza tra Paesi, ma di costruire un consenso trasversale, proprio per far emergere il merito e la forza della candidatura di Milano.

Ritiene opportuno a questo punto innanzitutto riconoscere l'importanza del fatto che Milano, in un contesto difficile, nel quale grande peso hanno anche i rapporti diplomatici, è comunque arrivata molto vicina al traguardo. Si deve anche convenire sul fatto che la scelta metodologica del sorteggio è stata una scelta sbagliata. Sarebbe stato infatti assai preferibile da parte delle Istituzioni europee assumersi la responsabilità della scelta operata, anche rendendo più espliciti gli accordi politici e diplomatici raggiunti, piuttosto che affidarsi ad una modalità non condivisibile.

Sarebbe in ogni caso più cauto nell'attribuire all'esito della vicenda una lettura tale da far ritenere che il peso dell'Italia in Europa sia ridotto, e che il Paese sia condannato definitivamente a rimanere escluso dal gruppo delle nazioni che hanno maggiore rilievo in Europa. Si tratta di una interpretazione che non reputa condivisibile, anche alla luce dell'esito della competizione tra Francia, Irlanda e Germania sulla sede dell'Autorità bancaria europea (EBA), che ha visto sconfitte dapprima la Germania e poi l'Irlanda, sempre a seguito di un sorteggio.

Ritiene comunque importante aver sollevato la questione, iniziativa per la quale ringrazia nuovamente il collega Corsaro.

Sulle nuove linee guida della Commissione europea sull'utilizzo del sistema EU-Pilot.

Michele BORDO, *presidente*, informa la Commissione di aver ricevuto una lettera dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, con la quale lo informa che lo scorso 29 settembre la Commissione

europea ha diramato le nuove Linee guida sull'utilizzo del sistema EU Pilot.

Le Linee guida – che sono in distribuzione in lingua inglese – fanno seguito alla nuova strategia per la gestione delle procedure di infrazione, contenuta nella Comunicazione della Commissione europea sul « Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione » del 17 gennaio 2017.

La Comunicazione propone « un approccio più strategico alla (...) gestione delle infrazioni », volto a perseguire prioritariamente le violazioni principali della legislazione europea. Si preannuncia quindi che, contrariamente alla prassi precedente, la Commissione avvierà le procedure di infrazione senza ricorrere al meccanismo di risoluzione dei problemi denominato EU Pilot, salvo in caso specifici.

In tal senso le Linee guida forniscono i criteri in base ai quali i Servizi della Commissione europea dovranno decidere se aprire un caso EU Pilot oppure proporre direttamente l'apertura di una procedura di infrazione.

In particolare, l'apertura dei casi EU Pilot riguarderà presunte violazioni del diritto dell'UE di natura prevalentemente tecnica, mentre le contestazioni riguardanti questioni considerate politicamente prioritarie o rispetto alle quali la posizione dello Stato membro è già nota alla Commissione saranno gestite direttamente mediante l'apertura di una procedura di infrazione.

In ogni caso, si segnala nelle Linee guida, la Commissione europea procederà senza indugio all'apertura di una proce-

dura di infrazione quando lo scambio di informazioni nel sistema EU Pilot sia eccessivamente laborioso o non si dimostri costruttivo, ovvero nel caso si registri una mancanza di leale collaborazione da parte dello Stato membro coinvolto.

Ciò sembra implicare – rileva nella sua lettera il Sottosegretario – che l'eventuale chiusura negativa di un caso EU Pilot potrebbe non dipendere esclusivamente dalla valutazione del merito della questione sollevata, ma anche dalla condotta dello Stato membro, o dall'impossibilità di risolvere il dossier in tempi contenuti.

In ogni caso, la nuova impostazione impone particolare attenzione agli Stati membri nella tempestiva attuazione della normativa europea.

Ciò dovrà avvenire anche in Italia, tra l'altro, mediante una tempestiva presentazione alle Camere, da parte del Governo, dei disegni di legge europei, ed una loro celere approvazione da parte del Parlamento. Rammenta sul punto che negli ultimi anni la Camera ha sempre dimostrato estrema rapidità nell'approvazione di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stato dato recepimento a due direttive in materia di protezione internazionale, in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 154 del 2014): direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

segnalato che è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2171 relativa alla protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, avviata l'11 luglio 2014 per violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva « procedure » 2003/95/UE e nella direttiva « accoglienza » 2003/9/CE;

in particolare, la Commissione europea rileva nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati e lamenta un sovraccarico di responsabilità dei tutori a cui vengono affidati un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea;

rilevato che lo schema in esame, oltre ad interventi sulla composizione e la di-

stribuzione territoriale delle Commissioni territoriali per l'asilo, nonché sulla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, reca – all'articolo 2 – puntuali modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati; in particolare, al fine di assicurare una maggiore omogeneità e snellezza delle procedure, si prevede la concentrazione di tutte le fasi procedurali giurisdizionali presso il tribunale per i minorenni e l'applicazione ai minori non accompagnati di alcune norme del decreto-legge n. 13 del 2017 sull'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e il contrasto dell'immigrazione illegale;

valutate positivamente le misure introdotte al citato articolo 2 che mirano ad evitare l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale, una complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali, nonché a superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;

richiamate altresì le posizioni espresse dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione informale sullo schema in esame, tenutasi lo scorso 7 novembre dinanzi le Commissioni riunite I e XIV della Camera;

in tale sede l'Autorità – preso atto che le misure recate dallo schema di

decreto incidono sul sistema delineato dalla legge n. 47 del 2017 recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – ha evidenziato, da un lato, la necessità che il tribunale per i minorenni, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore, operi in forma monocratica, al fine di velocizzare le relative procedure, e, dall'altro, l'esigenza di acquisire informazioni complete e aggiornate sullo stato effettivo di attuazione del sistema della tutela volontaria da fornire alla Commissione Europea, prospettando l'attribuzione di compiti di monitoraggio del dato nazionale alla medesima Autorità, con la collaborazione dei Garanti regionali e delle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare le previsioni dello schema di decreto con la precisazione che il tribunale per i minorenni opera in forma monocratica, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore del minore non accompagnato;

b) valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza specifici compiti di monitoraggio sull'attuazione della legge n. 47 del 2017, e in particolare dell'articolo 11 relativo ai tutori volontari, disponendo altresì obblighi di collaborazione in capo ai Garanti regionali e delle province autonome.

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (Nuovo testo C. 3792 Baldelli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 3792 Baldelli, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive) in sede referente;

ricordato che il provvedimento reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;

richiamate in particolare le norme contenute all'articolo 1, comma 1 del provvedimento con cui si definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà (di cui al codice del consumo – decreto legislativo n. 206 del 2005), l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (fatturazione pluriennale);

rilevato, al riguardo, che la materia risulta armonizzata a livello europeo dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, attuata in Italia con il citato codice del consumo;

evidenziato che l'allegato I della direttiva 2005/29/CE identifica un elenco di pratiche commerciali che si possono considerare in ogni caso sleali e che, come tali, non richiedono una specifica valutazione;

osservato che, fuori dei casi previsti all'allegato I, per dichiarare sleale, e conseguentemente censurabile, una pratica commerciale, la disciplina europea prescrive una valutazione caso per caso delle azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni o comunicazione commerciali, sulla base dei criteri indicati agli articoli da 5 a 9 della direttiva medesima;

preso atto che la fatturazione pluriennale non rientra *prima facie* tra le pratiche commerciali sleali elencate dalla direttiva, ed evidenziato altresì che l'elenco di pratiche contenuto all'allegato I non è modificabile, né integrabile ad opera dei singoli Stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la piena compatibilità dall'articolo 1, comma 1 della proposta di legge – che definisce, in via legislativa, la fatturazione pluriennale quale pratica commerciale scorretta, senza necessità di valutazione caso per caso – con la disciplina armonizzata a livello europeo, ed in particolare con le richiamate disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (<i>Deliberazione</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Programma approvato</i>)	179

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	180
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. S. 2869 Biondelli, approvata dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

(*Deliberazione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la riunione odierna è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera, ed il consenso del Presidente del Senato, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

La durata dell'indagine conoscitiva sarà di tre mesi e comunque compatibile con l'eventuale conclusione della legislatura e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VII Commissione della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4658, approvata dal Senato, recante « Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 20 aprile 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

La proposta di legge dichiara il 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, anno ovidiano e, come indicato dall'articolo 1, mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017 e nel 2018.

In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e pri-

vati, alle attività didattico-formative e culturali volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio, con particolare riguardo allo sviluppo di iniziative già in corso; recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano e individuazione, nella città di Sulmona, di una sede idonea a ospitare il Museo Ovidio; recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti; costituzione, quale itinerario turistico-culturale, di un Parco letterario ovidiano; realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma – dove il poeta soggiornò a lungo – e prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (*destination management company*) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio.

Il medesimo articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni.

In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative

celebrative è pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In base all'articolo 2, comma 1, lettera c), una quota non inferiore al 20 per cento di tali somme deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.

L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

S. 2869 Biondelli, approvata dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato, sul disegno di legge S. 2869, recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione », approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data in data 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, segnalo, tra le modificazioni nel corso dell'esame presso la Camera, le seguenti.

All'articolo 1, comma 6, sono stati introdotti tra i soggetti con i quali possono essere stipulati accordi per il perseguimento delle finalità di cui al provvedimento in esame – accanto alle università e ai centri di ricerca pubblici e privati – anche enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, negli ambiti concernenti i dati sui tumori, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta e improntino la loro attività alla massima trasparenza. È stato inoltre specificato che gli accordi di collaborazione con i predetti soggetti devono essere a titolo gratuito.

All'articolo 2, comma 1, sono stati introdotti tra i soggetti con i quali possono essere stipulati accordi per il perseguimento delle finalità di cui al provvedimento in esame – accanto alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale nell'ambito della tutela della salute umana e alle associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria – anche enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali, nonché nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione. Anche all'articolo 2, comma 1, è stato specificato che tali accordi di collaborazione devono essere a titolo gratuito.

All'articolo 4, è stato modificato il comma 1 al fine di demandare al decreto del Ministro della salute ivi previsto anche l'individuazione dei soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, sui cui siti *internet* i dati medesimi devono essere pubblicati.

È stato inserito un apposito articolo (articolo 7) recante la clausola di invarianza finanziaria.

Preso atto che sono state recepite le condizioni poste nel parere espresso nel

corso dell'esame alla Camera, propone conclusivamente di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.**PROGRAMMA APPROVATO**

L'indagine conoscitiva intende approfondire, in primo luogo, gli aspetti procedurali relativi all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo alla cd. « autonomia differenziata ».

La norma costituzionale non ha infatti trovato attuazione a livello di legge ordinaria, se non ad opera di una disposizione della legge di stabilità 2014 che prevede che il Governo si attivi nel termine di 60 giorni sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e di un richiamo contenuto nella legge delega sul federalismo fiscale.

L'indagine intende poi, in secondo luogo, approfondire i contenuti ed i possibili sviluppi delle iniziative intraprese in proposito da tre Regioni nell'anno corrente.

Le Regioni Lombardia e Veneto hanno infatti svolto il 22 ottobre 2017, con esito

positivo, due referendum consultivi sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni.

La Regione Emilia-Romagna si è invece attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa con il Governo richiesta dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'indagine consisterà nelle audizioni di rappresentanti del Governo, di rappresentanti degli enti territoriali, di studiosi ed esperti della materia oggetto dell'indagine, di rappresentanti della magistratura e di funzionari del Governo e degli enti territoriali con competenza sulla materia.

La durata dell'indagine sarà di tre mesi e, in ogni caso, compatibile con l'eventuale conclusione della legislatura.

ALLEGATO 2

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (C. 4658, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4658, recante « Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio », approvata dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 aprile 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

considerato che:

la proposta di legge in esame prevede che, in occasione della ricorrenza del bimillenario della morte del poeta Ovidio, la sua figura e la sua opera siano oggetto di celebrazione e di valorizzazione tramite specifiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazionale;

la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario sono da ricondurre alla compe-

tenza esclusiva dello Stato in materia di « tutela dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), nonché alla competenza legislativa concorrente in materia di « valorizzazione dei beni culturali » e di « promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 117, terzo comma, Cost.);

le disposizioni in esame, nella parte in cui prevedono la promozione della formazione scolastica in materia di studi ovidiani incidono, inoltre, sulla materia « istruzione », attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

è, infine, ascritta alla competenza concorrente dello Stato e Regioni la materia « governo del territorio », cui sono riconducibili le disposizioni relative al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (S. 2869 Biondelli, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2869, recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione », approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché alle materie

« ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *m*) ed *r*), Cost.);

preso atto con favore che il testo in esame recepisce le condizioni poste nel parere espresso nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	183
Audizione di rappresentanti di Donne in quota e di Rete per la parità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione della presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
Audizione di rappresentanti di USIGRAI, ADRAI, SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER, LIBERSIND. CONF. SAL e FISTEL-CISL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	184
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. — Intervengono, per l'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi, il presidente, Giancarlo Leone e il direttore generale, Chiara Sbarigia; per Confindustria Radio Televisioni, il vicepresidente, Stefano Selli, il direttore generale, Rosario Alfredo Donato e la dottoressa Carlotta Ca' Zorzi; per DonneinQuota, la presidente, Donatella Martini; per Rete per la Parità, la presidente, Rosa Oliva; per la Rai, la presidente del Consiglio di amministrazione, Monica Maggioni, il direttore generale, Mario Orfeo, il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni, l'ingegner Stefano Ciccotti, chief technology officer e il dottor Giuseppe Pasciucco, chief financial officer; per l'USIGRAI, il segretario, Vittorio Di Trapani, e Lidia Galeazzo; per l'ADRAI, il presidente, Luigi Meloni e il membro del consiglio direttivo Giuliano Fiorini Rosa; per SLC-CGIL, Cinzia Maiolini e

Alessio De Luca; per UILCOM-UIL, Antonio Bulletti Ottavi; per UGL-Telecomunicazioni, Dante Iannuzzi e Cristiano Lanni, del coordinamento nazionale; per lo SNATER, il segretario generale Piero Pellegrino e il segretario nazionale del settore radio televisioni Walter Zanni; per LIBERSIND. CONF. SAL, Marco Cuppoletti e Fabio Spadoni; per FISTEL-CISL, Pietro Muratori; per l'Ordine dei giornalisti, il presidente del consiglio nazionale dell'Ordine, Carlo Verna; per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il presidente, Giovanni Pitruzzella, la portavoce, Luisa Cordova, e il dottor Antonio Buttà, chief economist.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, presidente, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope- deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Giancarlo LEONE, *presidente dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), i deputati Michele ANZALDI (PD), Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Giancarlo LEONE, *presidente dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope- deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Stefano SELLI, *vicepresidente di Confindustria Radio Televisioni*, e Carlotta CA' ZORZI, *Confindustria Radio Televisioni*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S) e il deputato Michele ANZALDI (PD).

Stefano SELLI, *vicepresidente di Confindustria Radio Televisioni*, e Carlotta CA'ZORZI, *Confindustria Radio Televisioni*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Donne in quota e di Rete per la parità.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope- deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Donatella MARTINI, *presidente di DonneinQuota*, e Rosa OLIVA, *presidente di Rete per la Parità*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (M5S) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Donatella MARTINI, *presidente di DonneinQuota*, e Rosa OLIVA, *presidente di Rete per la Parità*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope-
deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Monica MAGGIONI, *presidente del Consiglio di amministrazione della Rai*, e Mario ORFEO, *direttore generale della Rai*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Alberto AIROLA (M5S), Francesco VERDUCCI (PD) e Jonny CROSIO (LNA), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), la deputata Dalila NESCI (M5S) e il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD).

Mario ORFEO, *direttore generale della Rai*, e Monica MAGGIONI, *presidente del Consiglio di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.45.

Audizione di rappresentanti di USIGRAI, ADRAI, SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER, LIBERSIND. CONF. SAL e FISTEL-CISL.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope-
deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario di USIGRAI*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Francesco VERDUCCI (PD), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Alessio DE LUCA, *per SLC-CGIL*, Antonio BULLETTI OTTAVI, *per UILCOM-UIL*, Marco CUPPOLETTI, *per LIBERSIND. CONF. SAL*, Piero PELLEGRINO, *per lo SNATER* e Vittorio DI TRAPANI, *segretario di USIGRAI*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.45.

Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope-
deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Carlo VERNA, *presidente del consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei giornalisti*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Michele ANZALDI (PD), la deputata Dalila NESCI (M5S) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Carlo VERNA, *presidente del consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei giornalisti*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare prope-
deuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (M5S) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ	186
COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	186

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ

Martedì 21 novembre 2017.

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù, si è riunito dalle 11.05 alle 11.20.

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Martedì 21 novembre 2017.

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 12 alle 13.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dello sviluppo economico	187
---	-----

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico.

Il Comitato procede all'audizione del ministro dello Sviluppo Economico, dottor Carlo CALENDÀ, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il vice presidente Giuseppe ESPOSITO il senatore MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione del presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.), Rinaldo Ferrazzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188
Audizione dell'amministratore delegato di Genera Consulting srl, Bernardo Marinelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione dell'amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio, Stefano Pollarini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione del presidente della Confederazione autodemolitori riuniti, Alfonso Gifuni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 10.20

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.), Rinaldo Ferrazzi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.), Rinaldo Ferrazzi, accompagnato da Anselmo Calò, presidente di Fise e vice presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.), che ringrazia della presenza.

Rinaldo FERRAZZI, *presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.)*, e Anselmo CALÒ, *presidente di Fise e vice presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.)*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Rinaldo FERRAZZI, *presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli*

(A.D.A.) e Anselmo CALÒ, *presidente di Fise e vice presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore delegato di Genera Consulting srl, Bernardo Marinelli.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Genera Consulting srl, Bernardo Marinelli, che ringrazia della presenza.

Bernardo MARINELLI, *amministratore delegato di Genera Consulting srl*, svolge una relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 11.45.

Audizione dell'amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio, Stefano Pollarini.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio, Stefano Pollarini, accompagnato da Andrea Matteini, rappresentante dell'Azienda agricola del Poggio s.n.c., che ringrazia della presenza.

Stefano POLLARINI, *amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio e Andrea MATTEINI, rappresentante dell'Azienda agricola del Poggio s.n.c.*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano POLLARINI, *amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio* e Andrea MATTEINI, *rappresentante dell'Azienda agricola del Poggio s.n.c.*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.30.

Audizione del presidente della Confederazione autodemolitori riuniti, Alfonso Gifuni.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Confederazione autodemolitori riuniti, Alfonso Gifuni, che ringrazia della presenza.

Alfonso GIFUNI, *presidente della Confederazione autodemolitori riuniti*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alfonso GIFUNI, *presidente della Confederazione autodemolitori riuniti*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	190
Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Esame e rinvio</i>)	191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.30 alle 20.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.35.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione della Polizia di

Stato relativa a Giorgio Bellini e all'episodio di una cassetta postale dell'ufficio di Roma San Silvestro, oggetto di indagini nell'aprile 1978;

incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

revocare alcune deleghe di indagine, conferite a diversi consulenti, in quanto non più attuali, alla luce delle indagini compiute.

Comunica poi che:

il 17 novembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata una integrazione ai verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese da due persone al corrente dei fatti;

il 21 novembre 2017 il generale Scriccia ha depositato due contributi, riservati, uno contenente l'analisi della documentazione recentemente versata dal Ministero degli affari esteri su Alessio Casimirri e uno contenente esiti di indagine sullo stesso Casimirri;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una nota istruttoria, riservata,

con allegata copia del verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Maria Giovanna Massa;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni testimoniali rese da Germano La Chioma e Maria Giovanna Massa;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Giovan Battista Russo e Nicola Veccia;

nella stessa data è stata acquisita la documentazione, riservata, del Fondo Cosiga, depositato presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, selezionata dal generale Scriccia;

nella stessa data il colonnello Occhipinti ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Michele Riccio.

**Esame della proposta di relazione
sull'attività svolta.**

(Esame e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'esame della proposta di relazione sull'attività svolta, di cui è relatore, precisando che, di volta in volta, saranno sottoposti all'attenzione della Commissione i singoli capitoli predisposti.

Comunica che, nella seduta odierna, illustrerà il capitolo relativo alla tematica dell'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda e alle acquisizioni della Commissione sul cosiddetto « memoriale Morucci ».

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, vista la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione approvata dall'Assemblea l'8 novembre scorso, che consente alla Commissione di proseguire le sue attività fino alla fine della legislatura, ha stabilito che, in questo lasso di tempo, i lavori della Commissione si concentrino in particolare sul sistema della sanità digitale, sulla Banda Ultra Larga, con particolare riferimento alla connettività delle scuole, e sulle gare CONSIP, anche in relazione al superamento dei *function point* come parametro di valutazione del *software*.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	193
Comunicazioni del presidente	193
Audizione del dottor Angelo Apponi, Direttore Generale della CONSOB	193
Sui lavori della Commissione	194

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Giancarlo Avenati Bassi nella giornata odierna inizia la propria attività in qualità di consulente della Commissione.

Audizione del dottor Angelo Apponi, Direttore Generale della CONSOB.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore Generale della CONSOB, dottor Angelo Apponi, accompagnato dalla dottoressa Maria Antonietta Scopelliti, responsabile Divisione Mercati, dall'avvocato Salvatore Providenti, responsabile Consulenza Legale, dalla dottoressa Guglielmina Onofri, responsabile Divisione Informazione Emittenti, e dal dottor Gabriele Aulicino, responsabile Ufficio Attività parlamentare e di governo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor APPONI svolge una relazione introduttiva.

Pongono quesiti all'auditore gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS), DELL'ARINGA (PD), ZOGGIA (MDP) e RUOCCO (M5S), il senatore MARTELLI (M5S), gli onorevoli SIBILIA (M5S) e DAL MORO (PD).

Il dottor APPONI, con separati interventi, risponde ai quesiti posti.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 12,16 alle 12,26).

Pongono ulteriori domande il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) e il senatore Mauro Maria MARINO (PD), ai quali replica il dottor APPONI.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Intervengono i senatori AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) e Mauro Maria MARINO (PD), l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) e il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 12.55.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Esame Doc. XXII, n. 82 Causin	3
--	---

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	12

ATTI DEL GOVERNO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Atto n. 473 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Emendamenti C. 4388-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. Emendamenti C. 4665, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	24
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	37
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679 approvata, in un testo unificato, dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. COM (2017) 489 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione</i>)	35
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	39
INTERROGAZIONI:	
5-12481 Cominardi: Sulla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	42
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti della ong siriana <i>Center for Civil Society and Democracy (CCSD)</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione del Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada, Paul Gibbard. (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	45
<i>ALLEGATO 1 (Documento trasmesso dall'ambasciata della federazione russa)</i>	51
Sui lavori della Commissione	45
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del	

Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	60
ERRATA CORRIGE	50
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	64
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
SEDE REFERENTE:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (<i>Esame e rinvio</i>)	73
AVVERTENZA	80
ERRATA CORRIGE	80

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Cerved SpA, Marco Nespolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF), Maurizio Bufi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81
Audizione del dottor Matteo Rizzi, <i>Co-founder</i> di FinTechStage (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	82
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane SpA, Paolo Bertoluzzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
ERRATA CORRIGE	82

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.	
Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli <i>imam</i> . C. 2976 Garnero Santanchè e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	84
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato	86
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	89
Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	100
5-10107 Prodani: Criticità del settore del trasporto passeggeri mediante autobus turistici, con particolare riguardo ai fenomeni di distorsione della concorrenza	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	110
5-12105 Franco Bordo: Incompletezza delle soluzioni di ricerca e di acquisto dei titoli di viaggio offerte da Trenitalia attraverso la sua piattaforma telematica	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	111
5-12566 Crivellari: Tempi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea sui servizi di informazione fluviale (Ris) e conseguente adeguamento e rilancio del sistema idroviario	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	112

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	102
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	119

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	120
------------------------------	-----

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017) 487).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali. (COM(2017) 494) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) .	120

RISOLUZIONI:

7-01392 Benamati: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.	
7-01393 Crippa: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	124

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	141

COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Emendamenti C. 4388-4610-A	143
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	155

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status	
---	--

di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	172
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 Baldelli (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione	169
Sulle nuove linee guida della Commissione europea sull'utilizzo del sistema EU-Pilot	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (<i>Deliberazione</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Programma approvato</i>)	179
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	180
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. S. 2869 Biondelli, approvata dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	183
Audizione di rappresentanti di Donne in quota e di Rete per la parità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione della presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184

Audizione di rappresentanti di USIGRAI, ADRAI, SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER, LIBERSIND. CONF. SAL e FISTEL-CISL (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	184
Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	184
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ	186
COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	186
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione del presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (A.D.A.), Rinaldo Ferrazzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188
Audizione dell'amministratore delegato di Genera Consulting srl, Bernardo Marinelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione dell'amministratore delegato dell'Immobiliare del Poggio, Stefano Pollarini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione del presidente della Confederazione autodemolitori riuniti, Alfonso Gifuni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	190
Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Esame e rinvio</i>)	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	192

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

Sulla pubblicità dei lavori	193
Comunicazioni del presidente	193
Audizione del dottor Angelo Apponi, Direttore Generale della CONSOB	193
Sui lavori della Commissione	194

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009330